

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 133° — Numero 26

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 giugno 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARRHOLA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VEROI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06001

CORTE COSTITUZIONALE



SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 256. Sentenza 1-8 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Professionisti e lavoratori autonomi - Mezzadri, coltivatori diretti, coloni e rispettivi concedenti, componenti attivi dei rispettivi nuclei familiari - Calcolo del contributo di malattia - Riferimento al reddito imponibile - Determinazione - Non consentita prova contraria di un minore effettivo imponibile - Imposizione di un tetto minimo contributivo comunque dovuto - Determinazione *per relationem* con altre disposizioni di legge - Richiamo alla sentenza n. 431/1987 della Corte - Illegittimità costituzionale - Riferimento al reddito lordo - Insussistenza di chiarezza in tema di spesa sanitaria - Monito al legislatore per il superamento di una avvertita disorganicità pregressa nella materia e tuttavia in gran parte ancora esistente - Non fondatezza.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, quattordicesimo comma; legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10).

(Cost., artt. 3, 53 e 97)

Pag. 11

N. 257. Sentenza 1-8 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti a chi sia già titolare di pensione di reversibilità a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 114/1992, 182/1990, 504/1989, 184 e 1086 del 1988, 102/1982 e 164/1992) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma)

» 15

N. 258. Sentenza 1-8 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità - Computo del reddito annuo lordo - Somme percepite dall'assicurato a titolo di arretrati da lavoro dipendente o da rapporti previdenziali - Inclusione - Ricalcolo del reddito afferente all'anno di maturazione del credito con l'esclusione delle predette somme - Mancata previsione - Questione già esaminata dalla Corte (sentenza n. 1067/1988) - Alternativa tra criterio di cassa e criterio di competenza - Coerenza della scelta del criterio di cassa - Non fondatezza.

(R.D.-L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 17

N. 259. Sentenza 1-8 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Esclusione dell'iscrizione alla specifica Cassa di previdenza di ingegneri e architetti liberi professionisti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e titolari di pensione - Mancata previsione - Obiezione non proponibile dopo la legge n. 290/1990 - Non fondatezza.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 19

N. 260. Sentenza 1-8 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Obbligatorietà dell'arresto in flagranza - Porto di arma giocattolo con canna non occlusa - Trattamento indifferenziato rispetto ad altre più gravi fattispecie di delitti in materia di armi - Interpretazione del giudice *a quo* in contrasto con il diritto vivente a seguito della soluzione adottata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 3394 del 23 marzo 1992 ss.uu.) - Non fondatezza.

[C.P.P., art. 380, secondo comma, lett. g), in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110].

(Cost., art. 3) Pag. 22

N. 261. Sentenza 1-8 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice che abbia emesso il decreto di giudizio immediato - Incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato - Richiamo alle considerazioni già svolte nella sentenza n. 401/1991 - Corretta interpretazione dello spirito della legge delega - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77) » 24

N. 262. Ordinanza 1-8 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Assunzione come teste del coimputato dello stesso reato o di persone imputate di un reato connesso - Divieto - Mancata previsione di incompatibilità a testimoniare per persone imputate di reati connessi in danno reciproco - Identica questione già decisa come non fondata (sentenza n. 109/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 197).

(Cost., artt. 3 e 24) » 26

N. 263. Sentenza 1-10 giugno 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Previdenza e assistenza - Regione Lombardia - Lotta all'Aids - Atti di indirizzo e coordinamento - Ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati - Mancata consultazione della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome - Variabilità delle soluzioni possibili e adottabili dalle regioni - Insussistenza di una compressione della competenza regionale - Spettanza allo Stato » 28

N. 264. Sentenza 1-10 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Cessazione - Attività svolte in immobili interni o complementari a case di cura - Indennità per perdita di avviamento commerciale - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 519 e 481 del 1989) - Godimento di un avviamento parassitario senza una clientela propria - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 35).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma) » 33

N. 265. Sentenza 1-10 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni Enasarco - Operatività di meccanismi di indicizzazione della relativa base di computo (in quarantesimi) improntati al criterio introdotto per i lavoratori dipendenti - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Richiesta di sentenza additiva - Natura integrativa della pensione erogata - Previsione di contribuzione volontaria aggiuntiva - Inammissibilità.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 10).

(Cost., art. 3)

Pag. 35

N. 266. Sentenza 1-10 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Coimputati di concorso nel medesimo reato - Patteggiamento - Richiesta eventuale accoglimento con separazione dei giudizi - Non consentito procedere al dibattimento con conseguente pronuncia di sentenza applicativa della pena - Pattuizione tra imputato e parte pubblica escludente ogni valutazione delle posizioni di eventuali coimputati - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., artt. 444 e 448).

(Cost., art. 3)

» 38

N. 267. Sentenza 1-10 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali - Termini per il versamento e l'estinzione del relativo reato - Sospensione - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 172 e 240 del 1992) - Analoga questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 32/1992) - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 40

N. 268. Ordinanza 1-10 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Danno all'erario - Giudizio di responsabilità - Amministratori delle uu.ss.ll. - Riduzione del termine prescrizione dell'azione di responsabilità patrimoniale - Esclusione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 19, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 42

N. 269. Sentenza 3-12 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Scelta del giudice territorialmente competente - Rimessione al mero arbitrio della parte attrice nei casi di Foro facoltativo - Richiamo alla sentenza n. 119/1963 della Corte - Meccanismo stabilito a priori dall'organo legislativo (cfr. sentenza n. 158/1982) - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 20).

(Cost., art. 25, primo comma)

» 43

N. 270. Ordinanza 3-12 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Potere di ordinare al p.m. la riapertura delle indagini - Esclusione - Richiamo alla ordinanza n. 436/1991 della Corte - Integrale soddisfazione del *petitum* perseguito dal giudice *a quo* - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 414).

(Cost., artt. 3, 97 e 112)

Pag. 45

N. 271. Ordinanza 3-12 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Concessione solo in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata - Ricomprensione, tra gli elementi da considerare, anche la condotta del condannato - Erroneo presupposto interpretativo da parte del giudice *a quo* - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo, introdotto dall'art. 1, primo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152; convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)

» 47

N. 272. Ordinanza 3-12 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Guardie giurate - Violazioni disciplinari attinenti alla funzionalità del servizio e violazioni attinenti agli aspetti privatistici del rapporto di lavoro - Indistinzione - Provvedimento di revoca della nomina - Motivazione - Mancata previsione - Disomogeneità delle situazioni a raffronto quanto agli altri lavoratori subordinati - Motivazione necessaria solo per l'ulteriore verifica da parte del giudice amministrativo in sede di controllo di legittimità - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 26 settembre 1935, n. 1952, art. 4, convertito in legge 19 marzo 1936, n. 504; r.d.-l. 12 novembre 1936, n. 2144, art. 4, convertito in legge 3 aprile 1937, n. 526; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, ultimo comma, e 138).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 50

N. 273. Ordinanza 3-12 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale degli enti locali - Diploma di infermiere professionale - Riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del corso legale di studi - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 26/1992) - Manifesta inammissibilità.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69; legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 52

N. 274. Ordinanza 3-12 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Diritto alla reversibilità - Condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, artt. 40, terzo comma, e 51, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 53

N. 275. Ordinanza 3-12 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e persone pericolose in genere - Procedimento per l'applicazione - Equiparazione - Questione di mera natura procedimentale di nessuna interferenza con la disciplina sostanziale in materia di misure di prevenzione - Giustificazione del modulo procedimentale - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, primo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 54

N. 276. Ordinanza 3-12 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato detenuto agli arresti domiciliari - Richiesta di giudizio abbreviato - Mezzo di notifica al p.m. - Mancata previsione - Richiamo alla ordinanza n. 59/1992 - Sussistenza di adeguate garanzie rappresentate dalla attività degli ufficiali di polizia giudiziaria e da quella del difensore - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 458, primo comma).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, e 3) » 56

N. 277. Ordinanza 3-12 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Statuizione di un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria - Medesima questione già decisa dalla Corte (ordinanza n. 152/1992) come manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 27) » 58

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 49. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 giugno 1992 (della regione autonoma Valle d'Aosta).

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conv. in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio assenso.

(D.-l. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 117) Pag. 59

N. 50. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 giugno 1992 (della regione Lombardia).

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conv. in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della protezione civile della facoltà di stipulare direttamente convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di ricerca) per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio assenso.

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, artt. 3 e 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 117) » 61

N. 51. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 giugno 1992 (della regione Emilia-Romagna).

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conv. in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio assenso.

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).

(Cost., artt. 3, 117 e 118)

Pag. 65

N. 52. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 giugno 1992 (della regione Liguria).

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conv. in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio assenso.

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).

(Cost., artt. 3, 97 e 117).

» 70

N. 317. Ordinanza del pretore di Pordenone del 23 gennaio 1992.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti - Identificazione, con legge regionale, della categoria dei residui industriali destinati alla combustione al fine di produrre energia utilizzabile nello stesso stabilimento - sottrazione di tale categoria di residui dal regime autorizzatorio di cui al d.P.R. 19 settembre 1982, n. 915 - Conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevante per la normativa statale - indebita interferenza della regione in materia riservata alla esclusiva competenza del legislatore statale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1991, n. 62, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 25 e 117).

» 72

N. 318. Ordinanza del pretore di Fermo del 29 marzo 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia per gli iscritti all'albo degli avvocati e procuratori legali - Fissazione di un limite minimo di reddito ai fini della determinazione di detti contributi - Irragionevole presunzione *iuris et de iure* di un limite minimo di reddito senza possibilità di prova di aver percepito un reddito inferiore - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento di situazioni radicalmente difformi, quali quelle rappresentate da soggetti che abbiano svolto per periodi di diversa durata attività di lavoro ed in misura diversa guadagnato redditi - Riferimento alla sentenza della Corte n. 431/1987.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, quattordicesimo comma).

(Cost., art. 3)

» 74

N. 319. Ordinanza del pretore di Milano del 5 marzo 1992.

Fiscalizzazione degli oneri sociali - Esonero delle aziende dal pagamento del cinquanta per cento degli oneri contributivi all'I.N.P.S. per il prepensionamento di propri dipendenti nel caso abbiano presentato domanda giacente presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989 - Irragionevole subordinazione del trattamento di favore alla circostanza del tutto casuale e dipendente dalla solerzia degli uffici amministrativi nella trasmissione della domanda al CIPI - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 5, secondo comma, convertito in legge 1º giugno 1991, n. 169).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 75

N. 320. Ordinanza del tribunale di Varese del 13 febbraio 1992.

Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale, anziché al g.i.p. - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della facoltà di chiedere il rito abbreviato - Disparità di trattamento tra imputati.

(C.P.P., art. 23, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 77

N. 321. Ordinanza del pretore di Milano del 6 aprile 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali nei confronti dell'Inail - Mancata previsione della responsabilità dell'ente nei limiti dell'art. 1224 del c.c. - Questione già decisa con restituzione degli atti per legge sopravvenuta (30 dicembre 1991, n. 412) - Ritenuta irretroattività di tale normativa anche per il contrasto con i principi della sentenza n. 156/1991 - Lamentata irrazionalità e irragionevolezza.

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 78

N. 322. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di Torino del 13 marzo 1992.

Processo penale minorile - Minore indagato per il reato di furto tentato monoaggravato [art. 380, secondo comma, lett. e), del c.p.p.] - Richiesta del p.m. di custodia cautelare - Ritenuta non dovuta inclusione di tale reato tra i delitti di maggiore gravità - Lamentato eccesso di delega.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, modificato dal d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 42).

[(Cost., art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, dir. h)]

» 79

N. 323. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Basilicata del 9 maggio 1992.

Regione Basilicata - Impiego pubblico - Corsi-concorso per l'accesso alla ottava qualifica funzionale del ruolo organico della regione - Ammissione a partecipare a detto concorso oltre che del personale di ruolo con un'anzianità di servizio di almeno tre anni anche del personale in servizio presso i gruppi consiliari, assunto ai sensi e nei limiti della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7 - Ingiustificata equiparazione del personale dei gruppi consiliari al personale di ruolo, attesa la finalità dei corsi-concorso di garantire la cosiddetta «mobilità» verticale del personale di ruolo e il diverso sistema di reclutamento delle due categorie di personale in questione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. nonché violazione dei principi informativi della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 relativi al reclutamento dei pubblici dipendenti - Riferimento alla sentenza n. 187/1990.

(Legge regione Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, art. 19).

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 117)

» 80

N. 324. Ordinanza del tribunale di Piacenza del 7 aprile 1992.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Richiesta per il rito abbreviato - Ritenuta non acquisibilità del fascicolo del p.m. a quello del dibattimento - Mancata previsione nella legge delega dello svolgimento di tale rito a dibattimento - Omessa previsione della decidibilità allo stato degli atti - Violazione delle direttive della legge delega - Disparità di trattamento tra giudizio abbreviato avanti al g.i.p. e quello avanti al giudice del dibattimento, nonché tra situazioni processuali omogenee.

(C.P.P. 1988, art. 452, in relazione agli artt. 440, primo comma, e 441, primo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 53)

Pag. 83

N. 325. Ordinanza del tribunale di Savona del 6 aprile 1992.

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese all'a.g. dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato, giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle stesse persone quando si procede congiuntamente - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 84

N. 326. Ordinanza del tribunale di Varese del 21 giugno 1991.

Navigazione aerea - Esercizio del volo - Previsione dell'obbligo dell'assicurazione contro i rischi del volo - Limitazione normativa della responsabilità risarcitoria a L. 10.400.000 di massimale per ciascun decesso - Lamentata inadeguatezza della prevista garanzia risarcitoria con incidenza sul diritto alla tutela della salute - Prospettata disparità di trattamento rispetto alla disciplina vigente per la circolazione marittima e terrestre.

(Codice della navigazione, artt. 935 e 941).

(Cost., artt. 2, 3 e 32; legge 19 maggio 1983, n. 213, art. 19)

» 85

N. 327. Ordinanza del pretore di Torino del 10 aprile 1992.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 1397/1960 - Inapplicabilità nei confronti degli agenti di assicurazione anche se iscritti nei predetti elenchi - Violazione del principio di eguaglianza, attesa la efficacia retroattiva della norma impugnata, innovativa rispetto a consolidata contraria giurisprudenza - Incidenza sui principi di capacità contributiva nonché di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 586/1990.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, sedicesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389).

(Cost., artt. 3, 53 e 97)

» 87

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 256

Sentenza 1-8 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Professionisti e lavoratori autonomi - Mezzadri, coltivatori diretti coloni e rispettivi concedenti, componenti attivi dei rispettivi nuclei familiari - Calcolo del contributo di malattia - Riferimento al reddito imponibile - Determinazione - Non consentita prova contraria di un minore effettivo imponibile - Imposizione di un tetto minimo contributivo comunque dovuto - Determinazione per *relationem* con altre disposizioni di legge - Richiamo alla sentenza n. 431/1987 della Corte - Illegittimità costituzionale - Riferimento al reddito lordo - Insussistenza di chiarezza in tema di spesa sanitaria - Monito al legislatore per il superamento di una avvertita disorganicità pregressa nella materia e tuttavia in gran parte ancora esistente - Non fondatezza.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, quattordicesimo comma; legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10).

(Cost., artt. 3, 53 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n.41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1986), come modificato dall'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1988) e 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), promossi con n. 6 ordinanze di diverse Autorità giudiziarie iscritte rispettivamente ai nn. 337, 404, 427, 438, 517 del registro ordinanze 1991 e n. 21 del registro ordinanze 1992, pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 22, 23, 25, 27, 33, prima serie speciale, dell'anno 1991 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione di Giannino Cervia ed altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Anna Notarstefano per Giannino Cervia ed altri, Carlo De Angelis e Fausto Prosperti Valenti per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 15 marzo 1991 dal Pretore di La Spezia, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Rodolfo Furter ed altri e I.N.P.S. ed altro (Reg.ord. n.337 del 1991), è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1986) e dell'art.10 della legge 11 marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1988), per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

Il giudizio *a quo* verte sui ricorsi di liberi professionisti e lavoratori autonomi che hanno chiesto al Pretore del Lavoro di dichiarare che gli stessi non sono tenuti al versamento del contributo di malattia di cui alla detta norma.

L'ordinanza richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.431 del 1987 e n. 534 del 1989; in particolar modo si ricorda quanto considerato nella sentenza n. 534 e cioè «di aver riconosciuto fin dal 1987 le manifeste incongruenze originarie da una globale infondatezza del contenuto normativo; di aver tuttavia escluso nell'immediato la illegittimità costituzionale dell'art.31 della legge 28 febbraio 1986, n.41 nella mera considerazione che il sistema veniva a costituire l'ultimo anello di congiunzione tra il ristretto campo mutualistico del passato e l'odierna realtà di civile solidarismo cui il Servizio Sanitario Nazionale va indubbiamente adeguato; di auspicare la necessità e l'urgenza di una regolamentazione paritaria per tutti i cittadini; di poter ancora eccezionalmente consentire, seppure in via estremamente contingente, la permanenza della vigente normativa di contribuzione di malattia (art. 31 legge n. 41 del 1986 e art. 10 legge n.67 del 1988)».

Si osserva, poi, come la Corte abbia quindi dichiarato ancora una volta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.10 della legge n.67 del 1988 soltanto in un'ottica di «temporaneità estrema» con la specifica avvertenza «che il protrarsi dell'inerzia ovvero il perpetuarsi dell'adozione di interventi disarmonici ed episodici, avulsi dalle garanzie costituzionali, non potrà non essere seguito, nell'immediato futuro, da un conseguente adeguato riesame della materia».

Secondo il Pretore, va rilevato che ad oltre dieci anni dall'entrata in vigore della riforma sanitaria la struttura originaria del sistema contributivo provvisorio continua ad essere sostanzialmente inalterata.

Si insiste, perciò, nell'incostituzionalità del contributo di malattia così previsto, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, cioè «al principio di eguaglianza inteso come espressione di coerenza e di armonia dell'ordinamento giuridico», per l'insussistenza di chiarezza in tema di spesa sanitaria.

Ciò integrerebbe anche una violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione con riferimento all'art. 97 della Costituzione.

In contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione si deducono ancora le differenti aliquote contributive imposte a lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti pur trovandosi nell'identica situazione di cittadini assistiti, produttori di reddito, lavoratori e non.

2. — Con quattro ordinanze di analogo contenuto (Reg.ord. n. 404, n. 427, n. 438 e n. 517), tutte emesse nel 1991 dal Tribunale di Ravenna nei procedimenti civili d'appello vertenti tra I.N.P.S. ed altri, lavoratori autonomi e liberi professionisti, è stata sollevata «questione di legittimità costituzionale dell'art.31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e, per quanto occorrer possa, dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 in relazione ai principi costituzionali in materia di prelievo fiscale e capacità contributiva e, in particolare, all'art.53 della Costituzione».

Sul rilievo che l'art. 10, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 introducendo il riferimento al «reddito effettivo» non abbia inciso sulla base di calcolo del contributo in parola, non avendo inteso certamente far riferimento al «reddito netto», il Tribunale assume che pare fuori dubbio come l'impugnata disposizione, col richiamo al «reddito complessivo ai fini dell'IRPEF», faccia riferimento al reddito lordo.

La disposizione in questione così interpretata ad avviso del Tribunale «si appalesa in contrasto con i principi generali dell'ordinamento in materia di capacità contributiva e prelievo fiscale (in particolare art. 53 Cost.), che, pur dovendosi escludere la natura specificamente tributaria del contributo..., rilevano in materia in quanto, facendo riferimento al reddito complessivo ai fini IRPEF, il legislatore ha comunque assunto a giustificazione e misura del dovere del singolo di contribuire alla spesa sanitaria la capacità contributiva dello stesso. Apparirebbe, quindi, in contrasto con ogni principio di logica e razionalità attribuire ad un medesimo soggetto differenti capacità di concorrere alle spese pubbliche».

3.1 — Nei giudizi si è costituito l'I.N.P.S. concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni.

In particolare, sulla questione sollevata dal Pretore di La Spezia viene dedotto che una «certa omogeneità di trattamento» sarebbe stata realizzata con l'art. 5, tredicesimo comma, legge 29 dicembre 1990, n. 407, relativa alle pensioni superiori all'importo annuo lordo di . 18.000.000 di lire, avendo disposto un contributo nella stessa misura di quello dei lavoratori dipendenti.

Quanto alla questione sollevata dal Tribunale si rileva che la legittimità dell'art.31, comma ottavo, è stata già posta al vaglio della Corte con le richiamate sentenze che ne hanno esclusa l'incostituzionalità, permanendo ancora nel contributo in parola la «tradizionale connotazione assicurativa». Non vi sarebbero dubbi circa il riferimento, da parte della norma impugnata, al «reddito complessivo lordo» ai fini IRPEF (e non al «reddito imponibile netto») senza che possano quindi avere rilievo gli «oneri deducibili» di rilevanza prettamente tributaria.

Si sono costituiti alcuni ricorrenti associandosi ai dubbi dedotti dai remittenti.

3.2 — È intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza delle questioni sollevate.

4. — Con ordinanza emessa il 30 novembre 1991 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Quarta Vito ed altri e I.N.P.S. ed altro (Reg. ord. n. 21/92) è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), nella parte in cui fissa un limite minimo di reddito ai fini della determinazione del contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, per effetto del rinvio all'art. 1, terzo comma, della legge del 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Rilevato che nei giudizi *a quibus* si discute dell'ammontare dei contributi sociali di malattia dovuti dai ricorrenti, quali avvocati e procuratori iscritti nell'apposito albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine di Lecce, il Pretore osserva che, per effetto della norma impugnata, il livello minimo di reddito sul quale calcolare il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti è corrispondente, per l'anno 1991, a L. 15.399.384 (L. 49.357 — minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio — x 312).

Il meccanismo previsto sembrerebbe contrastare con l'art. 3 della Costituzione perché la presunzione assoluta di una ~~produzione minima di reddito ai fini IRPEF~~ porterebbe irrazionalmente a pregiudicare quei liberi professionisti che dovessero aver conseguito un reddito inferiore. Questi, infatti, verrebbero obbligati a pagare un contributo superiore al 5% del reddito complessivo ai fini IRPEF per l'anno 1990 a norma dell'art. 31, ottavo comma, legge 28 febbraio 1986, n. 41, pur trovandosi, come la maggior parte dei ricorrenti, nella condizione di aver da poco tempo avviato l'attività professionale, si da avere piuttosto bisogno di una maggiore tutela legislativa.

Viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 431 del 1987 che, con riferimento all'art. 31, comma 10, della legge n. 41 del 1986, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale di ~~pressochè analoga~~ disposizione.

5.1 — Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Sulla possibilità per il legislatore di «dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse» vengono, tra l'altro, richiamate le norme sui condoni, nonché sulle presunzioni di reddito.

Viene, comunque, posta in evidenza la complessità, anche in termini temporali, di una riorganizzazione del sistema sanitario, disposta secondo una programmata gradualità in vista dell'interesse generale.

5.2 — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

A sostegno, vengono poste in evidenza le presunzioni in materia tributaria, costituzionalmente legittime se basate su elementi che le giustificano razionalmente.

Nella specie, il riferimento tenuto presente dal legislatore sarebbe «estremamente basso» e come tale ragionevole e legittimo.

Considerato in diritto

1. — I giudizi vertono su identiche o comunque connesse questioni: vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2. — Il Pretore di La Spezia (ord. n. 337) ravvisa incoerenza nella struttura del sistema contributivo di malattia previsto dall'art. 31 legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1986) e dall'art. 10 legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1988), richiamando il contenuto delle sentenze di questa Corte n. 431 del 1987 e n. 534 del 1989. Ritiene, in conseguenza, che la normativa di cui trattasi avrebbe violato tanto l'art. 3 della Costituzione, quanto, per la mancata attuazione del programma di fiscalizzazione, il successivo art. 53; ed anche, in assenza di «una puntuale individuazione dei costi del Servizio sanitario nazionale», i principi di buon andamento desumibili dall'art. 97.

Più indicativamente il Tribunale di Ravenna (ordinanze nn. 404, 427, 438 e 517) ritiene che le disposizioni contenute nell'ottavo comma dell'art. 31, legge n. 41 del 1986 citata e nel sesto comma dell'art. 10 legge n. 67 del 1988 pure citata, farebbero riferimento, per il calcolo del contributo di malattia, al reddito lordo degli interessati e non già a quello netto, ponendosi in tal modo in contrasto con «i principi costituzionali in materia di prelievo fiscale e capacità contributiva», garantiti dall'art. 53 della Costituzione.

3.1 — Le questioni, così poste dai giudici *a quibus*, non appaiono fondate.

Sostanzialmente, le ordinanze di rimessione si richiamano alla pregressa giurisprudenza, in punto, di questa Corte, la quale ha già avuto modo di considerare (sentenza n. 534 del 1989 e sentenza n. 431 del 1987) una incoerenza di fondo, ovviamente incidente negativamente sull'intero costruito del sistema, per un discontinuo atteggiarsi delle disposizioni di prelievo contributivo, che vengono a difettare, nella loro disarmonia, di una compiuta razionalità.

E tutto ciò, ha rilevato nel passato la Corte, è frutto precipuo di una sempre contingente, e non puntuale e organica, individuazione dei costi del servizio sanitario, la cui equilibrata previsione e distribuzione, in uno all'effettivo incremento dell'efficienza, avrebbe senz'altro portato, per contro, e porterebbe a realizzare anche sul versante delle occorrenti entrate un sistema univoco nelle sue previsioni e certo nei suoi contenuti e scopi.

3.2 — Tuttavia, va notato; proprio in tema di configurazione corretta del prelievo sul quale si incentrano gli appunti dei giudici *a quibus*, come più recente normativa (legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni... per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento...) abbia disposto all'art. 14, primo comma, che il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sia «dovuto sulla base degli imponibili», soggiungendosi, secondo comma, che ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo «si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi».

D'altra parte, risulta predisposto un riordinamento del Servizio sanitario nazionale con misure di contenimento della spesa sanitaria, recante — tra l'altro — sia una valenza triennale del piano sanitario nazionale che l'istituzione di un fondo sanitario interregionale di parte corrente. Coevamente si stabiliva l'efficacia della completa fiscalizzazione degli inerenti oneri sociali a decorrere dal 1 gennaio 1995: le norme in parola sono rimaste *in fieri*, peraltro, per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

V'è dunque, in ogni caso, da notare l'iniziato sforzo di pervenirsi al superamento di una avvertita disorganicità pregressa e tuttavia in gran parte ancora esistente.

La Corte prende atto di tanto considerandolo un inizio, nella esigenza della messe di trasformazione necessaria per gli scopi primari di una tutela del bene insopprimibile della salute costituzionalmente protetto.

Peraltro, le preoccupazioni e le perplessità recate dall'attuale normazione, ancor caratterizzata da forti incertezze e disarmonie permangono: se dunque, precipuamente per i motivi contingenti che traspaiono, può consentirsi una proroga, nel breve periodo, per una meditata attuazione graduale e pur tuttavia esaustiva, si impone, comunque, una risoluzione sollecita, piena, nei sensi indicati, atta a far corrispondere nella spesa sanitaria il sacrificio contributivo di tutti con criteri solidaristici a favore dei meno abbienti. E ciò in correlazione con un servizio sicuro, identicamente a tutti assicurato nella sua efficienza.

Una tale realizzazione, sia in termini di prelievo delle risorse che di coeva correttezza degli interventi, non potrebbe venir protratta per lassi temporali fuor di misura, senza che la Corte venga poi costretta a quei definitivi interventi che restano, ove occorressero, nella sua competenza.

Nei delineati sensi, la questione va dichiarata non fondata.

4. Il Pretore di Lecce (ord. n. 21) ravvisa l'illegittimità dell'art. 5, n. 14, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) là dove, per i soggetti ivi contemplati, nella determinazione del contributo è posto, *per relationem* con altre disposizioni di legge, un tetto minimo contributivo comunque dovuto.

La Corte è chiamata, in tal modo, a decidere se la disposizione contrasti con il principio d'eguaglianza, riposando essa su di una situazione che può rivelarsi, all'esame concreto, anche fittizia: non corrispondente, cioè, alla reale situazione del soggetto, come è stato già considerato, in passato, in ordine a pressoché analoga normativa dichiarata, in conseguenza, affetta da illegittimità costituzionale (sentenza n.431 del 1987).

Anche la questione odierna va accolta, dunque, per la parte in cui la norma non consente — a fronte della forza probante imposta in astratto — la prova contraria.

Per effetto consequenziale (ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n.87) l'identico provvedimento va adottato a riguardo della consimile contribuzione (pure contenuta nel ridetto art. 5, comma 14, legge n. 407 cit.) imposta ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché per ciascun componente dei rispettivi nuclei familiari.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea, non è consentita prova contraria di un minore effettivo imponibile;

dichiara, per effetto dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n.407, nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari) non è consentita, nella determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un effettivo minore imponibile.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1986) e dell'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, sollevate dal Pretore di La Spezia e dal Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0687

N. 257

Sentenza 1-8 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti a chi sia già titolare di pensione di reversibilità a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 114/1992, 182/1990, 504/1989, 184 e 1086 del 1988, 102/1982 e 164/1992) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Bronzetti Giuliana ed I.N.P.S., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Bronzetti Giuliana;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di pensione di reversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S., aveva richiesto accertarsi il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità (di cui era parimenti titolare) erogata dalla Gestione speciale commercianti, il Pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 27 novembre 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui preclude l'integrazione di quest'ultimo trattamento.

Osserva il giudice *a quo* come questa Corte, pur avendo emesso molteplici decisioni sul punto, non ha mai fatto applicazione, con riguardo alla norma censurata, dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, onde l'ipotesi di cui è causa risulta ancora disciplinata dal principio di preclusione dell'integrazione al minimo, viceversa ormai eliminato nella maggior parte dei casi.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. — È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia già titolare di pensione di reversibilità a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

2. — La questione è fondata.

Si tratta di una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto d'integrazione al minimo del trattamento erogato da uno dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.

Peraltro, la titolarità di più pensioni integrate al minimo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 114 del 1992, 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988 e 102 del 1982, con espresso riguardo alla norma impugnata e, da ultimo — in un'ipotesi del tutto simile a quella *de qua*, concernente la pensione diretta E.N.P.A.L.S. — sentenza n. 164 del 1992), è consentita sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Successivamente a questa data opera il principio della integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato (sentenza n. 418 del 1991).

È appena il caso di osservare come nessun rilievo assuma, rispetto alla fattispecie in esame, l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), che reca *norme d'interpretazione autentica* dell'art. 6, commi quinto, sesto e settimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di reversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1º giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 258

*Sentenza 1-8 giugno 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità - Computo del reddito annuo lordo - Somme percepite dall'assicurato a titolo di arretrati da lavoro dipendente o da rapporti previdenziali - Inclusione - Ricalcolo del reddito afferente all'anno di maturazione del credito con l'esclusione delle predette somme - Mancata previsione - Questione già esaminata dalla Corte (sentenza n. 1067/1988) - Alternativa tra criterio di cassa e criterio di competenza - Coerenza della scelta del criterio di cassa - Non fondatezza.

(R.D.-L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1991 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Buccelli Luigi ed altri, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio sul ricorso proposto dall'INPS contro Luigi Buccelli e altri per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli 3/17 luglio 1989, n. 1585, la Corte di cassazione, con ordinanza del 20 maggio 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 9 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non esclude dalla determinazione del reddito annuo lordo, ai fini del diritto alla pensione di invalidità, le somme percepite dall'assicurato a titolo di arretrati da lavoro dipendente o da prestazioni previdenziali e non ne dispone, invece, il computo, mediante ricalcolo, nell'anno di maturazione del credito.

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma denunciata crea disparità di trattamento tra soggetti in identica situazione, in quanto i lavoratori che percepiscono con ritardo emolumenti afferenti ad anni anteriori al periodo di paga in corso ricevono un trattamento deteriore rispetto ad altri lavoratori che, nella stessa situazione, hanno percepito tempestivamente gli stessi emolumenti.

Sarebbe violato anche l'art. 38, secondo comma, Cost. perchè, pur in presenza dei presupposti fissati in generale dalla legge per il diritto alla pensione, esclude tale diritto in considerazione di un fatto del tutto estrinseco alla situazione soggettiva dell'assicurato, quale la percezione degli arretrati.

Gli argomenti con cui analoga questione è stata ritenuta infondata da questa Corte, con sentenza n. 1067 del 1988 in relazione alla prestazione degli assegni familiari non sarebbero estensibili alla pensione di invalidità a ragione sia della diversa natura, sia della diversità di situazione soggettiva presupposta dalla prestazione previdenziale di cui ora si tratta.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata infondata per i medesimi motivi svolti nella citata sentenza n. 1067 del 1988, attesa l'inconsistenza della disparità di natura e di presupposti postulata nell'ordinanza di rimessione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

In particolare, a sostegno della razionalità del criterio di cassa adottato dalla legge, l'Avvocatura osserva che la mancata percezione di un reddito in un certo anno non consente di ritenere effettiva e realizzata, in quell'anno, la capacità economica corrispondente a quel reddito, con la conseguenza che l'opposto criterio di competenza porterebbe contraddittoriamente a considerare «non dovuta», per il fatto sopravvenuto del pagamento di arretrati, e quindi soggetta a recupero con i relativi oneri, una pensione erogata proprio in ragione di una verificata non differibile situazione di bisogno.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione ritiene contrastante con gli artt. 3 e 38 Cost. l'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nel testo sostituito dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui include nel computo del reddito annuo lordo, ai fini del diritto alla pensione di invalidità, le somme percepite dall'assicurato a titolo di arretrati da lavoro dipendente o da rapporti previdenziali, anzichè escluderle disponendo il ricalcolo del reddito afferente all'anno di maturazione del credito.

2. — La questione non è fondata.

Essa ripropone l'alternativa tra criterio di cassa e criterio di competenza, ai fini della valutazione della posizione reddituale dell'assicurato, già esaminata da questa Corte (sent. n. 1067 del 1988) con riguardo agli assegni familiari, la cui prestazione è pure subordinata a un limite di reddito.

Secondo il giudice remittente, gli argomenti con cui sono state respinte le censure rivolte contro la scelta del criterio di cassa non possono riproporsi nel presente giudizio, dato «il divario concettuale esistente tra la maggiorazione degli assegni familiari e la pensione di invalidità»: questa presuppone già in atto uno stato di bisogno dell'assicurato, quelli, invece, tendono a impedire l'insorgere di uno stato di bisogno per effetto del mancato adeguamento del reddito del lavoratore ai carichi familiari.

L'asserito divario concettuale, quale che ne sia in astratto la consistenza logica, è privo di fondamento nel diritto positivo. Sia gli assegni familiari sia la pensione di invalidità sono prestazioni previdenziali, erogate mediante un sistema assicurativo sul presupposto della sopravvenienza di uno stato di bisogno prodotto dalla presenza di familiari a carico o, rispettivamente, di una menomazione della capacità di guadagno. Ne consegue che, anche ai fini del diritto alla pensione di invalidità, come in ogni altro caso in cui la legge subordina l'intervento della tutela previdenziale a un limite di reddito, tale limite va inteso — giusta il concetto dell'art. 38, secondo comma, Cost. — nel senso di condizione effettiva, di concreta, attuale disponibilità di mezzi economici, mentre è irrilevante che una somma percepita nell'anno considerato si riferisca anzichè allo stesso anno, ad anni precedenti, cioè che si tratti di un arretrato soggetto a tassazione separata.

Con questo concetto è coerente la scelta del criterio di cassa, mentre il criterio di competenza determinerebbe il limite in base a una capacità patrimoniale potenziale, realizzata successivamente al periodo di riferimento del computo e quindi inidonea a prevenire, nel corso di tale periodo, lo stato di bisogno dell'assicurato.

L'altro argomento addotto a giustificazione del criterio di cassa è svalutato dal giudice *a quo* muovendo da una premessa che riduce il principio di economicità alla sola esigenza di risparmiare operazioni di ricalcolo incidenti sui costi di gestione (esigenza reputata meno pressante in ragione del grado elevato di informatizzazione raggiunto dalla gestione dell'INPS), mentre questo principio deve essere salvaguardato soprattutto sotto il profilo dell'esigenza di evitare all'Istituto l'alea del recupero di somme risultanti indebitamente corrisposte e agli assicurati la pena dell'obbligo di restituirle.

3. — L'art. 3 Cost. non è violato nemmeno sotto specie del principio di eguaglianza. La situazione degli assicurati che percepiscono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al periodo paga in corso non è confrontabile con quella di coloro che hanno ricevuto tempestivamente il pagamento: solo per i primi si pone il problema circa il metodo di computo del limite di capacità economica cui la legge subordina l'intervento di misure sociali a sostegno del reddito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1º giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0689

N. 259

Sentenza 1-8 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Esclusione dell'iscrizione alla specifica Cassa di previdenza di ingegneri e architetti liberi professionisti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e titolari di pensione - Mancata previsione - Obiezione non proponibile dopo la legge n. 290/1990 - Non fondatezza.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma quinto, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1991 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Bursi Romano ed altri e Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Bursi Romano ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avvocato Mattia Persiani per Bursi Romano ed altri e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing. Romano Bursi e altri contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Modena, con ordinanza del 20 novembre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui non esclude dall'obbligo di iscrizione alla Cassa, oltre agli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di altra attività di lavoro subordinato o autonomo, anche coloro che esercitano la libera professione essendo già titolari di un trattamento pensionistico derivante dalla pregressa iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria.

Ad avviso del giudice remittente la disposizione impugnata viola l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del principio di eguaglianza perchè discrimina ingiustificatamente i liberi professionisti in base alla circostanza che siano o no titolari di trattamenti pensionistici erogati da una forma di previdenza obbligatoria, imponendo ai primi un onere non previsto da nessun altro sistema previdenziale per i lavoratori autonomi, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza perchè fa sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa (fino a questo momento vietata) proprio quando ne viene meno qualsiasi finalità previdenziale per effetto della materiale impossibilità di maturare il diritto alle prestazioni della Cassa, e in assenza di uno stato di bisogno, stante il godimento di altro trattamento pensionistico.

Sarebbe conseguentemente violato anche l'art. 38 Cost. perchè la norma in esame impone un obbligo di contribuzione previdenziale sine causa, non correlato con le situazioni di bisogno prese in considerazione dal legislatore costituente. La mancanza di corrispettività si sarebbe aggravata in seguito alla legge 11 ottobre 1990, n. 290, che ha fortemente ridotto la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i ricorrenti sostenendo la fondatezza della questione con argomentazioni che riprendono, sviluppandoli e integrandoli, i motivi dell'ordinanza di rimessione. La posizione delle parti private è stata ulteriormente illustrata in un'ampia memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione.

In particolare si fa osservare che qualsiasi confronto con la legge sulla previdenza forense, al fine di argomentare la natura solidaristica, piuttosto che mutualistica, della previdenza per gli ingegneri e gli architetti, è precluso dal rilievo che la questione investe una norma del tutto estranea al sistema previdenziale forense, nel quale vige la regola dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa di tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione, soprattutto sul riflesso dell'erroneità della premessa di fondo da cui muove il giudice a quo, il quale attribuisce natura mutualistica al sistema previdenziale per gli ingegneri e gli architetti, malgrado la chiara omogeneità della legge n. 6 del 1981 col modello della legge n. 576 del 1980 sulla previdenza forense.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, «nella parte in cui non esclude, quanto meno a partire dalla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 290, l'iscrizione alla loro Cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti che, per essere stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, siano titolari di pensione, o quanto meno di quelli che, per essere stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età o comunque per raggiungimento dell'età pensionabile, godano di pensione di vecchiaia o di altro analogo trattamento di quiescenza».

2. — La questione non è fondata.

Secondo la premessa di fondo, da cui muove il giudice *a quo*, le sentenze nn. 132 e 133 del 1984 di questa Corte, dopo avere qualificato il sistema previdenziale forense come appartenente al tipo solidaristico, avrebbero «espressamente affermato che opposta soluzione è stata adottata dal legislatore per la previdenza degli ingegneri e degli architetti, da ricondursi dunque ad un sistema di tipo essenzialmente mutualistico». Da tale premessa viene argomentato un giudizio di irrazionalità della norma impugnata, in quanto impone un obbligo di contribuzione non correlato a un rischio proprio dell'iscritto alla Cassa.

Va rilevato in contrario che l'«opposta soluzione» constatata dalla sentenza n. 133 nella legge n. 6 del 1981, confrontata con la legge n. 576 del 1980, non riguarda la scelta tra l'uno o l'altro tipo di sistema previdenziale, ma soltanto la questione particolare dell'obbligatorietà o meno di iscrizione alla rispettiva Cassa di previdenza dei professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La regola di obbligatorietà incondizionata, stabilita

dalla sola legge sulla previdenza forense (mentre per i professionisti delle altre categorie l'iscrizione alla Cassa, nella detta situazione, è facoltativa o addirittura vietata), non ha impedito alla sentenza n. 132 di «negare risolutamente che le altre previdenze concernenti professioni intellettuali possano qualificarsi di tipo mutualistico» (cfr. pure ord. n. 667 del 1988).

Invero la distinzione tra sistema «mutualistico» e sistema «solidaristico» contrappone due tipi ideali, i cui elementi si trovano mescolati in gradazioni diverse nella realtà normativa. Come hanno precisato le sentenze nn. 1008 del 1988 e 99 del 1990, nei sistemi previdenziali per i liberi professionisti il principio di solidarietà non si sovrappone al principio mutualistico, ma funge da correttivo mitigando il criterio di proporzionalità delle prestazioni ai contributi versati nella misura occorrente per assicurare a tutti gli appartenenti alla categoria mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38 Cost.

La sentenza n. 108 del 1989 ha poi chiarito che, secondo *la ratio* peculiare sottesa all'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, il senso del divieto di iscrizione alla Cassa degli ingegneri e architetti affiliati ad altre forme di previdenza obbligatoria non è tanto quello di esonerare questi professionisti dal vincolo della solidarietà di categoria, quanto l'intendimento di impedirne un'applicazione distorta con pregiudizio per gli equilibri finanziari della Cassa.

D'altra parte, più che confronti con i sistemi previdenziali di altre categorie professionali, dei quali questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la reciproca autonomia, conviene istituire, all'interno del sistema di previdenza in esame, un confronto tra la condizione dei ricorrenti e quella dei professionisti titolari di pensione a carico della Cassa. La pretesa dei primi di essere esentati dall'obbligo di iscrizione alla Cassa implica una discriminazione, di cui non si vede una ragione giustificatrice, a sfavore dei secondi, ai quali l'art. 9, secondo comma, della legge impone l'obbligo di rimanere iscritti continuando a versare il contributo di cui al primo comma.

3. — Il giudice *a quo* obietta che i primi si trovano gravati da un obbligo di contribuzione di cui è «certa l'assoluta inutilità e gratuità», essendo praticamente esclusa, a ragione dell'età, «la possibilità di acquisire il diritto alle prestazioni della Cassa», e senza nemmeno la certezza di poter ottenere — essi o i loro eredi — la restituzione dei contributi versati, atteso che l'art. 20 della legge n. 6 del 1981, nel nuovo testo sostituito dall'art. 15 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, ha limitato il diritto al rimborso a coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa avendo compiuto almeno sessantacinque anni e, in caso di morte, ai soli superstiti indicati all'art. 7 (coniuge o, in sua mancanza, figli minorenni o maggiorenni inabili a lavoro).

L'obiezione non è proponibile dopo la legge ora citata del 1990, il cui art. 6 qualifica il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale come titolo «a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore». La disposizione — avente natura di *lex specialis* rispetto alla norma generale dell'art. 1, comma 5, della legge 5 marzo 1990, n. 45 — non ripete la specificazione che in quest'ultima restringe il diritto a supplemento ai professionisti titolari di una pensione di anzianità, nè contiene alcun rinvio ad essa. Si deve ritenere perciò che l'art. 6, della legge n. 290 del 1990 sia applicabile anche ai ricorrenti, titolari di pensione di vecchiaia a carico di altro istituto previdenziale. Non solo essi possono utilizzare il periodo assicurativo successivamente maturato presso la Cassa per chiedere un supplemento di pensione, analogamente ai pensionati della Cassa ingegneri che continuano l'esercizio della professione, ma — come è stato osservato in sede di votazione dell'art. 6 della legge n. 290 del 1990 (Camera dei deputati, X legislatura, Commissione XI, seduta del 25 luglio 1990, pag. 129) — questa norma, diversamente dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 6 del 1981, relativo ai pensionati a carico della Cassa, prevede la liquidazione del supplemento mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore, sebbene non sia più in atto una posizione assicurativa presso tale ente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

E:

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 260

Sentenza 1-8 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Obbligatorietà dell'arresto in flagranza - Porto di arma giocattolo con canna non occlusa - Trattamento indifferenziato rispetto ad altre più gravi fattispecie di delitti in materia di armi - Interpretazione del giudice *a quo* in contrasto con il diritto vivente a seguito della soluzione adottata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 3394 del 23 marzo 1992 ss.aa.) - Non fondatezza.****[C.P.P., art. 380, secondo comma, lett. g), in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110].
(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 380, comma secondo, lettera g), del codice di procedura penale, in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza, emessa il 7 settembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Di Tonno Francesca Daniela ed altri, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel settembre del 1991, agenti della Questura di Torino procedettero all'arresto di tre persone colte in flagranza del delitto di cui agli artt. 12-14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, perché, in concorso tra loro, portavano illegalmente in luogo pubblico due pistole giocattolo prive del prescritto tappo rosso.

Il pubblico ministero, non ravvisando la sussistenza di ragioni cautelari, dispose la scarcerazione dei tre, chiedendo quindi, ai sensi dell'art. 121, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., la convalida del loro arresto.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha ritenuto che nella specie si verificasse un'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza (con conseguente limitazione del controllo demandato al giudice della convalida ai soli profili di regolarità formale dell'atto) ai sensi dell'art. 380, comma secondo, lettera g), cod. proc. pen., che prevede appunto l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di illegale porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (armi da bersaglio da sala o ad emissione di gas ed armi ad aria compressa).

Secondo il Giudice per le indagini preliminari di Torino tale reato sussiste, ed è quindi obbligatorio l'arresto in flagranza, anche quando la condotta si riferisce ad armi giocattolo prive del prescritto tappo rosso, posto che in virtù dell'art. 2, comma secondo, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, «Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma».

Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, con ordinanza del 7 settembre 1991 (r.o. n. 69/92), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, comma secondo, lettera g), cod. proc. pen. in relazione all'ultimo comma dell'art. 5, legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dall'art. 2, comma secondo, della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

Ritiene infatti il giudice remittente che l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza nell'ipotesi di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi giocattolo prive del tappo rosso determina una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sotto due profili. Il primo è quello dell'identità del trattamento così disposta per fatti che sono innegabilmente diversi in relazione alle ragioni che giustificano la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza, dato che solo il porto di arma vera, non anche quello di arma giocattolo, presenta concrete potenzialità lesive e denota particolare pericolosità dell'agente. Nè potrebbe opporsi il rilievo che il porto di arma giocattolo con canna non occlusa implica disponibilità a servirsene, ottenendo così l'effetto intimidatorio che le è proprio: infatti, ciò potrebbe rilevare, tutt'al più, nei casi in cui si discute dell'aggravante dell'uso delle armi, ma non certo nel caso in cui il porto sia l'unico elemento costitutivo del reato e dunque si prescinda dalla considerazione delle possibilità di utilizzo dell'arma.

Il secondo profilo è quello della irragionevole disparità di trattamento rispetto alle armi di cui all'art. 2, comma terzo, della legge n. 110 del 1975, dato che, nel caso — ad esempio — di porto illegale di più armi ad aria compressa (aventi certamente un grado di offensività superiore a quello delle armi giocattolo), l'arresto obbligatorio è espressamente escluso dal medesimo art. 380, comma secondo, lettera g), cod. proc. pen.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata, in quanto l'ultimo comma dell'art. 5, legge n. 110 del 1975, introdotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 36 del 1990, opera una estensione della sola disciplina sanzionatoria del porto di armi comuni da sparo al porto di armi giocattolo prive del prescritto tappo rosso, ma non legittima alcuna confusione tra le due tipologie di reato, ai fini dell'applicazione della norma denunciata.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 380, comma secondo, lettera g), del codice di procedura penale in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La disposizione del codice di procedura penale impugnata prevede, tra l'altro, l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di illegale porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di più armi da sparo, (escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110). Il giudice remittente ritiene che tale misura si applichi anche nei confronti di chi porta in luogo pubblico o aperto al pubblico come pluralità di armi per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa con visibile tappo rosso incorporato, in quanto l'art. 5, ultimo comma, della legge n. 110 del 1975 (come modificato dall'art. 2, comma secondo, della legge 21 febbraio 1990, n. 36) avrebbe equiparato ad ogni effetto il porto di arma giocattolo con canna non occlusa da tappo rosso al porto d'arma da sparo. Ciò si desumerebbe — secondo il giudice *a quo* — dal tenore letterale di detta norma, per la quale, quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di armi per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa da tappo rosso incorporato.

Ciò premesso il giudice remittente ritiene che l'equiparazione tra le due fattispecie operi anche in relazione all'arresto obbligatorio in flagranza, previsto dalla citata disposizione contenuta nell'art. 380 cod. proc. pen.: di qui i dubbi sulla conformità di questa norma all'art. 3 della Costituzione, stante la ben diversa pericolosità del porto di una pluralità di armi giocattolo prive di tappo rosso incorporato nella canna, rispetto al porto di una pluralità di armi da sparo.

2. — La questione di legittimità costituzionale così sollevata trova il suo presupposto nella accennata interpretazione adottata dal giudice *a quo*, circa la portata dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 come novellato dal citato art. 2, comma secondo, della legge n. 36 del 1990. Secondo il remittente «appare chiaro come il tenore letterale della norma, nella parte che qui interessa, sia inequivocabilmente quello secondo cui, poiché il porto è elemento costitutivo del reato di porto d'armi, qualora l'arma portata sia un giocattolo privo di tappo rosso, tale condotta costituisce reato, più in particolare il delitto di porto illegale di arma comune da sparo» già previsto dagli artt. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 rispetto al quale l'art. 5, ultimo comma, della legge n. 110 del 1975 opererà come ulteriore specificazione di condotta incriminatrice. Più ancora, per l'ordinanza di rimessione, la scelta sottesa alla norma — così interpretata — di ricollegere una sanzione penale al porto d'armi giocattolo in luogo pubblico o aperto al pubblico, viene ritenuta «sommamente opportuna», anche in riferimento ad una pronunzia di questa Corte (sentenza n. 171 del 1986 richiamata dalla sentenza n. 285 del 1991) secondo la quale la norma è mirata a prevenire energeticamente usi distorti fraudolentemente criminosi.

Ma la interpretazione assunta dal giudice *a quo* contrasta con il diritto vivente formatosi per effetto della soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 23 marzo 1992, n. 3394) per la quale il porto d'armi giocattolo privo di tappo rosso in luogo pubblico o aperto al pubblico non costituisce reato.

L'interpretazione fornita dal giudice cui è demandata la funzione nomofilattica elimina il presupposto stesso della questione di costituzionalità sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino.

Onde la questione di costituzionalità sollevata va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, comma secondo, lettera g) del codice di procedura penale in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in riferimento all'art. 3 della Costituzione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 7 settembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0691

N. 261

Sentenza 1-8 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice che abbia emesso il decreto di giudizio immediato - Incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato - Richiamo alle considerazioni già svolte nella sentenza n. 401/1991 - Corretta interpretazione dello spirito della legge delega - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Mariàro Massimo, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Chiamato a procedere a giudizio abbreviato dopo aver emesso decreto di citazione per il giudizio immediato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha sollevato d'ufficio una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale — nella parte in cui, secondo l'interpretazione fornita da questa Corte nella sentenza n. 401 del 1991, sancisce l'incompatibilità del giudice che abbia emesso il decreto di giudizio immediato a celebrare il successivo giudizio abbreviato — assumendone il contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in relazione alla direttiva n. 67 di cui all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.

Ad avviso del giudice *a quo*, l'impiego nella norma impugnata della locuzione «giudizio» in luogo di quella di «dibattimento» contenuta nella citata direttiva darebbe luogo a violazione di questa: sia perché al momento della sua approvazione si ritennero esaurite tutte le ipotesi di incompatibilità; sia perché la Relazione al progetto definitivo del codice, nel descrivere (p. 190) la trasformazione del giudizio immediato in giudizio abbreviato, presuppone l'identità personale dell'organo chiamato a provvedere nei due casi.

D'altra parte, non vi sarebbe ragione — secondo il giudice rimettente — di prevedere l'incompatibilità nell'ipotesi in esame, dato che emettendo il decreto di giudizio immediato il giudice è chiamato a valutare l'evidenza della prova «non con riferimento ad un giudizio prognostico di responsabilità (il che potrebbe costituire un «pre-giudizio»), quanto in relazione alla necessità di celebrazione dell'udienza preliminare»; tant'è «che gli è preclusa la possibilità di adottare la sentenza di non luogo a procedere *ex art. 129 c.p.p.*». Del resto, i casi di incompatibilità non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile perché già decisa con la citata sentenza n. 401 del 1991.

Da tale decisione si desume infatti, ad avviso dell'Avvocatura, che l'unica interpretazione valida sotto il profilo costituzionale del punto 67 della legge delega è quella di intendere la locuzione «dibattimento» nel suo significato più ampio di un «processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito». Ogni altra interpretazione restrittiva incorrerebbe nel vizio di incostituzionalità, in quanto lesiva del principio di imparzialità del giudice.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dubita che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui — secondo l'interpretazione datane nella sentenza n. 401 del 1991 di questa Corte — stabilisce l'incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato, contrasti con la direttiva n. 67 della legge delega, e quindi con gli artt. 76 e 77 Cost. A suo avviso, l'impiego in tale norma della locuzione «giudizio» in luogo di quella più restrittiva di «dibattimento», se inteso come volto a ricomprendere il caso in questione, contrasterebbe con l'opinione del legislatore delegante di avere, con le enunciazioni espresse contenute in tale direttiva, esaurito tutte le ipotesi di incompatibilità; né vi sarebbero state ragioni di stabilirla in detto caso, giacché l'emissione del decreto di giudizio immediato comporta non un giudizio prognostico di responsabilità, ma una valutazione di non necessità di celebrazione dell'udienza preliminare.

2. — La questione non è fondata.

Può prescindersi dal rilievo che il passo dei lavori preparatori sull'eshaustività della delega cui il remittente mostra di riferirsi (Atti Senato, Assemblea, seduta del 21 novembre 1986, dichiarazioni del relatore, p. 34) non evidenzia ciò che egli ne desume, ma solo la manifestazione del dubbio che la formulazione della direttiva poi approvata fosse idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di incompatibilità. Ciò che conta, in realtà, è che la valutazione circa il sostanziale rispetto della delega comporta «la verifica della ricorrenza o meno, nei singoli casi, delle ragioni che hanno ispirato» il legislatore delegante nel dettare le ipotesi di incompatibilità (cfr. sentenza n. 496 del 1990).

Il giudice *a quo*, assumendo che il decreto di giudizio immediato suppone (solo) una valutazione di superfluità dell'udienza preliminare, mostra di non intendere che la ragione dell'omissione di tale filtro sta nello stesso presupposto del giudizio immediato, costituito dall'«evidenza» della prova (art. 453 cod. proc. pen.): la quale indiscutibilmente, comporta un giudizio di verosimile attribuibilità del fatto all'imputato, che è come tale idoneo a radicare un pericolo di «pregiudizio» suscettibile di influire sulla decisione di merito. Se così non fosse, non si comprenderebbe perché il legislatore delegante abbia ritenuto necessario sancire l'incompatibilità del giudice che abbia compiuto una valutazione siffatta a celebrare il giudizio dibattimentale. E poiché col giudizio abbreviato si perviene ad una decisione di merito omologa a quella conclusiva del dibattimento, non vi sarebbe stata ragione di prevedere l'incompatibilità nell'un caso e non nell'altro.

Tali considerazioni, già svolte nella sentenza n. 401 del 1991, da un lato corroborano l'interpretazione della locuzione «giudizio» come comprensiva — giusta il suo tenore letterale — del giudizio abbreviato; dall'altro, valgono a chiarire che, impiegandola, il legislatore delegato, lungi dal violare la delega conferitagli, ne ha correttamente inteso lo spirito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con ordinanza del 21 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0692

N. 262

Ordinanza 1-8 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Assunzione come teste del coimputato dello stesso reato o di persone imputate di un reato connesso - Divieto - Mancata previsione di incompatibilità a testimoniare per persone imputate di reati connessi in danno reciproco - Identica questione già decisa come non fondata (sentenza n. 109/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 197).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Pretore di Asti nei procedimenti penali riuniti a carico di Santalucia Angela ed altri, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Pescara nei procedimenti penali riuniti a carico di Berghella Vincenzo ed altri, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di contenuto sostanzialmente identico, il Pretore di Asti ed il Pretore di Pescara hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. b), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, in particolare, i giudici remittenti rilevano che l'art. 197 vieta l'assunzione come teste solo del coimputato dello stesso reato o delle persone imputate di un reato connesso a norma dell'art. 12 del codice di procedura penale, o di un reato collegato a norma dell'art. 371, secondo comma, lett. b), mentre non prevede alcuna incompatibilità a testimoniare per le persone imputate di reati commessi in danno reciproco le une delle altre, le quali assumono vicendevolmente la veste di imputato e di persona offesa dal reato, come avviene nei giudizi *a quibus*;

che, a loro avviso, sarebbe invece evidente la sostanziale coincidenza delle situazioni sopraindicate, ai fini della posizione dei soggetti chiamati a deporre come testi, con conseguente violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e della pari possibilità di tutela giurisdizionale, in veste di imputati di reati comunque connessi;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente poiché sollevano la medesima questione;

che questa Corte, con la sentenza n. 109 del 1992 ha già dichiarato non fondata questione identica (pur se formalmente sollevata in riferimento al solo art. 3 della Costituzione) rilevando che il criterio posto a base della norma impugnata, in ordine al divieto di essere assunto come testimone, è quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali il medesimo soggetto si trovi ad assumere rispettivamente la veste di imputato e quella di testimone: vincolo che sussiste sempre nei casi di coimputati dello stesso reato o di imputati di reati connessi a norma dell'art. 12 (art. 197, lett. a) e che, in ogni altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal giudice a norma dell'art. 197, lett. b);

che, conseguentemente, — come ha chiarito la citata sentenza — la disciplina denunciata non può essere ritenuta discriminatoria nei confronti delle persone imputate di reati commessi in danno reciproco le une delle altre, in quanto sul piano del vincolo probatorio tale posizione non è certamente assimilabile a quella dei soggetti annoverati nell'art. 197, lett. a), per i quali tale vincolo è in *re ipsa*, mentre nell'ipotesi in esame tale situazione può verificarsi o meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio (nell'ipotesi di cui all'art. 371, secondo comma, lett. b), opererà allora, anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di essere assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b);

che dette argomentazioni valgono pienamente ad escludere l'illegittimità della norma impugnata anche in ordine all'ulteriore profilo sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dai giudici *a quibus*;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dai Pretori di Asti e di Pescara con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 263

*Sentenza 1-10 giugno 1992***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

Previdenza e assistenza - Regione Lombardia - Lotta all'Aids - Atti di indirizzo e coordinamento - Ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati - Mancata consultazione della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome - Variabilità delle soluzioni possibili e adottabili dalle regioni - Insussistenza di una compressione della competenza regionale - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 13 novembre 1991, depositato in Cancelleria il 15 novembre 1991, per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli artt. 1, primo e secondo comma e 2, primo comma, del d.P.R. 14 settembre 1991, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate» ed iscritto al n. 41 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione agli artt. 1, primo e secondo comma, e 2, primo comma, del d.P.R. 14 settembre 1991, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate», deducendo che le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con la stessa legge in base alla quale l'atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato e non rispettano i vincoli elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine all'esercizio di tale potestà.

In premessa, la ricorrente rileva che l'art. 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS) ha affidato ad un atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il compito di stabilire «criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonché criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma secondo e sugli organici relativi».

Il richiamato comma secondo riguarda i servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e stabilisce che le unità sanitarie locali ne promuovono la graduale attuazione «sulla base di indirizzi regionali». La norma stabilisce poi che «il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione» ed aggiunge che «il trattamento a domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le regioni e le province autonome in

proporzione alle rispettive esigenze ed entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, può essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero».

La Regione ricorrente ricorda che la Corte costituzionale, esaminando le censure opposte dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a tale normativa, ha affermato che il suddetto comma secondo non determina un'invasione nelle competenze regionali, in quanto «la norma censurata contiene ... solo criteri di larga massima cui deve ispirarsi il servizio, la cui concreta e graduale attivazione peraltro è soggetta ad «indirizzi regionali» e deve avvenire comunque secondo programmi formulati dalle stesse Regioni e Province autonome (art. 9, comma primo)». Con riferimento al comma terzo del medesimo art. 1 — che era stato impugnato per contrasto con il principio di legalità, perché demandava la disciplina dell'attività di trattamento a domicilio e quella di assistenza a ciclo diurno negli ospedali ad atti di indirizzo e coordinamento asseritamente privi di contenuto predeterminato — la Corte ha osservato che «la legge circoscrive adeguatamente il contenuto degli atti, descrivendo sia le attività da coordinare sia i rispettivi fini e criteri, e precisamente, nel comma secondo, prima parte (per quanto concerne il trattamento domiciliare) e nel comma successivo (per l'attività di ospedale diurno) nei quali sono sufficientemente specificate le caratteristiche dei servizi che si vogliono attuare». (sentenza n. 37 del 1991).

Ciò premesso, la Regione ricorrente osserva che l'atto di indirizzo e coordinamento, secondo la previsione della legge e l'interpretazione che di essa aveva fornito la richiamata sentenza della Corte costituzionale, avrebbe dovuto limitarsi a fissare criteri di natura meramente tecnica e relativi alle modalità e caratteristiche di attivazione del servizio, nel rispetto dello specifico fondamento legislativo della potestà di indirizzo e coordinamento e dei vincoli elaborati dalla giurisprudenza della Corte (e segnatamente dalle sentenze nn. 150 del 1982, 177 e 560 del 1988, 338 del 1989 e 359 del 1991), in ordine all'esercizio di tale potestà.

L'atto impugnato viola invece tali vincoli in quanto, all'art. 1, disciplina in modo puntuale l'articolazione dei servizi per il trattamento a domicilio stabilendo, tra l'altro, che deve essere attivato presso residenze collettive o case alloggio «un numero di posti per il trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate pari al 25 per cento di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e difficoltà ambientali che non consentano il trattamento a domicilio» e che, per attivare il restante 75 per cento si deve far ricorso, per il 25 per cento a convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e, per il 50 per cento, alla diretta attività assistenziale del personale del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione.

L'art. 2, inoltre, ripartisce puntualmente le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attivazione dei servizi di trattamento a domicilio in corrispondenza alla ripartizione degli interventi disposta dal precedente art. 1, destinando lire 23 miliardi per la stipula di convenzioni con residenze collettive o case alloggio, lire 15 miliardi per la stipula di convenzioni per l'assistenza a domicilio con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e lire 16 miliardi per l'integrazione degli organici di ricovero da utilizzare nelle attività relative al trattamento a domicilio.

Una disciplina siffatta eccede i profili previsti dall'art. 1, comma terzo, della legge n. 135 del 1990 ed annulla gli spazi di autonomia che invece debbono essere lasciati alla regione.

Essa, infatti, prefissando rigidamente la ripartizione proporzionale degli interventi da attivare (art. 1 del d.P.R.) e la conseguente suddivisione delle risorse finanziarie (art. 2), preclude l'esercizio di quella discrezionalità normativa che lo stesso legislatore statale aveva inteso garantire alle regioni, demandando alle stesse sia l'adozione degli indirizzi sulla base dei quali doveva essere promossa la concreta, graduale attuazione di tali servizi, secondo le rispettive esigenze (art. 1, comma secondo, della legge 135 del 1990), sia la formulazione dei programmi per tali attività (art. 9, comma primo).

Peraltro, la ripartizione degli interventi e delle relative risorse finanziarie disposta con gli artt. 1 e 2 del decreto impugnato capovolge anche i criteri generali indicati nell'art. 1, comma secondo, della legge n. 135, poiché impone di adottare il trattamento presso residenze collettive o case alloggio nel 25 per cento dei casi, mentre invece, secondo la norma legislativa, tale tipo di intervento aveva il carattere di una misura residuale, da adottarsi con le prescritte cautele. Né vi era, nella legge, alcuna traccia della volontà di riservare determinate quote del trattamento domiciliare al convenzionamento con istituzioni di volontariato.

È pur vero — osserva la Regione Lombardia — che l'art. 4 del d.P.R. precisa che «la ripartizione degli interventi secondo i rapporti di proporzionalità specificati negli artt. 1 e 2, con riferimento alla dimensione nazionale, costituisce per quanto attiene l'ambito della programmazione regionale un criterio orientativo». Ma — sostiene la ricorrente — a fronte della rigidità dei rapporti di proporzionalità precedentemente fissati, tale disposizione non rappresenta altro, in realtà, che un mero omaggio formale alla natura di atto di indirizzo e coordinamento del decreto impugnato.

Con un secondo motivo di ricorso, la Regione Lombardia denuncia che non sia stata consultata la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, in violazione dell'art. 12, comma quinto, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, deducendo che tale vizio procedurale concreta di per sé stesso una violazione dell'autonomia regionale.

Concludendo, la ricorrente ha chiesto di «dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio dei Ministri, dettare con atto di indirizzo e coordinamento criteri in materia di programmazione degli interventi nei confronti di soggetti affetti da AIDS e ripartire le risorse finanziarie in conformità di tali criteri, e per conseguenza annullare il decreto impugnato».

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato.

Quanto al primo motivo di ricorso, l'Avvocatura rileva che esso contiene in realtà due censure. Con la prima, la Regione ricorrente deduce che l'art. 1, comma primo, del d.P.R. impugnato viola l'art. 1, comma secondo, della legge n. 135 del 1990, poiché impone una percentuale garantita del 25 per cento per il trattamento presso residenze collettive e case alloggio, mentre a tale misura la legge attribuisce un carattere residuale. Riguardo a tale censura, l'Avvocatura deduce che «la legge pone un «limite massimo» al trattamento a domicilio; appare quindi erroneo asserire che l'alternativa del trattamento presso idonee residenze collettive e case alloggio avrebbe carattere residuale». Nella memoria di costituzione si osserva altresì che il ricorso non lascia trasparire gli interessi concreti in gioco nell'ambito della Regione; l'Avvocatura si riservava, da parte sua, di chiarire quali fossero le regioni che avevano ispirato l'indirizzo statale.

Riguardo alla seconda censura — con cui si ascrive al medesimo art. 1, comma primo, del d.P.R. di comprimere eccessivamente la discrezionale potestà normativa della regione — l'Avvocatura richiama l'art. 4, comma primo, del d.P.R. e deduce che, comunque, le indicazioni meramente quantitative di larga massima poste nel citato art. 1, comma primo, non sono tali da comprimere eccessivamente le autonomie regionali. In materia di sanità, del resto, spetta allo Stato intervenire per assicurare livelli uniformi di prestazioni, così come gravano sullo Stato pesanti oneri finanziari.

Con riferimento alle conclusioni rassegnate dalla Regione, l'Avvocatura rileva che la richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato dettare criteri in materia di programmazione degli interventi nei confronti di soggetti affetti da AIDS e ripartire le risorse finanziarie in conformità di tali criteri, si pone in contrasto con l'art. 1, comma terzo, della legge n. 135 del 1990, sicché la domanda, così come formulata, non può che essere respinta.

Quanto al secondo motivo del ricorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri deduce che l'art. 12, comma quinto, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988 prevede il parere — obbligatorio ma non vincolante — della Conferenza limitatamente ai «criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento», ma non prevede affatto che ogni singolo atto di indirizzo e coordinamento debba, a pena di illegittimità, essere sottoposto alla Conferenza. Quando alcuni singoli atti sono stati sottoposti a detto parere ciò è avvenuto per scelta politica e non per prescrizione legislativa. L'Avvocatura rileva poi che tale secondo motivo non trova riscontro nelle conclusioni formulate nel ricorso, sicché lo stesso appare inammissibile.

Infine, viene rilevato dall'Avvocatura che la pur annunciata censura all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. non si è concretizzata in alcun motivo specifico.

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli artt. 1, primo e secondo comma e 2, primo comma, del d.P.R. 14 settembre 1991 recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate».

La Regione lamenta innanzi tutto la violazione della propria autonomia, dovuta al fatto che l'atto è stato emanato senza che si sia proceduto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri — in asserita violazione dell'art. 12, quinto comma, lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400 — alla consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

2. — La censura non è fondata.

La consultazione della Conferenza, secondo l'invocata disposizione della legge n. 400 del 1988, è prescritta per i «criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento» e non in relazione all'adozione di ogni singolo atto. Di conseguenza, quand'anche si convenisse con la tesi per cui la Conferenza anche in quest'ultima ipotesi possa essere consultata su richiesta delle Regioni e delle Province autonome (il che potrebbe prevenire conflitti e contese giuridiche conseguendo una delle finalità del nuovo istituto), rimarrebbe comunque

insuperabile, nel caso, il carattere facoltativo e non obbligatorio della convocazione della Conferenza medesima da parte del Presidente del Consiglio: il che esclude qualsiasi fondamento alla dedotta violazione della legge n. 400 del 1988.

3. — L'art. 1, secondo comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135, alla quale fa riferimento l'atto impugnato, istituisce il trattamento domiciliare a favore di quei malati per i quali, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso il loro domicilio.

Caratteristica del trattamento così previsto è la continuazione, nel domicilio del paziente, del trattamento ospedaliero, mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto da cui è disposta la dimissione, che opererà a domicilio secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero, con la consulenza dei medici del reparto stesso; con la partecipazione inoltre del medico di famiglia e la collaborazione del volontariato e del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali.

Sempre secondo la legge, il trattamento a domicilio può inoltre essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse o a personale infermieristico convenzionato che opererà secondo le disposizioni dei responsabili ospedalieri.

La legge stabilisce altresì che i posti per trattamento domiciliare, da attivare nelle due forme e con le modalità sopra descritte, sono complessivamente 2.100 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome in proporzione alle rispettive esigenze ed entro i limiti della complessiva spesa annua di sessanta miliardi di lire (venti per il 1990).

4. — Con il d.P.R. 14 settembre 1991 è stato approvato un atto di indirizzo e coordinamento, che, sulla base di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 1 della legge n. 135 del 1990, intende determinare criteri uniformi per l'attivazione dei servizi relativi al descritto trattamento a domicilio dei malati di AIDS. Le censure mosse dalla Regione Lombardia riguardano tre disposizioni contenute nel detto decreto.

La prima di esse (art. 1, primo comma), nel fissare gli indirizzi di cui Regioni e Province autonome debbono tener conto per la programmazione degli interventi per il detto trattamento a domicilio, prevede (lettera *a*) l'attivazione presso residenze collettive o case alloggio di un numero di posti pari al 25 per cento di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e difficoltà ambientali che non consentano il trattamento a domicilio; l'attivazione (lettera *b*) del trattamento a domicilio per il restante 75 per cento, ricorrendo per il 25 per cento dei posti a convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e per il 50 per cento alla diretta attività assistenziale del personale del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione.

La seconda disposizione impugnata è il secondo comma del medesimo art. 1, secondo cui «Il trattamento di cui al comma 1, lettera *a*), è attuato prioritariamente nei confronti dei soggetti affetti da AIDS con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità». Rispetto a tale disposizione, peraltro, la Regione ricorrente non ha svolto alcuna specifica censura.

La terza disposizione impugnata è l'art. 2, primo comma che ripartisce le risorse finanziarie stabilite dalla legge tra i vari tipi di intervento, con evidente riferimento alle percentuali di cui sopra.

Secondo la Regione ricorrente le disposizioni censurate esorbiterebbero dai confini della funzione di indirizzo e coordinamento poiché, prefissando la ripartizione degli interventi da attivare, e delle risorse relative, secondo rigidi rapporti di proporzionalità, le precluderebbero ogni spazio di discrezionalità nell'esercizio della competenza, (ad essa riservata dalla legge), di dettare gli indirizzi dell'attivazione del servizio (art. 1, secondo comma), nonché di predisporre i relativi programmi (art. 9, comma primo).

5. — Le norme impuginate non possono essere considerate e valutate in modo separato rispetto ad altre, pure contenute nel decreto, che ne chiarificano la portata. Rilievo decisivo ha, a questo proposito, l'art. 4 del citato decreto che nella sua prima parte precisa che «La ripartizione degli interventi secondo i rapporti di proporzionalità specificati negli articoli 1 e 2, con riferimento alla dimensione nazionale, costituisce per quanto attiene l'ambito della programmazione regionale un criterio orientativo».

Questa formulazione, contrariamente a quanto ritiene la Regione, non rappresenta un mero omaggio formale alla affermata natura dell'atto, ma è intesa a precisare che i previsti rapporti di proporzionalità tra le diverse forme di attivazione del servizio, mentre costituiscono criteri e caratteristiche destinate ad improntare il servizio nella sua dimensione globale per l'intero territorio nazionale, si atteggiano invece, nei confronti delle Regioni e della loro potestà programmatica, come indicazioni, come orientamenti, appunto, che, mentre le indirizzano nel senso di tener conto di un tendenziale assetto complessivo del servizio, non le privano affatto dello spazio di discrezionalità necessario ad

adeguare le possibili soluzioni concrete alle esigenze locali; anzi, il medesimo articolo espressamente le invita a provvedere in tal senso e, in particolare, ad adeguare tali soluzioni «alla effettiva disponibilità nei diversi ambiti territoriali di idonee strutture residenziali collettive da utilizzare per l'attività assistenziale in collaborazione con i reparti ospedalieri ed alla concreta possibilità di fruire dell'apporto di istituzioni di volontariato o organizzazioni assistenziali per lo svolgimento in regime di convenzione delle attività innanzi precisate, in alternativa al trattamento da garantire mediante il diretto impiego del personale del reparto ospedaliero».

La variabilità delle soluzioni che potranno essere perciò adottate dalle singole Regioni nella ripartizione dei posti disponibili tra trattamento presso il domicilio e trattamento presso la casa alloggio, pur nel complessivo quadro di riferimento disegnato dalla legge prima ancora che dall'atto in esame, induce a concludere che l'atto medesimo non comprime in modo illegittimo la competenza riconosciuta alle Regioni. Pertanto, per questo aspetto, il ricorso si deve ritenere infondato.

6. — Da altro punto di vista, la Regione critica l'art. 1, lettera *b*) dell'atto impugnato per violazione del principio di legalità sostanziale, sostenendo che esso avrebbe introdotto una riserva di quote del trattamento domiciliare al convenzionamento con istituzioni di volontariato, riserva di cui non vi sarebbe traccia nell'art. 1, secondo comma, della legge n. 135 del 1990.

Questa Corte ritiene che, proprio se letto in connessione con questa ultima disposizione, l'impugnato art. 1, lettera *b*) sia da interpretare in un senso che consente di escludere l'esistenza del vizio denunziato.

L'art. 1, secondo comma, della legge n. 135, infatti, nel descrivere le modalità di realizzazione del trattamento domiciliare (in senso proprio) dei malati di AIDS, mostra di ritenere essenziale l'assistenza diretta da parte del personale del reparto presso cui il malato era ricoverato, mentre configura l'intervento di altri soggetti, segnatamente di istituzioni di volontariato, in funzione di mera collaborazione. Chiaro il fine di tali prescrizioni della legge: la continuazione dell'assistenza ospedaliera secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero, con l'impiego del personale del reparto cui apparteneva il malato, e ciò nell'intento di garantire a quest'ultimo che il trattamento a domicilio non comporti pregiudizio né un affievolimento dell'assistenza e della terapia in corso. Una *ratio*, questa, che tra l'altro risponde alle affermazioni rese in Parlamento nel corso del dibattito sulla legge dal Ministro della Sanità («l'assistenza domiciliare è un tipo di assistenza che deve essere in stretto collegamento con l'ospedale attraverso il medico ospedaliero e il medico di famiglia»: v. seduta del 18 gennaio 1990 — XII Commissione Affari sociali — Camera dei deputati).

Questo essendo il chiaro impianto della legge, la disposizione contenuta nell'art. 1, lettera *b*), del decreto impugnato, laddove fa riferimento al ricorso a istituzioni di volontariato, non può essere interpretata se non nel senso di contemplare l'utilizzazione di apporti collaborativi e integrativi rispetto all'impegno del personale ospedaliero, certamente importanti ma non a questo alternativi. Altrimenti l'atto impugnato conterrebbe — rispetto alla legge n. 135 del 1990 — innovazioni rilevanti in quanto incidenti sui livelli di assistenza e di terapia di malati assai gravi, e comunque tali da comportare violazione del principio di legalità sostanziale.

In questi termini e per queste ragioni il ricorso della Regione Lombardia va respinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato disporre con l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al d.P.R. 14 settembre 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate) indicazioni orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al disposto dell'art. 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 264

Sentenza 1-10 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Locazione - Cessazione - Attività svolte in immobili interni o complementari a case di cura - Indennità per perdita di avviamento commerciale - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 519 e 481 del 1989) - Godimento di un avviamento parassitario senza una clientela propria - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.****(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 35).****(Cost., artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Casa di Cura «Villa Lieta» S.p.a. e Centro Diagnostico Polispecialistico «Gallieno» S.p.a., iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Verona, nel corso del procedimento civile tra la Casa di cura Villa Lieta S.p.a. e il Centro Diagnostico Polispecialistico Gallieno S.p.a. avente ad oggetto il rilascio per finita locazione dell'immobile adibito a laboratorio di analisi cliniche, sito all'interno della predetta casa di cura, con ordinanza del 25 novembre 1991 (R.O. n. 47 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di esclusione del diritto all'indennità per la perdita di avviamento in caso di cessata locazione (art. 34 della medesima legge), i rapporti locativi relativi ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere.

Il Pretore non ha condiviso la interpretazione che nega la caratterizzazione propriamente professionale dell'attività in questione, ma ha privilegiato l'aspetto organizzativo imprenditoriale dei laboratori di analisi, onde il riconoscimento della spettanza della indennità e, quindi, la rilevanza della questione.

Per la non manifesta infondatezza, ha rilevato che la norma censurata violerebbe:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la irrazionale discriminazione che determinerebbe rispetto ai rapporti locativi concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici, attesa anche la impossibilità del ricorso alla interpretazione analogica ex art. 14 preleggi;

b) l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto porrebbe un irragionevole limite alla proprietà privata, risultando ingiustificatamente sacrificato il godimento dell'immobile.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità della questione per irrilevanza, alla stregua della prevalente

interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'attività in esame rientra tra quelle professionali, per le quali è escluso il diritto alla indennità, o quanto meno per la infondatezza in base ad una interpretazione estensiva dell'art. 35, comprendente anche la fattispecie in esame.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto alla indennità per perdita di avviamento commerciale in caso di cessata locazione, in relazione ad attività svolta in immobili interni o complementari a case di cura, violi l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe rispetto ai rapporti locativi concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici per i quali, invece, la indennità è esclusa, nonché l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, per l'ingiustificato sacrificio posto a carico del locatore nel godimento della proprietà.

2. — La questione non è fondata.

L'art. 34 della legge n. 392 del 1978 prevede una indennità per la perdita di avviamento commerciale nel caso della cessazione della locazione di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali o di immobili di interesse turistico.

Come più volte affermato da questa Corte (ordd. nn. 519 e 481 del 1989), la disposizione trova fondamento nelle esigenze di ripristinare, a seguito della cessazione della locazione, l'equilibrio economico e sociale turbato per effetto della suddetta causa, e la prevista indennità si giustifica nei confronti del conduttore quale compenso per la perdita dell'avviamento che egli, con la sua operosità, ha creato nel locale di cui trattasi, così da evitare, nei confronti del locatore, l'arricchimento che, senza causa propria, egli consegue per l'incremento di valore che l'immobile ha ricevuto per l'attività svolta dal conduttore.

L'art. 35 ora impugnato stabilisce che la indennità non è dovuta, tra gli altri, nel caso che si tratti di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi o villaggi turistici. In detti casi la esclusione è giustificata dal fatto che l'avviamento non è frutto dell'attività del conduttore perchè il locale, per la sua posizione, gode dell'avviamento di altri locali ai quali esso è complementare o partecipante. Il legislatore ha ritenuto che i detti locali, per essere compresi in altri immobili, principali o legati da un vincolo di stabile accessoria, non hanno una clientela propria ma godono di un avviamento parassitario, essendo frequentati dalla clientela della struttura organizzativa nella quale sono ospitati o rispetto alla quale sono accessori. In altri termini, la clientela non è un prodotto dell'attività del conduttore ma è un riflesso della peculiare collocazione dell'immobile in un complesso più ampio i cui utenti garantiscono di per sé un flusso stabile di domanda.

3. — Quella impugnata è una norma derogatoria della regola generale che sancisce il diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento. Essa è frutto di una valutazione discrezionale del legislatore che non è sindacabile nel giudizio di legittimità in quanto non concreta un mero arbitrio.

Correlativamente, la soluzione adeguatrice invocata non sarebbe una estensione logicamente necessitata ed implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo e, quindi, non è possibile emettere la invocata sentenza additiva (sent. n. 440 del 1991).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992:

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 265

*Sentenza 1-10 giugno 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Pensioni Enasarco - Operatività di meccanismi di indicizzazione della relativa base di computo (in quarantesimi) improntati al criterio introdotto per i lavoratori dipendenti - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Richiesta di sentenza additiva - Natura integrativa della pensione erogata - Previsione di contribuzione volontaria aggiuntiva - Inammissibilità.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 10).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZIELINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di Assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Palazzi Antonio ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avvocato Bartolo Spallina per l'E.N.A.S.A.R.C.O e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Dr. Antonio Palazzi, agente di commercio, maturava il requisito contributivo di quindici anni, richiesto per la pensione di vecchiaia, nel 1974, dopo la cessazione dell'attività di agente di commercio, e acquisiva il diritto al trattamento pensionistico nel maggio 1985, al compimento del sessantesimo anno di età.

Per effetto della svalutazione monetaria intervenuta tra il 1974 e 1985, la pensione erogata, rapportata in base alla norma di previsione (art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12), per gli anni di anzianità contributiva, al 70% della più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate all'agente ed assoggettata a contribuzione, risultava essere di modesta entità.

Pertanto, il ricorrente adiva il Pretore di Modena per ottenerne la rivalutazione.

1.1. — Il Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 10 della legge n. 12 del 1973, nella parte in cui non prevede che, ai fini della liquidazione delle pensioni di vecchiaia, aventi decorrenza successiva al

30 giugno 1982 e comunque dal 1° giugno 1985, la più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, alle quali, secondo l'art. 6 della stessa legge, va rapportata la misura dei contributi e va commisurata la pensione, sia rivalutata in misura corrispondente all'indice del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori della industria, tra l'anno solare al quale si riferiscono le provvigioni liquidate e l'anno precedente la decorrenza della pensione, nei limiti del compenso provvigionale massimo imponibile ai fini del versamento dei contributi, variato ai sensi dello stesso art. 6, ultimo comma, in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione, ovvero mediante altro criterio di rivalutazione da determinarsi dal giudice della controversia.

Il giudice *a quo* ha ritenuto la questione rilevante poichè il suo accoglimento comporterebbe il riconoscimento del diritto dell'assicurato a parametri di liquidazione della pensione più favorevoli, e non manifestamente infondata.

Sarebbero violati:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata, non prevedendo il suddetto sistema di rivalutazione (o altro analogo) dell'entità delle provvigioni assoggettate a contribuzione ed assunte a base di computo del trattamento pensionistico erogato dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ad agenti e rappresentanti di commercio, discriminerebbe questa categoria di assicurati, sia rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali è, invece, previsto un sistema del genere (art. 3, undicesimo comma, della legge n. 297 del 1982), sia rispetto ai lavoratori autonomi, per i quali il legislatore ha introdotto, ancorchè in forma diversa, correttivi per assicurare un miglioramento nel criterio di liquidazione delle pensioni (art. 6, ottavo comma e art. 8, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638);

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poichè la mancata operatività di un criterio di rivalutazione delle provvigioni da porre a base del calcolo della pensione farebbe venire meno qualsiasi correlazione tra l'ammontare di quest'ultima e la entità del reddito di lavoro percepito in costanza dell'attività lavorativa, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza imposti dal citato precetto costituzionale, in relazione anche all'art. 36 della Costituzione.

2. L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.1. Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'E.N.A.S.A.R.C.O. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. -- La difesa dell'E.N.A.S.A.R.C.O., ha anzitutto eccepito la inammissibilità della questione in quanto un sistema di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico *de quo* può essere approntato solo dal legislatore nella scelta dei vari possibili.

Nel merito ha concluso per la infondatezza della questione osservando che la diversità tra le pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. e le altre dei vari regimi previdenziali si giustifica perchè esse (art. 29, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, e art. 2, primo comma, della legge n. 12 del 1973) hanno natura integrativa del trattamento generale obbligatorio e rispondono a logiche assicurative diverse. Infatti sono fondate esclusivamente sull'accumulo e sulla ripartizione delle contribuzioni; sono alimentate solo da queste ultime senza alcun intervento diretto o indiretto dello Stato; sono altresì rapportate al principio opposto dell'automatismo delle prestazioni, le quali, invece, sono subordinate all'effettivo versamento dei contributi.

3.1. -- L'Avvocatura generale dello Stato ha concluso anche essa per l'infondatezza della questione, rilevando che appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire quali interventi, nel quadro delle compatibilità finanziarie, siano da compiere per realizzare con gradualità i miglioramenti dei trattamenti pensionistici; e che ciascuna gestione previdenziale è caratterizzata da sue peculiarità che, nell'ambito di siffatti interventi, ne rendono impossibile il confronto con altre, ai fini della verifica dell'osservanza del principio di uguaglianza formale.

Considerato in diritto

1. -- La Corte è chiamata a verificare se l'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non prevede, per le pensioni liquidate dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ad agenti e rappresentanti di commercio, la operatività di meccanismi di indicizzazione della relativa base di computo (tanti quarantesimi del 70% della più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolate per

ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di 40 quarantesimi) improntati al criterio introdotto, per i lavoratori dipendenti, dall'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, o ad altri consimili, violi gli artt.:

a) 3, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale disparità di trattamento che si verifica in danno degli iscritti al suddetto Ente, rispetto non solo a quest'ultima categoria di lavoratori, ma anche rispetto ai lavoratori autonomi, per i quali operano i meccanismi di indicizzazione di cui agli artt. 6 e 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

b) 38, secondo comma, della Costituzione, perché l'assenza di meccanismi di rivalutazione della base di computo della pensione altera il rapporto fra questa e l'entità del reddito fruito in costanza di lavoro, con conseguente compromissione della garanzia di proporzionalità ed adeguatezza dei trattamenti previdenziali.

2. La questione è inammissibile.

Come rileva la difesa dell'E.N.A.S.A.R.C.O., rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione del possibile e necessario sistema di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio.

Inoltre il giudice *a quo* prospetta la possibilità di due criteri di rivalutazione.

Essi dovrebbero entrambi derivare da una aggiunta alla disposizione impugnata per effetto di una sentenza additiva; e uno di essi dovrebbe addirittura essere affidato alla discrezionalità del giudice delle controversie e quindi varierebbe da fattispecie a fattispecie.

Il giudice remittente, invece, avrebbe dovuto operare egli la scelta e rimettere al giudizio della Corte solo uno dei sistemi possibili a modifica della norma esistente.

A parte restano le considerazioni di merito sulla natura integrativa della pensione erogata dall'E.N.A.S.A.R.C.O. (art. 29 della legge 22 luglio 1966 n. 613), sulla corrispondenza della pensione ai contributi versati, senza intervento dello Stato, sulla mancanza dell'automatismo.

Mentre, ed è quello che più rileva, per legge è concessa la possibilità all'interessato di versare contributi volontari nel periodo tra la data della maturazione del periodo di contribuzione obbligatoria e quella del raggiungimento dell'età pensionabile e del conseguimento del diritto alla pensione (art. 8 legge 2 febbraio 1973 n. 12 e art. 8 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973 n. 12), il che compenserebbe anche gli effetti negativi della svalutazione monetaria intervenuta tra i suddetti momenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 266

Sentenza 1-10 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Coimputati di concorso nel medesimo reato - Patteggiamento - Richiesta eventuale accoglimento con separazione dei giudizi - Non consentito procedere al dibattimento con conseguente pronuncia di sentenza applicativa della pena - Pattuizione tra imputato e parte pubblica escludente ogni valutazione delle posizioni di eventuali coimputati - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(C.P.P., artt. 444 e 448).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1991 dal Pretore di Velletri — sezione distaccata di Genzano — nel procedimento penale a carico di Cantatore Alessandro ed altra, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Decidendo sulla richiesta di applicazione della pena concordata avanzata al dibattimento da uno dei due coimputati di concorso nel medesimo reato, il Pretore di Velletri — sez. distaccata di Genzano — nel presupposto che essa fosse meritevole di accoglimento e che occorresse procedere alla separazione dei processi prima di emanare la relativa sentenza, ha sollevato d'ufficio una questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., assumendone il contrasto con l'art. 3 Cost.

Ad avviso del rimettente, non sarebbe in tal caso applicabile, in astratto, la disciplina della separazione contenuta nell'art. 18 cod. proc. pen., dato che l'ipotesi di cui alla lettera a), (possibilità di pervenire prontamente alla decisione nei confronti di uno o più imputati) è circoscritta all'udienza preliminare e non è quindi applicabile al dibattimento. La separazione sarebbe poi preclusa in concreto, aparendo nella specie la riunione assolutamente necessaria all'accertamento dei fatti (art. 18, prima parte). Onde la violazione dell'art. 3 Cost., dato che all'impossibilità di separare i processi conseguirebbe per l'imputato la perdita del trattamento di favore previsto dalle norme impugnate: le quali, quindi, sarebbero costituzionalmente illegittime «nella parte in cui non prevedono che il giudice, analogamente a quanto stabilito per il caso di dissenso ingiustificato, possa, anche quando il P.M. abbia dato il consenso, procedere a dibattimento e pronunciare la sentenza ex art. 444 all'esito dello stesso, in tutti i casi in cui una pronuncia, resa, sulla base degli atti, nei confronti di una parte dei coimputati, previa separazione dei processi, nuocerebbe in modo assoluto all'accertamento dei fatti».

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, in quanto basata sull'erronea premessa dell'impossibilità di disporre la separazione dei processi. L'ipotesi in cui all'apertura del dibattimento la posizione di un imputato sia matura per la decisione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dovrebbe infatti farsi rientrare, secondo l'Avvocatura, nella previsione di cui alla lettera a) del citato art. 18, che consente la separazione degli atti anche nella fase dibattimentale allorché «nei confronti di uno o più imputati l'istruzione dibattimentale risulti conclusa».

D'altra parte, il potere del giudice di mantenere la riunione in quanto necessaria all'accertamento dei fatti dovrebbe cedere di fronte al diritto dell'imputato di poter godere di un beneficio riconosciutogli dalla legge, dato che

una diversa interpretazione finirebbe per far dipendere il godimento del trattamento più favorevole da una valutazione di carattere economico-processuale del giudice, che fuoriesce dalla logica dell'istituto, fondato, invece, sul consenso delle parti.

Considerato in diritto

1. -- In un processo penale, pervenuto alla fase dibattimentale, nel quale uno dei due coimputati di concorso nel medesimo reato aveva chiesto l'applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero, il Pretore di Velletri -- sezione distaccata di Genzano -- nel presupposto che l'accoglimento della richiesta comportava la separazione dei due giudizi e che questa, peraltro, non fosse astrattamente consentita alla stregua della disciplina di cui all'art. 18 cod. proc. pen. e fosse in concreto impedita dall'assoluta necessità della riunione ai fini dell'accertamento dei fatti, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 dello stesso codice, assumendone il contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non consentono, in tal caso, di procedere al dibattimento e di pronunciare solo all'esito dello stesso la sentenza applicativa della pena: ciò perché, altrimenti, il richiedente si vedrebbe privato di tale beneficio.

2. -- La questione non è fondata.

Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che la scissione dei procedimenti che, in caso di processo cumulativo, consegue all'introduzione del rito speciale in questione nei confronti di alcuni imputati e non di altri, sia fenomeno da ricondurre nell'alveo della disciplina generale sulla separazione contenuta nell'art. 18 cod. proc. pen., e che pertanto soggiaccia alla regola della preclusione per l'ipotesi di ritenuta necessità della riunione ai fini dell'accertamento dei fatti, contenuta nel primo comma di tale disposizione.

Tale presupposizione non considera, però, che il vigente sistema processuale è caratterizzato non solo da un marcato *favor separationis* (resa quest'ultima tendenzialmente obbligatoria), ma anche da una spiccata tendenza a privilegiare i riti speciali, e tra di essi l'applicazione di pena concordata.

Tra i requisiti di ammissibilità di tale rito, la disciplina positiva non annovera l'esigenza di accertamento del fatto nei confronti dell'imputato che non lo richieda: e la prospettiva di differimento all'esito del dibattimento nei confronti di costui nella sentenza da emettere *ex art. 444* -- additata dal giudice *a quo* -- è contraddetta dalla disposizione (art. 448) che impone di pronunciarla «immediatamente», non appena «ne ricorrono le condizioni».

Per altro verso, la circostanza che al «patteggiamento» richiesto in fase dibattimentale non si attagli alcuna delle regole sulla separazione dettate nell'art. 18, primo comma, e che la disciplina di esso non faccia cenno neanche a regole particolari -- del tipo di quelle enunciate per il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato negli artt. 449, sesto comma e 453, secondo comma -- induce a ritenere -- come sostiene l'Avvocatura dello Stato -- che nell'ottica del legislatore il diritto dell'imputato a godere del beneficio riconosciutogli dalla legge non sia condizionabile da valutazioni giudiziali di carattere economico - processuale estranee ai suoi specifici presupposti: ciò che è in linea con l'opinione, prospettata in dottrina, secondo cui il silenzio normativo sul punto è da intendere come frutto dell'incompatibilità logica tra la disciplina dell'art. 18 e l'istituto in esame.

Questo, infatti, è congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine alla quale è bensì previsto un controllo giurisdizionale (cfr. le sentenze nn. 313 del 1990 e 251 del 1991), che non include però la valutazione delle posizioni di eventuali coimputati: sicché è da ritenere che la scissione dei procedimenti che concernono costoro sia conseguenza automatica dell'ammissione del rito.

Così intesa la disciplina impugnata, la questione, limitatamente al profilo denunciato, resta priva del proprio presupposto e va quindi dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Velletri - sezione distaccata di Genzano - con ordinanza dell'8 ottobre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º giugno 1992.

Il Presidente: CORASANTI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 267

*Sentenza 1-10 giugno 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Fallimento - Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali - Termini per il versamento e l'estinzione del relativo reato - Sospensione - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 172 e 240 del 1992) - Analoga questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 32/1992) - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.****(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389).****(Cost., artt. 3, 24 e 27).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO; prof. Gabriele PESCATORE; avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 («misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini») promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal Pretore di Alessandria nel procedimento penale a carico di Maldini Rodolfo iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Alessandria, nel corso del procedimento penale a carico di Maldini Rodolfo, imputato del reato previsto dall'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, per aver omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate quale datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha sollevato con ordinanza del 23 ottobre 1991 questione di legittimità costituzionale in via incidentale del citato art. 2, comma 1-bis, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.

Premette il giudice rimettente che l'imputato — essendo stato dichiarato fallito prima della scadenza del termine di grazia di sei mesi, previsto dalla norma impugnata per effettuare il tardivo versamento delle ritenute omesse con conseguente effetto estintivo del reato — si vede precluso tale beneficio, versando egli nella condizione di non poter più effettuare il pagamento delle somme dovute; nè il competente organo fallimentare potrebbe autorizzare tale pagamento per essere irrilevante, per la massa dei crediti ammessi, che il fallito eviti le sanzioni penali. In tal modo — ritiene il giudice rimettente — la posizione del fallito risulta ingiustamente discriminata, dipendendo la responsabilità penale dal momento in cui viene dichiarato il fallimento, in quanto il beneficio del termine di grazia può essere fruito, o meno, secondo che la dichiarazione di fallimento intervenga prima o dopo il suo decorso.

Altresì — ad avviso del giudice rimettente — risulta compresso il diritto di difesa del fallito (art. 24 Cost.), nonché lesa la personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), in ragione dell'impossibilità, indipendente dalla sua volontà, di porre in essere il comportamento avente effetti estintivi del reato.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale di Stato, sostenendo la non fondatezza della questione non essendovi violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., ma unicamente disparità di mero fatto conseguente ad accadimenti accidentali o casuali o a fatti contingenti; né l'impossibilità di giovare del termine di grazia comprime l'esplicazione del diritto di difesa dell'imputato, che invece

rimane piena, nè implica l'esistenza di una responsabilità penale obiettiva, atteso che il pagamento in questione rileva unicamente al fine di conseguire gli effetti meramente estintivi di un reato già consumato.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24 e 27 Cost., dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica), come modificato dal d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389 (disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), nella parte in cui non contempla che il decorso del termine di grazia (da tale norma previsto per effettuare tardivamente il versamento delle ritenute contributive ed estinguere il reato) sia sospeso (unitamente al decorso del termine di prescrizione del reato) dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e fino alla conclusione della procedura fallimentare o all'approvazione dei piani di ripartizione dell'attivo fallimentare.

La norma impugnata prevede l'estinzione del reato ove il versamento delle ritenute venga effettuato entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e, comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso. Di tale speciale causa di estinzione del reato non può giovare l'imputato che, dopo il compimento della condotta omissiva penalmente rilevante, sia dichiarato fallito con contestuale perdita della disponibilità del suo patrimonio e conseguente impossibilità di effettuare il pagamento tardivo contemplato dalla norma censurata.

2. — La questione di costituzionalità è inammissibile.

Questa Corte nella sentenza n. 32 del 1992 ha già ritenuto l'inammissibilità (e successivamente, con ordinanze n. 172 e n. 240 del 1992, la manifesta inammissibilità) — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — di analoga questione avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (recante la nuova disciplina del reato di emissione di assegno bancario senza provvista) nella parte in cui non prevede che il termine, entro il quale il tardivo pagamento degli assegni e degli accessori comporta l'improcedibilità dell'azione penale per il reato suddetto, decorra — in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento dell'imputato — dal momento di chiusura della procedura.

Anche nella fattispecie in esame sussiste la medesima ragione di inammissibilità della questione di costituzionalità perchè essa attiene all'area delle scelte discrezionali del legislatore: infatti la soluzione in via additiva proposta dal giudice rimettente non si presenta come l'unica costituzionalmente obbligata, ma è soltanto una delle possibili, essendo ipotizzabile «un intervento nella disciplina stessa della procedura fallimentare, che, in una visione più organica, dia nuovo assetto alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di fallimento» (sent. n. 32/92 cit.).

Né ad esito diverso può condurre la valutazione della questione di costituzionalità sotto il profilo, ulteriormente invocato dal giudice rimettente, della personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.) atteso che la condotta penalmente rilevante risulta pienamente realizzata quando l'imputato è ancora *in bonis*.

•
PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato dal decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 (disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, sollevata dal pretore di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 268

Ordinanza 1-10 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Corte dei conti - Danno all'erario - Giudizio di responsabilità - Amministratori delle uu.ss.ll. - Riduzione del termine prescrizione dell'azione di responsabilità patrimoniale - Esclusione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 19, ultimo comma).****(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1991 dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale della Corte dei conti nei confronti di Cerquaglia Zeffirino ed altri, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Cerquaglia Zeffirino ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avv. Carmine Macri per Cerquaglia Zeffirino ed altri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal Procuratore Generale della Corte dei conti nei confronti di alcuni amministratori di un'unità sanitaria locale per fatti — configuranti danno per l'erario — consistenti in erogazioni di denaro relative al periodo dal 27 giugno 1984 al 27 giugno 1987, la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale, con ordinanza emessa il 17 settembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in via subordinata, dell'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui — rispettivamente — non comprendono gli amministratori delle unità sanitarie locali tra i soggetti (amministratori e dipendenti degli enti locali) che beneficiano della riduzione da dieci a cinque anni della prescrizione dell'azione di responsabilità patrimoniale e lasciano invariato il termine di prescrizione decennale stabilito per tutti i dipendenti dello Stato;

che a parere del giudice *a quo*, il legislatore ha «voluto realizzare una evidente finalità di omogeneizzazione del regime di responsabilità di tutti i pubblici dipendenti», con conseguente irrazionalità della detta esclusione, per la sostanziale analogia di compiti e funzioni degli amministratori pubblici ed amministratori delle unità sanitarie locali, per cui verrebbe a determinarsi disparità di trattamento, nonché lesione del principio di buon andamento della P.A.;

che su questa stessa premessa il giudice *a quo*, qualora il censurato art. 58, quarto comma, non dovesse essere ritenuto illegittimo, individua, in via subordinata, analoga violazione dei medesimi parametri costituzionali nella citata previsione del T.U. del 1957 sugli impiegati civili dello Stato, in quanto continuerebbe a prevedere, per costoro, un regime di responsabilità più «gravoso» di quello introdotto nell'ambito degli enti locali;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private, insistendo per la declaratoria d'illegittimità come prospettata in ordinanza di rimessione;

Considerato che il giudice *a quo* ha apoditticamente motivato la rilevanza della questione con l'«invocata» applicabilità della norma impugnata anche a fatti verificatisi anteriormente al 13 giugno 1990, data d'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990;

che, viceversa, anche a voler ammettere tale applicabilità, il nuovo termine quinquennale non potrebbe che calcolarsi dal 13 giugno 1990, sempre che a tale data non rimanesse a decorrere un termine minore quale residua frazione del decennio *ex art. 19*, ultimo comma, del T.U. n. 3 del 1957;

che, quindi, in concreto, la denunciata, omessa estensione della previsione più favorevole contenuta nel quarto comma del censurato art. 58 risulta *ininfluente* nel giudizio *a quo*, in cui andrebbe comunque esclusa l'intervenuta prescrizione dell'azione, promossa dal Procuratore Generale con atti notificati tra il marzo e l'aprile del 1991, in relazione a fatti verificatisi tra il 27 giugno 1984 ed il 27 giugno 1987;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0710

N. 269

Sentenza 3-12 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Scelta del giudice territorialmente competente - Rimessione al mero arbitrio della parte attrice nei casi di Foro facoltativo - Richiamo alla sentenza n. 119/1963 della Corte - Meccanismo stabilito a priori dall'organo legislativo (cfr. sentenza n. 158/1982) - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 20).

(Cost., art. 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1991 dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. C.T.G. e la S.n.c. C3F di Chittolina Evaristo e C. iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto Patto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 19 ottobre 1991, resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adito Pretore di Brescia — ritenuto, in premessa, che l'eccezione di incompetenza territoriale *ex art. 19 c.p.c.* formulata dalla società opponente (avente sede in Verona) avrebbe dovuto essere respinta, in applicazione del successivo art. 20 stesso codice, per essere l'obbligazione azionata adempibile al domicilio del creditore (in territorio di Brescia) — ha reputato, di conseguenza, rilevante ed ha perciò sollevato d'ufficio (in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost.) questione di legittimità costituzionale del predetto art. 20 c.p.c. che appunto prevede due fori facoltativi (*obligationis e destinatae solutionis*) alternativi al foro generale delle persone fisiche o giuridiche.

Secondo infatti il giudice rimettente, la scelta del giudice territorialmente competente, in tal modo rimessa all'arbitrio dell'attore, contrasterebbe con il principio del giudice naturale precostituito per legge, così come anche interpretato dalla sentenza della Corte n. 88/1962 che ha escluso «la possibilità in ordine alla stessa materia dell'alternativa fra un giudice ed un altro risolubile a *posteriori* in relazione ad un dato procedimento».

2. — L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha contestato la fondatezza dell'impugnativa.

All'uopo ha sostenuto che risultando nel denunciato art. 20 c.p.c. pur sempre determinati in anticipo i criteri equiordinati che definiscono l'eguale competenza di più giudici — la scelta rimessa a chi assume l'iniziativa giudiziale non è di conseguenza incompatibile con la «naturalità» — da intendere come precostituzione per legge del giudice adito.

Considerato in diritto

1. — Nel sistema del vigente codice di procedura civile, l'individuazione del giudice territorialmente competente avviene in linea di principio sulla base di un criterio soggettivo (c.d. foro generale) di collegamento, rispettivamente, con la residenza (domicilio o dimora) della persona fisica (art. 18) o con la sede (o luogo in cui vi è uno stabilimento o rappresentante autorizzato) della persona giuridica (art. 19) convenuta e — in via derogatoria (fori speciali) — alla stregua di criteri correlati al *petitum* e/o alla *causa petendi*, di determinate tipologie di controversie (artt. da 20 a 24) ovvero ancora ad esigenze organizzative dell'amministrazione pubblica evocata in giudizio (art. 25).

I fori speciali prevalgono su quello generale e sono quindi, di regola, anche esclusivi: ad eccezione del «foro per le cause relative a diritti di obbligazione» espressamente qualificato come «facoltativo» dall'art. 20 *sub iudice*.

Ciò comporta — come è pacifico in dottrina e giurisprudenza — che, nelle cause relative all'ultima indicata categoria di rapporti, il soggetto che assume l'iniziativa della lite può a sua scelta convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa risiede (o, se persona giuridica, ha la sua sede) *ex artt. 18 - 19*, ovvero «del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio» (art. 20).

E da ciò appunto discenderebbe, secondo il giudice *a quo*, la vulnerazione del precetto costituzionale dell'art. 25, comma primo, da parte del citato art. 20 c.p.c. per essere — a quanto si assume — in questo caso «rimessa al mero arbitrio dell'attore la scelta del giudice competente per territorio».

2. — La questione così prospettata è destituita di fondamento.

Già con sentenza n. 119 del 1963, questa Corte ha avuto modo, sia pur incidentalmente, di affermare che «l'art. 20 c.p.c. ... fa parte di quel sistema di norme regolatrici della competenza nel processo civile le quali, preordinate, come sono, all'insorgere delle singole controversie, non contrastano col precetto costituzionale del giudice naturale». E questa conclusione va ora espressamente ribadita alla luce del consolidato indirizzo interpretativo dell'art. 25, comma primo, Cost.: per cui appunto il principio della precostituzione del giudice, ivi sancito, deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie (cfr. sent. 29/58; 22/59; 1/65; 508/89 *ex plurimis*); e comunque, in particolare, «nulla [esso] ha da vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata «da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio» (cfr. 251/1986).

Nè con tale giurisprudenza può dirsi che contrasti la decisione richiamata dal giudice *a quo*, n. 88 del 1962, che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 30 e 31 c.p.p.

Invero «l'alternativa fra più giudici», in quel caso ritenuta non conciliabile con l'art. 25 Cost., è quella risolubile in base unicamente a scelte «discrezionali» — specificamente inerenti alla «designazione» del giudice per il singolo processo — operate *a posteriori* con «provvedimento», autoritativo ed insindacabile, di organi dello stesso potere giudiziario. Alternativa — peraltro — che si riconduce, all'evidenza, ad ipotesi paradigmatica ben diversa da quella nella specie ricorrente (o da quelle analoghe prefigurate all'interno degli stessi artt. 18 e 19 c.p.p.), la cui risoluzione pur sempre avviene in base a meccanismi stabiliti *a priori* dall'organo legislativo (cfr. pure sent. 158/82).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0713

N. 270

Ordinanza 3-12 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Potere di ordinare al p.m. la riapertura delle indagini - Esclusione - Richiamo alla ordinanza n. 436/1991 della Corte - Integrale soddisfazione del *petitum* perseguito dal giudice *a quo* - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 414).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 414 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Bettoni Franco ed altro, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 414 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari di ordinare al pubblico ministero la riapertura delle indagini, per esercitare il potere di cui all'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, quale risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 445 del 1990, una volta decorsi i termini di cui agli artt. 405, 406 e 407 dello stesso codice;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. ordinanza n. 436 del 1991) che «una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 del codice di procedura penale non ha più modo di operare, risultando tale disciplina in funzione dell'attività di indagine compiuta d'iniziativa dal pubblico ministero, assoggettata al controllo del giudice quanto all'osservanza dei termini stabiliti dalla legge o prorogati», sicché, sostituendosi «al rigoroso meccanismo legale che determina la durata delle indagini preliminari... una "flessibile" deliberazione giurisdizionale» in ordine al termine entro il quale compiere le ulteriori indagini che lo stesso giudice è chiamato ad indicare, «nessuna interferenza può stabilirsi tra la durata complessiva delle indagini svolte prima della richiesta di archiviazione e il "termine" fissato dal giudice»;

che, alla luce delle considerazioni svolte nella richiamata pronuncia di questa Corte, può dunque ritenersi integralmente soddisfatto il *petitum* perseguito dal giudice *a quo*;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 414 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 271

Ordinanza 3-12 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Pena - Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Concessione solo in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata - Ricomprensione, tra gli elementi da considerare, anche la condotta del condannato - Erroneo presupposto interpretativo da parte del giudice a quo - Manifesta infondatezza.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo, introdotto dall'art. 1, primo comma, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza relativo ad istanza di liberazione anticipata nei confronti di Giampaolo Giovanni, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che Giampaolo Giovanni veniva condannato dalla Corte di assise di Torino alle pene di 30 anni di reclusione e lire 1.200.000 di multa per i reati di concorso in omicidio aggravato, in sequestro di persona a scopo di estorsione, in associazione per delinquere e altro;

che la condanna diveniva irrevocabile il 30 novembre 1988;

che, mentre era detenuto nella Casa di reclusione di Fossombrone, il Giampaolo proponeva richiesta di riduzione di pena per liberazione anticipata commisurata al periodo detentivo sofferto dall'inizio di espiazione della pena fino alla data della decisione;

che, con ordinanza del 28 febbraio 1991, il Tribunale di sorveglianza di Ancona accoglieva la richiesta, pervenendo ad un simile giudizio sul presupposto dell'irrelevanza, ai fini del decidere, delle informazioni acquisite dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria — che aveva riferito in ordine all'attualità di collegamenti del Giampaolo con la criminalità organizzata — perché il beneficio concesso non poteva annoverarsi fra le misure alternative alla detenzione;

che avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona deducendo erronea applicazione, per un verso, dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5 (non convertito in legge e reiterato con i decreti-legge 13 marzo 1991, n. 76, e 13 maggio 1991, n. 152, quest'ultimo finalmente convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), per la mancata valutazione del parere del comitato, valutazione necessaria

perché il beneficio richiesto doveva essere ricondotto al *genus* delle misure alternative alla detenzione e, per un altro verso, dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni, laddove la valutazione espressa dal Tribunale si fondava esclusivamente sulla regolarità custodiale del condannato;

che con sentenza 26 giugno 1991 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso limitatamente al secondo motivo, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio e dichiarava inammissibile il primo motivo perché nel corso del giudizio di impugnazione era intervenuta la decadenza, per mancata conversione in legge, della norma di cui era stata dedotta l'erronea applicazione, non mancando, peraltro, di avvertire che, ove nelle more del giudizio di rinvio, i decreti-legge successivamente emanati fossero stati convertiti, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto tenere in debito conto il *novum ius*;

che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, preso atto del vincolo derivante dalla sentenza di annullamento, ha, con ordinanza del 24 ottobre 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4-*bis*, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata presentate dai condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, repressione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che tali istanze possano trovare accoglimento «solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva», previa richiesta da parte della magistratura di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che, nel caso di specie, gli elementi ostativi alla riduzione della pena per liberazione anticipata derivano dalle informazioni acquisite per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria le quali asseriscono, ma in maniera «apodittica», la presenza di collegamenti del Giampaolo con la cosca capeggiata dalla famiglia dei Nirta operante in San Luca, senza peraltro fornire elementi di «riscontro a fondamento dell'affermazione», notizie che, considerata la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, appaiono sufficienti «al fine di consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza», senza rendere necessari ulteriori più approfonditi accertamenti, «siccome sarebbe viceversa opportuno laddove la disciplina legislativa fosse analoga a quella prevista per i soggetti individuati nella seconda parte del primo comma dell'art. 4-*bis*» dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei quali le dette informazioni sono ostative della concessione del beneficio «solo se vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva»;

che l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione resterebbe compromessa dalla previsione di una presunzione qualificata di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, superabile soltanto attraverso la prova positiva dell'assenza dei collegamenti stessi, di assai difficile — se non impossibile — acquisizione, così da porre un «ostacolo alla fruizione di uno tra i più pregnanti strumenti di trattamento penitenziario» e da svilire la finalità rieducativa della sanzione penale in un momento strettamente connesso al perseguimento di tale finalità qual è quello dell'esecuzione e del trattamento;

che sarebbe anche violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento fra i soggetti di cui alla prima parte e quelli di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975: con riguardo agli uni, sussiste l'obbligo di acquisizione di elementi positivi atti a comprovare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva, conseguentemente privando la magistratura di sorveglianza di ogni potere, mentre con riguardo ai secondi la semplice mancanza di elementi di riscontro circa l'ipotesi di presenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata potrebbe, in presenza degli altri presupposti individuati dalla legge, consentire l'accoglimento delle istanze, disparità da ritenere irrazionale perché questi ultimi condannati potrebbero risultare responsabili di delitti di non minore efferatezza e disvalore sociale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;

che una prima ragione d'inammissibilità deriverebbe dall'ambiguità della statuizione con la quale, mentre, da un lato, si contesta la natura di misura alternativa alla detenzione della riduzione di pena per la liberazione anticipata, per un altro verso, si fa riferimento alla soluzione adottata dalla Corte di cassazione, peraltro non vincolante, neppure nel caso di specie, nei confronti del giudice *a quo*;

che un ulteriore motivo d'inammissibilità si sostanzierebbe nell'aver l'ordinanza di remissione ritenuto che l'applicazione della norma denunciata deriverebbe ineluttabilmente dall'informativa acquisita dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, «anche se ritenuta scarna e non significativa», un presupposto da considerare erroneo, potendo la decisione essere fondata *aliunde*, «anche in eventuale difficoltà, in casi-limite adeguatamente motivati, delle informazioni di polizia»;

che, sotto il profilo della non fondatezza, l'Avvocatura Generale dello Stato deduce che la previsione di due fasce di reato con una disciplina differenziata non lederebbe in alcun modo i parametri costituzionali invocati: non l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, sia per il carattere non vincolante delle informative, sia perché le informative stesse non avrebbero carattere «assorbente» rispetto alle valutazioni che devono essere tratte dall'esperienza intramuraria ai fini del riconoscimento dei presupposti sostanziali di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, ma rileverebbero esclusivamente ai fini dell'individuazione di un elemento impeditivo «esterno» all'istituto, i cui presupposti «primari» non risulterebbero «trasformati»; senza contare che l'accertato collegamento con la criminalità organizzata o eversiva deve rilevare ai fini della verifica della partecipazione all'opera di rieducazione, potendosi altrimenti consentire «anche un'anticipata liberazione del detenuto apparentemente “modello” ma in realtà ancora organicamente inserito nell'organizzazione criminosa»;

che, in ordine alla dedotta violazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura deduce che la meno rigida disciplina dettata per la seconda fascia di reati, non soltanto è ispirata ad un'incensurabile, perché non irragionevole, ottica di «gradualità», ma si giustifica anche in conseguenza della diversa natura dei reati di cui alla seconda parte dell'art. 4-*bis*, non necessariamente connaturata a fattispecie associative, prospettate solo in via eventuale;

Considerato che le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura Generale dello Stato devono essere entrambe disattese: la prima, per avere il giudice *a quo* operato una inequivoca scelta interpretativa affermando che «anche in relazione alle istanze intese all'ottenimento di riduzione di pena per liberazione anticipata, presentate per le fattispecie delittuose individuate dal primo comma dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod., sussiste l'obbligo della magistratura di sorveglianza di procedere all'acquisizione di informazioni sulla sussistenza di collegamenti attuali del richiedente con la criminalità organizzata o eversiva, ed alla conseguente valutazione delle istanze predette»; la seconda, perché non attiene alla rilevanza della questione, coinvolgendo, invece, l'interpretazione della norma denunciata e, quindi — come risulta confermato dal ripetuto richiamo al carattere non vincolante del parere nelle deduzioni anche in tema di non fondatezza — il merito della questione;

che, peraltro — a parte il rilievo che nel caso di specie sono stati indicati elementi in positivo circa il collegamento dell'interessato con la criminalità organizzata — il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, presupposto in base al quale l'informativa del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sarebbe da sola «sufficiente allo scopo di sostanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza intesa all'ottenimento di una riduzione di pena», senza «rendere necessari ulteriori, più approfonditi accertamenti circa l'effettiva sussistenza dei denunciati collegamenti», risulta smentito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, costante nella linea interpretativa in base alla quale la verifica quanto all'esistenza di elementi in grado di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva è di esclusiva ed inderogabile competenza della magistratura di sorveglianza, con la conseguente qualificazione dell'informativa come atto obbligatorio ma non vincolante, potendo il giudice, per un verso, trarre da altre fonti gli elementi di valutazione, e per un altro verso, dissentire, purché con appropriate proposizioni interpretative, dal parere del comitato;

che tale interpretazione è univocamente confermata dal disposto del secondo comma dello stesso art. 4-*bis*, in base al quale in ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni;

che, infine, fra gli elementi che la magistratura di sorveglianza ha il potere di acquisire *aliunde*, è da ricomprendere, ai fini indicati dalla norma denunciata, anche la condotta del condannato nel corso dell'espiazione della pena;

che, di conseguenza, risultando erroneo il presupposto interpretativo posto a base delle censure prospettate dal giudice *a quo*, la questione è da ritenere manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0715

N. 272

Ordinanza 3-12 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Guardie giurate - Violazioni disciplinari attinenti alla funzionalità del servizio e violazioni attinenti agli aspetti privatistici del rapporto di lavoro - Indistinzione - Provvedimento di revoca della nomina - Motivazione - Mancata previsione - Disomogeneità delle situazioni a raffronto quanto agli altri lavoratori subordinati - Motivazione necessaria solo per l'ulteriore verifica da parte del giudice amministrativo in sede di controllo di legittimità - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 26 settembre 1935, n. 1952, art. 4, convertito in legge 19 marzo 1936, n. 504; r.d.-l. 12 novembre 1936, n. 2144, art. 4, convertito in legge 3 aprile 1937, n. 526; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, ultimo comma, e 138).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate), conv. in legge 19 marzo 1936, n. 508, 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144 (Disciplina degli istituti di vigilanza privata), conv. in legge 3 aprile 1937, n. 526, 11, ultimo comma, e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 4 settembre 1991 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra Luigi Carpetta e Istituto di vigilanza privata «L'Aquila», iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 settembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 febbraio 1992) dal Pretore di Napoli - Sez. distaccata di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra Carpetta Luigi ed Istituto di Vigilanza privata «L'Aquila» (Reg. ord. n. 78 del 1992), è stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate), *recte* 4 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, conv. in legge 19 marzo 1936, n. 508; e 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, *recte* 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, conv. in legge 3 aprile 1937, n. 526, nella parte in cui non distinguono tra violazioni disciplinari attinenti alla funzionalità del servizio, e violazioni disciplinari relative agli aspetti privatistici del rapporto di lavoro, e non limitano solo alle prime la vigilanza ed i poteri disciplinari degli organi amministrativi (questore e prefetto), in riferimento all'art. 3 della Costituzione; nonché la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, t.u.l.p.s., nel loro combinato disposto, per la parte in cui, non prevedendo che il provvedimento di revoca della nomina a guardia giurata debba essere motivato in ordine agli elementi che hanno dato luogo alla valutazione del venir meno del requisito della buona condotta, impediscono il controllo sulla imparzialità e legalità dell'azione amministrativa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che in particolare il contrasto con l'art. 3 della Costituzione viene evidenziato «rispetto agli altri lavoratori subordinati, i quali possono giovare dell'ordinario regime garantistico stabilito per gli illeciti disciplinari»;

che è intervenuto in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Considerato che, con riguardo alla seconda questione sollevata, è privo di fondamento il presupposto tenuto presente dal giudice rimettente circa il non obbligo di motivazione del provvedimento di revoca, motivazione necessaria invece per consentire al giudice amministrativo la verifica della legittimità del provvedimento stesso (cfr. ad es. Cons. St. 30 marzo 1987 n. 186) - principio del resto riaffermato in generale dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

che, con riferimento alla prima questione, la Corte rileva la palese disomogeneità delle situazioni poste a confronto, giacché la categoria delle guardie giurate, diversamente da quella relativa agli altri lavoratori, è caratterizzata da indubbie connotazioni di carattere pubblicistico che impongono una peculiare disciplina in ordine alla verifica, da parte dell'autorità amministrativa, della sussistenza dei presupposti che consentono l'esercizio di tale attività lavorativa;

che va aggiunto altresì che il corretto uso del potere concesso all'autorità amministrativa è, comunque, soggetto al sindacato del giudice amministrativo avanti al quale il singolo può ricorrere per la tutela delle proprie ragioni;

che, pertanto, le susposte questioni si appalesano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate), conv. in legge 19 marzo 1936, n. 508, 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144 (Disciplina degli istituti di vigilanza privata), conv. in legge 3 aprile 1937, n. 526, 11, ultimo comma, e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 273

*Ordinanza 3-12 giugno 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Personale degli enti locali - Diploma di infermiere professionale - Riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del corso legale di studi - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 26/1992) - Manifesta inammissibilità.****(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69; legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).****(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Loredana Marchetti ed I.N.A.D.E.L. iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino:

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 il Pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Loredana Marchetti e I.N.A.D.E.L. (Reg. ord. n. 89/92), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non consentono che sia riscattabile anche ai fini dell'indennità premio di servizio il periodo relativo al corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale:

Considerato che con sentenza n. 26 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio (restando ininfluente l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0717

N. 274

Ordinanza 3-12 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Diritto alla reversibilità - Condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, artt. 40, terzo comma, e 51, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 40, terzo comma, e 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati, vedova Messina, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 1991 la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati ved. Messina (Reg. Ord. n. 97/1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nonché degli artt. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione di reversibilità alla condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno;

Considerato che l'ordinanza non è adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza non risultando se il caso concerna una pretesa di pensione di reversibilità *ex art. 44, terzo comma* (norma peraltro di cui è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 450 del 1991), ovvero *ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40, terzo comma* (norma anch'essa investita d'illegittimità costituzionale), e *51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;*

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) nonché degli artt. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0718

N. 275

Ordinanza 3-12 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e persone pericolose in genere - Procedimento per l'applicazione - Equiparazione - Questione di mera natura procedimentale di nessuna interferenza con la disciplina sostanziale in materia di misure di prevenzione - Giustificazione del modulo procedimentale - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Tribunale di Lucca nel procedimento per misure di prevenzione nei confronti di Del Vecchio Giuseppe, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 22 novembre 1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui, richiamando le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, rende applicabile anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la regola procedurale dettata dall'art. 2, primo comma, della richiamata legge n. 575 del 1965:

che a tal proposito il giudice *a quo* pone in risalto la circostanza che, in virtù del rinvio formale operato dall'art. 19 della legge n. 152 del 1975 alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, quest'ultimo complesso normativo si estende nella sua interezza alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge n. 1423 del 1956, anche se non indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sicché tra le disposizioni applicabili deve ritenersi compresa anche la norma procedurale stabilita dall'art. 2 della legge n. 575 del 1965, come sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in base al quale «le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso»;

che tale previsione, quindi, consente di omettere il particolare procedimento previsto dagli artt. 3 e 4 della legge n. 1423 del 1956, e la cui osservanza permette, secondo il giudice *a quo*, di impedire il generarsi di «fattispecie apodittiche di presunta pericolosità, contrastanti con l'intero impianto costituzionale dei diritti di libertà»; sicché, mentre con riferimento alle ipotesi disciplinate dalla cosiddetta normativa «antimafia» può ritenersi «priva di giustificazione la previsione di condizionamenti all'esercizio del potere di proposta», dal momento che è la legge e la stessa collettività sociale a presumere la pericolosità degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l'estensione della disciplina ad ipotesi che non rispondono a quei requisiti finisce per determinare, secondo il remittente, una «violazione palese del principio di uguaglianza formale», dovendo essere preclusa la possibilità di «parificare tra loro situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse, in specie allorchando è il legislatore stesso a stabilire la specificità delle situazioni medesime»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la norma oggetto di impugnativa viene sottoposta all'esame di questa Corte con esclusivo riferimento ad un aspetto di carattere procedimentale che non presenta interferenza alcuna né con la disciplina sostanziale che regola le misure di prevenzione, né con il potere-dovere del giudice di valutare in concreto i presupposti per la relativa applicazione, né con le garanzie che assistono il prevenendo nel corso della fase giurisdizionale del procedimento;

che così circoscritto il tema devoluto, la doglianza finisce per incentrarsi sull'organo titolare del potere di proposta e sugli adempimenti che condizionano l'esercizio di un siffatto potere, al riguardo dei quali il remittente pretende di assumere come modello generale, valido quale termine di comparazione, la disciplina che regola la proposta del questore;

che, al contrario, avendo il legislatore ritenuto, secondo una scelta discrezionale ma non per questo illegittima, di affidare al pubblico ministero un generale potere di proposta e, quindi, la titolarità di una «azione di prevenzione», ragionevolmente ha svincolato l'organo da presupposti procedimentali che tradizionalmente rinvergono la loro ragion d'essere nelle funzioni esclusivamente amministrative che il questore è chiamato a svolgere;

che, di conseguenza, viene a difettare nella specie la dedotta violazione del principio di eguaglianza, proprio perché le diverse caratteristiche degli organi proponenti giustificano in sé il differente modulo procedimentale, senza che a tal fine rilevino parametri di pericolosità più o meno «presunta» che solo il giudice è chiamato ad apprezzare in sede di delibazione della proposta;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0719

N. 276

Ordinanza 3-12 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato detenuto agli arresti domiciliari - Richiesta di giudizio abbreviato - Mezzo di notifica al p.m. - Mancata previsione - Richiamo alla ordinanza n. 59/1992 - Sussistenza di adeguate garanzie rappresentate dalla attività degli ufficiali di polizia giudiziaria e da quella del difensore - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 458, primo comma).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Celletti Claudio, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede i mezzi con i quali l'imputato detenuto agli arresti domiciliari possa provvedere alla notificazione al pubblico ministero della propria richiesta di giudizio abbreviato;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, a norma dell'art. 123, secondo comma, del codice di procedura penale, le richieste formulate dall'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare e ricevute da un ufficiale di polizia giudiziaria sono produttive di effetti «come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria», espressione, quest'ultima, che il legislatore del codice di rito univocamente e costantemente adotta nelle ipotesi in cui intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al pubblico ministero;

che, di conseguenza, e come già posto in risalto da questa Corte in analoga fattispecie (v. ordinanza n. 59 del 1992), la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato agli arresti domiciliari formuli a norma dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice *traditio* ad un ufficiale di polizia giudiziaria, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato «indirizzato» al pubblico ministero, quale autorità destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalità previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

che, d'altra parte, emerge dalla stessa ordinanza di rimessione che la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato è stata nella specie depositata in cancelleria «dal suo difensore», sicché questi ben avrebbe potuto soddisfare l'onere della notificazione imposto dalla norma oggetto di impugnativa, attraverso la semplice consegna di copia nella segreteria del pubblico ministero, contestualmente certificata dal pubblico ufficiale addetto, a norma dell'art. 153, primo comma, del codice di procedura penale;

che alla stregua delle accennate considerazioni emerge, dunque, che il sistema delineato dal complesso delle richiamate disposizioni non può certo ritenersi tale da rendere «impossibile all'imputato detenuto agli arresti domiciliari l'esercizio efficace della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato»;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 277

*Ordinanza 3-12 giugno 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pena - Statuizione di un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria - Medesima questione già decisa dalla Corte (ordinanza n. 152/1992) come manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103).****(Cost., artt. 2, 3, 24 e 27).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bullitta Marinella, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 9 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 152 del 1992;

e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI*Il redattore:* VASSALLI*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 49

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 giugno 1992
(della regione autonoma Valle d'Aosta)*

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conv. in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio assenso.

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 117).

Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz, autorizzato con delibera della giunta regionale del 22 maggio 1992, n. 5016, rappresentato e difeso (in virtù di procura autenticata dal notaio Bastrenta di Aosta del 26 maggio 1992, rep. 14.274) dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, nonché presso l'avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, parte prima, n. 101, del 2 maggio 1992), recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti».

PREMESSO IN FATTO

Lo statuto di autonomia speciale della regione Valle d'Aosta (legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4) attribuisce all'art. 2, primo comma, lett. *g*), la potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, nonché di piani regolatori per zone di particolare importanza urbanistica. Inoltre, l'art. 4 del medesimo statuto dispone che la regione ha competenza amministrativa su tutte le materie su cui essa ha competenza legislativa, e dunque, anche, evidentemente, in ordine all'urbanistica ed all'approvazione dei piani regolatori.

Su tali competenze è venuto ad illegittimamente incidere l'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, il quale ha disposto, sotto la rubrica «Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici», senza prendere in alcuna considerazione la posizione della regione ricorrente, e senza dunque prevedere un'eccezione rispetto ad essa, che «Il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio, e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento adottato, con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale».

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 del d.-l. n. 702/1978, anch'essa inserita in un ambito di previsioni del tutto eterogenee (il d.-l. n. 702/1978 rec: «Disposizioni in materia di finanza locale»), indicava in centottanta giorni il termine massimo da fissarsi con propri atti normativi delle stesse regioni per l'approvazione degli strumenti urbanistici, in base al primo comma del medesimo art. 9, lett. *b*) (il terzo comma dell'art. 9 in questione precisa al terzo comma che «Il termine massimo di cui al precedente comma, lett. *b*), non può essere superiore a centottanta giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione».

IN DIRITTO

1. L'art. 3 del d.-l. statale 30 aprile 1992, n. 274, non si limita ad introdurre modifiche marginali all'art. 9 del d.-l. n. 702/1978, ma ne altera profondamente le linee fondamentali. Infatti, come si è avuto modo di esporre nella narrativa in fatto, la decorrenza del termine importo dalla ricordata normativa statale, da meramente ordinatoria, diviene perentoria e, per di più, viene arbitrariamente introdotta *ex novo* un'ipotesi di silenzio-assenso. Ciò comporta,

evidentemente, anche una considerevole compressione della sfera di autonomia della regione nell'esercizio delle proprie potestà amministrative, dato che fa di un semplice fatto giuridico quale l'inattività (v. al riguardo Virga, Diritto amministrativo, II, Milano, 1992, 47), un elemento idoneo a sostituire con piena efficacia l'esercizio del potere discrezionale della regione.

Occorre osservare che, se anche per quanto concerne gli atti di diritto pubblico, è riconoscibile una distinzione fra termini perentori e termini ordinatori, questa distinzione va per tali atti ricostruita in ordine agli effetti che l'inutile decorso del tempo venga o meno a produrre: un termine è da considerare perentorio allorché il suo inutile decorso «determina la decadenza del diritto o potere che si sarebbe dovuto esercitare prima», mentre è da considerare ordinario allorché il diritto o potere non si perde. (v. per tutti Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1975, 252).

L'art. 9 del d.l. n. 702/1978 opportunamente non prevedeva alcuna decadenza delle regioni rispetto alle competenze in materia urbanistica (lasciando alle singole leggi regionali il compito di determinare gli eventuali effetti dell'inutile decorso del termine), perché una previsione di tal fatta avrebbe appunto comportato l'illegittima compressione della sfera di autonomia regionale.

Il medesimo limite non è stato invece avvertito dal legislatore allorché ha emanato il decreto che si impugna con il presente ricorso: infatti, il decreto impugnato non soltanto ha ritenuto di poter affermare la perentorietà del termine in questione, ma ha persino attribuito al suo inutile decorso l'efficacia di tacita approvazione.

Come è noto, di regola, al silenzio della p.a. non possono essere attribuite valenze particolari: soltanto una legge può attribuirgli, per ipotesi specifiche, il significato di un atto concludente, come l'approvazione od il rifiuto (cfr. per tutti Virga, Diritto amministrativo, II, cit., 47).

Corollario logico necessario del principio dianzi ricordato è che in una materia specifica in cui sussista la competenza primaria della regione, quale è l'urbanistica per la Valle d'Aosta, soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio-tipizzato. La norma statale impugnata usurpa evidentemente tale potere regionale, perché, come si è visto, introduce appunto un'ipotesi di silenzio-assenso.

2. — È da aggiungere per mero scrupolo di difesa che, rispetto alla norma impugnata, stante il suo contenuto specifico, non può essere utilmente invocato alcuno dei limiti, tassativamente indicati, che lo statuto di autonomia speciale, all'art. 2, pone alla attribuzioni normative primarie della Valle.

Tali limiti, come è noto, risiedono nella necessità di armonia della norma regionale con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'ordinamento dello Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Può incidentalmente aggiungersi che ben difficilmente potrebbe immaginarsi, tenuto conto anche della forma di decreto-legge con la quale essa viene ad essere introdotta nel corpus normativo, che la norma impugnata possa essere ritenuta manifestazione di alcuno dei testé richiamati limiti della potestà normativa regionale.

Si può ancora aggiungere che alla regione Valle d'Aosta, in quanto regione ad autonomia speciale, non è applicabile nemmeno il più ampio limite dei «principi fondamentali delle leggi dello Stato», previsto per le regioni a statuto ordinario dall'art. 117 della Costituzione (per tale inapplicabilità, v. Martines, Diritto costituzionale, Milano, 1986, 796; Corte costituzionale, 3 marzo 1982, n. 50; Corte costituzionale, 26 luglio 1979, n. 86); comunque, per forma e contenuto, può in ogni caso escludersi altresì che la norma impugnata contenga un principio fondamentale di tal fatta.

Deve infine puntualizzarsi che l'eventuale esclusione dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata, sull'assunto della sua inapplicabilità alla regione Valle d'Aosta, postula comunque l'attività interpretativa di codesta ecc.ma Corte.

Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del d.l. 30 aprile 1992, n. 274 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, parte prima, n. 101, del 2 maggio 1992), recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti», per violazione dello statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 2 e 4.

Roma, addì 27 maggio 1992

Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

N. 50

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 giugno 1992
(della regione Lombardia)*

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conv. in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della protezione civile della facoltà di stipulare direttamente convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di ricerca) per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio assenso.

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, artt. 3 e 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 117).

Ricorso per illegittimità costituzionale proposto dalla regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, dott. ing. Giuseppe Giovenzana, a ciò autorizzato con delibera della giunta regionale, n. 22774 del 19 maggio 1992, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, degli avvocati Maurizio Steccanella, del foro di Milano, e Giovanni C. Sciacca, del foro di Roma, presso il quale ultimo, in Roma, via G.B. Vico, n. 29, è eletto il domicilio, contro e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, sedente in Roma, palazzo Chigi, piazza Colonna, e legalmente domiciliata presso la Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, per declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 101, del 2 maggio 1992, recante «differimento dei termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti».

FATTO

1. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 2 maggio 1992, è stato pubblicato il decreto-legge in epigrafe, il quale — come d'altra parte attesta la genericità del titolo che lo contraddistingue — contiene, in quarantuno articoli (l'ultimo dei quali relativo alla retroattività di talune sue parti), una congerie di disposizioni, tra le più disparate e con riferimento alle materie più diverse fra loro: dalla durata massima della occupazione di urgenza nelle procedure di espropriazione per causa di p.u., agli interventi per la torre di Pisa, alla assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari, alle provvidenze per le maestranze del cantiere Enel di Gioia Tauro, alle funzioni dirigenziali presso l'A.N.A.S., e via dicendo...

2. — Tra le tante norme inserite in quel decreto-legge, vi è l'art. 3, il quale reca il titolo «Termine per la approvazione di strumenti urbanistici», e recita testualmente: «Il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale».

3. — Il termine reso, in tal modo, «perentorio», e alla scadenza del quale il decreto-legge qui impugnato ha inteso ricollegare il relevantissimo e del tutto innovativo effetto di approvazione tacita di strumenti urbanistici generali [il richiamo alla lett. b) dell'art. 9 del d.-l. del 1978 ed al secondo comma di esso, nonché l'ulteriore richiamo all'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale, non possono lasciare alcun dubbio su questo ultimo punto!], è — in realtà — un termine che le richiamate disposizioni (decreto-legge e legge di conversione) del 1978 e del 1979 ponevano, a livello di «principio», come criterio per ottemperare al contestuale obbligo delle regioni, di legiferare in tal senso in materia (urbanistica) indiscutibilmente e interamente trasferita allo loro competenza legislativa *ex art. 117 della Costituzione*.

4. — Infatti, il testo del d.-l. n. 702/1978, convertito con modificazioni nella legge n. 3/1979, così si esprimeva:

(comma) 1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni, qualora non abbiano già provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e la

approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti principi:

a) ... (*Omissis*)...;

b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;

c) ... (*Omissis*)...;

(comma) 2. Il termine massimo di cui al precedente comma, lett. b), non può essere superiore a centottanta giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici ... ecc...

5. — In altre parole, per il combinato disposto dell'art. 9 del d.-l. n. 702/1978, convertito in legge n. 3/1979, e dell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, oggetto del presente ricorso, gli strumenti urbanistici generali si riterranno tacitamente approvati dalla regione, decorsi centottanta giorni dall'avvenuto esame — da parte del consiglio comunale — delle osservazioni, *rectius*: decorsi centottanta giorni dalla data di invio alla regione (per la approvazione) della delibera del consiglio comunale che abbia preso in esame le osservazioni presentate con riferimento ad uno strumento urbanistico generale precedentemente adottato.

6. — Si determina, in tal modo, una serie di effetti giuridici di estrema rilevanza ed aventi la portata di sovvertire in radice il sistema della pianificazione urbanistica e territoriale.

Infatti:

a) un termine, suo tempo posto come «principio» per la emananda legislazione delle regioni in materia di indiscussa loro competenza primaria, diventa, viceversa, un termine imposto direttamente da un atto legislativo dello Stato, per il compimento e la emanazione di un determinato e specifico provvedimento amministrativo regionale (approvazione dei pp.rr.gg.) che quella emananda legislazione avrebbe dovuto, invece, regolarmente — come è ovvio e come è istituzionalmente innegabile — essa stessa;

b) risulta introdotto nello ordinamento l'istituto della approvazione tacita degli strumenti urbanistici generali, vale a dire il silenzio-assenso sulla formazione dei piani regolatori generali, ben noto essendo che la approvazione regionale di questi ultimi (che ora si vuole ammettere in forma «tacita») è — in realtà — una «co-formulazione» dell'atto pianificatorio, in relazione alla quale si è sempre parlato di atti caratterizzanti da procedimento di «formazione successiva (adozione-approvazione regionale)».

7. — La disposizione oggetto del presente ricorso si appalesa, in tal modo, costituzionalmente illegittima, per gravissima violazione dell'art. 117 della Costituzione, risolvendosi nella autentica espropriazione della funzione — tipicamente regionale — di sottoporre ad approvazione i pp.rr.gg. adottati dai comuni, e nella conseguente vanificazione potenziale del contenuto della funzione di pianificazione di più vasta area (sovracomunale, territoriale, regionale), la quale, come è evidente, sarà condizionata, nel suo concreto esercizio, da già avvenute pianificazioni comunali che la regione — in realtà — non ha approvato ...

Il caso, pur collocandosi all'interno di un'insistente ed inquietante tendenza del legislatore statale alla «riappropriazione» di funzioni trasferite alle regioni e a queste ultime spettanti per dettato della Carta costituzionale, appare talmente macroscopico da potersi definire — sino ad oggi — senza precedenti ...

8. — Il d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, poi all'art. 10, secondo comma, ultima parte, attribuisce direttamente ad un organo dello Stato (Ministero per il coordinamento della protezione civile) la potestà di «stipulare apposite convenzioni con istituti, gruppi», (anche privati, quindi!) «ed enti di ricerca»... per il «perseguimento» (in genere!) «di specifiche finalità di protezione civile».

DIRITTO

I. — In ordine alla prima delle disposizioni del decreto-legge qui impugnate (art. 3), si deduce e si rileva quanto segue.

La prima legge urbanistica generale apparsa nell'ordinamento italiano — 17 agosto 1942, n. 1150 — introducendo con carattere di generalità l'istituto del piano regolatore generale di livello comunale (in precedenza vi erano stati taluni esempi di strumenti urbanistico-edilizi di grandi città, adottati ed approvati con leggi speciali *ad hoc*, quale quello per il risanamento della città di Napoli, ecc), prevedeva, all'art. 10, che ciascuna p.r.g., una volta adottato, pubblicato e sottoposto alle eventuali «osservazioni», fosse approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei ll.pp.

Tale funzione di approvazione è stata quindi, trasferita alle regioni, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione (che include la urbanistica nelle materie di piena competenza regionale), con l'art. 1, lett. d), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 («l'approvazione dei piani regolatori generali»).

Successivamente, l'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha avuto cura di specificare che nelle funzioni in materia urbanistica rientrano «tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo ...», laddove, il susseguente art. 81 non opera alcuna riserva a favore dello Stato in materia di vigilanza, controllo e approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni.

Sebbene trattasi di nozioni di comune conoscenza, non guasta rammentare che l'attribuzione-operata dal legislatore «accentratore» e «statalista» del 1942 — di un generale potere di «vigilanza sulla attività urbanistica» (secondo comma dell'art. 1 della legge n. 1150/1942), la cui estrinsecazione più palese e più incisiva consisteva, proprio, nella potestà di approvazione dei piani regolatori generali ex art. 10 della medesima legge e rispondeva alla dichiarata esigenza di «assicurare... il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e frenare la tendenza all'urbanesimo...». Poteva trattarsi di finalità socio-politiche del regime dell'epoca, ma sta di fatto che nel momento storico nel quale, viceversa, in attuazione della Costituzione della Repubblica, la funzione urbanistica venne — con il d.P.R. n. 8/1972 già citato — trasferita alle regioni, d'extra ecc.ma Corte costituzionale, on sua sentenza n. 141 dello stesso anno (1972), ebbe cura di precisare che trattavasi di funzione avente ad oggetto «l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati», laddove la già citata norma — per così dire «confermativa» del trasferimento già operato nel 1972 — di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 616/1977 dava, della funzione trasferita, una definizione amplissima, riassunta nel concetto di «disciplina dell'uso del territorio» e articolata in poteri regionali «conoscitivi, normativi e gestionali» delle attività che innovano e modificano — appunto — l'utilizzo (uso) del «suolo».

Il coronamento di siffatta evoluzione sistematico-interpretativa è dato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla «edificabilità dei suoli», la quale ha praticamente reso obbligatoria la predisposizione di uno strumento urbanistico generale da parte di tutti i comuni della Repubblica.

Quale — allora — la *ratio* di un sistema che, sia prima che dopo la regionalizzazione della funzione in argomento, vi pone al centro un potere di approvazione degli strumenti urbanistici, la redazione-adozione dei quali resta pur sempre funzione squisitamente ed essenzialmente comunale?

La risposta non è difficile.

Allo Stato (nella vigenza del regime statalista ed accentratore) e, poi — dopo la modifica dell'assetto istituzionale della Repubblica — alle regioni compete, infatti, una funzione di pianificazione di vasta area, già individuata nei «piani territoriali di coordinamento», previsti dall'art. 5 della legge n. 1150/1942 (anche se, in concreto, rimasti lettera morta in quella fase storica), allo scopo di «orientare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio...».

Tale funzione (pianificazione di vasta area) risulta semmai ...rinvigorita dopo l'avvento dello ordinamento regionale, in occasione del quale la pianificazione «territoriale di coordinamento» di livello sovracomunale è stata anch'essa pacificamente trasferita con il d.P.R. n. 8/1972 e ridisegnata in chiave «estensiva» dall'art. 80 del d.P.R. n. 616/1977, sempre facendone titolare la regione (non ve ne è traccia, infatti, nell'art. 81 del citato d.P.R. n. 616/1977, sulle «riserve» statali, che si occupa solo della realizzazione delle opere pubbliche).

Da ultimo, la legge 8 giugno 1990, n. 142, allorché attribuisce alla provincia (art. 15, secondo comma) una «nuova» potestà di redigere ed adottare essa stessa piani territoriali di coordinamento, demanda — tuttavia — alla regione (terzo e quarto comma) il potere di «approvare» anche quei piani di più vasta area (provinciali) per assicurare la «conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale», senza far venir meno, comunque, il potere della regione di formulare un proprio «piano territoriale di coordinamento».

Questo ultimo istituto appare «recuperato» nelle singole leggi urbanistiche regionali, e ricorrente regione Lombardia vi dedica gli artt. da 4 a 7 della propria legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, assegnando ad esso il ruolo di stabilire norme, criteri e parametri per la pianificazione di livello comunale [art. 4, lett. *f*]), nonché quello — fondamentale — di inserirvi previsioni «prevalenti» sulla pianificazione urbanistica comunale [art. 4, lett. *h*]), nonché «immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati» (il che dubitavasi, in dottrina, che fosse possibile nella vigenza del... disapplicato art. 5 della legge urbanistica generale del 1942).

Per poter esercitare queste complesse funzioni di coordinamento della pianificazione urbanistica e di pianificazione urbanistica «diretta» di vasta area, dunque, la «approvazione» dei p.r.g. comunali diventa momento essenziale e insopprimibile, che si identifica nella possibilità di operare scelte — anche a livello di pianificazione comunale — che non contraddicano né al detto coordinamento territoriale, né all'esercizio della pianificazione regionale diretta di vasta area.

Si tratta, infatti, di una autentica «approvazione nel merito» (e non di mero esercizio della vigilanza e del controllo), comprensiva della facoltà di accogliere-restringere «osservazioni» fatte allo strumento nei confronti del comune e da quest'ultimo accolte, respinte, o non esaminate, e comprensiva altresì della facoltà di apportare modificazioni *ex officio* allo strumento comunale.

Ciò ha portato — da sempre — la dottrina e la giurisprudenza a riconoscere che, in definitiva, il p.r.g. comunale è atto «a formazione successiva» ed è atto «complessivo» (se pure si parli di complessità «diseguale»).

Orbene, la introduzione di una approvazione tacita, cioè di una approvazione per silenzio-assenso (silenzio-approvazione), quale quella operata con l'art. 3 del d.-l. n. 274/1992, quale effetto «automatico» della «scadenza» di un termine che le sole leggi regionali avrebbero dovuto prevedere e che, viceversa, il legislatore statale (in sede di decretazione governativa di urgenza) ha inteso definire direttamente come «perentorio», si risolve nella effettiva espropriazione della funzione regionale di «governo» (nel senso di coordinamento) dell'uso del territorio, dal momento che p.r.g. approvati per «silenzio» a seguito della scadenza di un termine che potrebbe essere reso oggettivamente non osservabile (si pensi solo alla occasionale contemporaneità di molteplici p.r.g. adottati da vari comuni, anche capoluogo), renderebbero lo sviluppo urbanistico dei comuni della regione una ... «pelle di leopardo» urbanisticamente «casual» (duplicazioni di insediamenti, concomitanze incompatibili, compromissioni ambientali, lacerazione del sistema trasportistico e della mobilità, ecc., ecc.), rispetto alla quale cesserebbe di aver senso e significato ogni... velleitario proposito di esercitare funzioni di coordinamento territoriale di vasta area, e che si traduce, dunque, nella autentica «soppressione» della funzione urbanistica regionale che in ciò principalmente (se non esclusivamente) consiste.

La approvazione dei p.r.g. risulterebbe «declassata» a mera funzione di «controllo eventuale»...

Ciò costituisce indubbia violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto «svuota» di fatto di qualunque rilevante contenuto la materia «urbanistica», quale materia di competenza regionale, e costituisce altresì indiretta violazione di legge dichiarata di «principi fondamentali», emendabile solo «espressamente», quale la legge n. 142/1990, con riferimento agli artt. 1, terzo comma, e 15, terzo e quarto comma.

D'altra parte, se pure è costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte che non compete alle regioni ricorrenti dedurre, in chiave di illegittimità costituzionale, eventuali violazioni dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, con riferimento ai limiti del potere di decretazione di urgenza, non si può non rilevare, se si vuole come notazione *ad colorandum*, che — nella fattispecie — la detta gravissima manomissione del contenuto della funzione spettante alle ragioni è operata con un decreto-legge che interviene «per straordinaria necessità ed urgenza»(?) dopo... dodici anni e mezzo dalla «scadenza» di quel «termine» che era stato assegnato alle regioni per legiferare esse stesse!

Ciò che, viceversa, costituisce autentico problema di rilevanza giuridico-costituzionale, del quale si investe la Corte ecc.ma, è quello di verificare se possasi, in via generale, modificare con decreto-legge i «principi» posti, con legge c.d. «quadro», per la legislazione regionale attuativa.

Infatti, quel termine di centottanta giorni per la approvazione degli strumenti urbanistici generali era stato espressamente dichiarato, dall'art. 9 del d.-l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, un «principio», al quale avrebbe dovuto attendersi la emananda legislazione regionale, e davvero non sembra, in punto di legittimità costituzionale, che possasi — da parte dello Stato — modificare i «principi» che esso stesso ha dettato a quel fine, con proprio «decreto-legge» recante disposizioni puntuali determinative di effetti nuovi e diversi (la approvazione-tacita degli strumenti).

Infine, deve essere opportunamente dedotto e rilevato che la regione Lombardia, ricorrente in questa sede, ebbe ad emanare propria legge 12 marzo 1984, n. 14, intitolata «Norme per la approvazione degli strumenti urbanistici attuativi», recante — dopo la entrata in vigore della legge statale 8 gennaio 1979, n. 3 (di conversione del d.-l. n. 702/1978) — la disciplina delle modalità e dei termini temporali di approvazione di taluni strumenti urbanistici attuativi.

Orbene, quella legge regionale, non faceva alcuna menzione di «termini» per la approvazione degli strumenti generali, ma il Governo della Repubblica nulla ebbe ad eccepire od osservare, e non «rinviò», né impugnò quella legge regionale che pure, non recepiva il «principio» posto nel 1978-79, per cui non trova alcuna logica giustificazione (canone della ragionevolezza previsionale) la attuale decretazione di urgenza disposta nei termini che costituiscono l'oggetto del presente ricorso.

II. — Il d.-l. n. 274/1992 inoltre, contiene all'art. 10, secondo comma, ultima parte, la previsione di una facoltà del Ministro C.P.C di stipulare direttamente convenzioni con i soggetti di ogni specie (istituti, gruppi ed enti di ricerca), evidentemente anche privati, «per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile».

Nonostante la genericità della dizione, la norma lascia comprendere che si tratterebbe di «supporti consulenziali, informativi e conoscitivi» dei quali lo Stato intende avvalersi per — poi — attuare iniziative od operare interventi in materia di protezione civile, ovvero ai quali demandare interventi ed iniziative che esso non ritiene di eseguire direttamente.

Orbene, per siffatte finalità, la legge 8 dicembre 1970, n. 996, già provvede, al suo art. 7, secondo, terzo e quinto comma, la istituzione di comitati regionali, ciascuno presieduto dal presidente della giunta regionale, ai quali è affidato, tra l'altro, il coordinamento degli interventi non di competenza dello Stato, nell'ambito della protezione civile.

A sua volta, l'art. 53 del d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, oltre a richiamare quei comitati regionali e le loro funzioni, si riallaccia alle funzioni trasferite o delegate alle regioni dai dd.PP.RR nn. 8/1972 e 616/1977.

Non è chi non veda che il libero affidamento, da parte del Ministro C.P.C., mediante semplici atti di convenzione dei quali non si precisano né limiti, né contenuti, di funzioni «concorrenti» o suscettibili di interferenza, ad organismi esterni ed anche privati, è ipotesi che vulnera, ovvero condiziona o vanifica l'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni, laddove, quando trattasi di funzioni delegate, viene in gioco la nozione di «deleghe organiche», vale a dire strettamente connesse alle funzioni trasferite, che, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte (sentenza 11-19 maggio 1989, n. 559, presidente Saja, rel. Baldassarre), sono anch'esse oggetto di tutela costituzionalmente rilevante allorché lo Stato pretenda di concluderne l'esercizio o di comprometterne la effettività.

Per tutti questi motivi, la regione Lombardia, come sopra impersonata, rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che codesta Corte costituzionale ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117 della Costituzione e altresì per violazione di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, oltre che per palese irragionevolezza previsionale, l'art. 3, nonché l'art. 10 secondo comma, ultima parte, del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1992, con ogni conseguente statuizione;

Si deposita copia della deliberazione della giunta regionale della Lombardia, concernente la proposizione del ricorso, nonché del decreto-legge oggetto della impugnazione, sebbene trattasi di atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Milano-Roma addì, 21 maggio 1992

Avv. Maurizio STECCANELLA - Avv. Giovanni C. SCIACCA

92C0684

N. 51

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 giugno 1992
(della regione Emilia-Romagna)*

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conv. in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio assenso.

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).

(Cost., artt. 3, 117 e 118).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2012 del 12 maggio 1992, rappresentata e difesa, come da mandato a margine, dall'avv. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 2 maggio 1992, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti», in quanto tale disposizione, stabilendo che «il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale», rende meramente eventuale l'esercizio della funzione amministrativa regionale, in illegittima violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in collegamento con l'art. 97, primo comma, e sotto diverso profilo, con l'art. 9, secondo comma, della stessa.

FATTO

L'art. 9 del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702 (nel testo risultante dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3) ha stabilito che il termine massimo entro il quale le regioni provvedono ad approvare i piani regolatori generali dei comuni «non può essere superiore a centottanta giorni».

Prima di tale disposizione, per l'approvazione degli stessi piani regolatori la competente autorità disponeva di un anno: termine che a sua volta era stato introdotto (quale ultimo comma dell'art. 8 della legge urbanistica), quando ancora competente all'approvazione era il Ministero dei lavori pubblici, dalla legge «ponte» 6 agosto 1967, n. 765.

Sia il termine di centottanta giorni che il precedente di un anno erano pacificamente considerati di carattere ordinario: né d'altronde avrebbe potuto essere altrimenti, dato che in mancanza dell'approvazione regionale il procedimento di formazione del piano sarebbe comunque stato monco, mancandone l'atto costitutivo. Come ben noto, infatti, era ed è pacifico che l'approvazione regionale non ha natura di atto di controllo, e non fa parte della fase di integrazione dell'efficacia, ma realizza (insieme con l'atto comunale di adozione) la fase costitutiva del provvedimento. Più precisamente, secondo la consolidata ricostruzione giurisprudenziale e dottrinale, i due atti compongono un atto complesso, nel quale anzi si può affermare che l'atto regionale ha il ruolo preminente, essendo stato attribuito all'autorità approvante il potere di introdurre determinate modifiche (tra l'altro, le modifiche indispensabili per assicurare la protezione di determinate categorie di interessi pubblici, fra cui quelli relativi alla tutela dell'ambiente: cfr. Cons. St., IV, 22 ottobre 1974, n. 668).

L'art. 3 del d.-l. n. 274/1992, qui contestato, innova la natura del termine posto dalla disciplina sopra esposta, espressamente qualificandolo come «perentorio». Ma, come detto, l'affermazione della perentorietà del termine sarebbe per sé priva di senso, dato che — in mancanza dell'atto costitutivo — il procedimento rimarrebbe indefinitamente sospeso o interrotto.

In realtà il centro focale della disposizione qui impugnata sta nella circostanza che essa collega al decorso del termine la «tacita approvazione» dello strumento urbanistico adottato.

Ma tale disposizione, che rende in realtà puramente eventuale l'esercizio della funzione amministrativa regionale, è lesiva per la ricorrente regione e costituzionalmente illegittima per le seguenti ragioni.

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale della sostituzione della effettiva volontà regionale con il meccanismo della tacita approvazione.

Come detto in narrativa, la sostanza dell'intervento legislativo statale consiste nell'aver previsto un meccanismo di «tacita approvazione» della regione del piano regolatore generale adottato dal comune.

È evidente che questo meccanismo, per la sua stessa natura, rende meramente eventuale l'esercizio della funzione amministrativa di cui la regione è titolare: infatti, essa sarà esercitata solo se la regione provvede entro il termine indicato, mentre nel caso opposto si realizza una mera finzione giuridica.

Ciò appare costituzionalmente illegittimo sotto due diversi profili. In primo luogo, non risulta conforme alla garanzia costituzionale della funzione amministrativa regionale che lo Stato stabilisca con propria disposizione un coattivo significato da attribuire al silenzio della regione.

Va sottolineato come tale meccanismo non solo e non tanto prevede che si prescinda dall'atto regionale (il che sarebbe già ovviamente per altro verso illegittimo) ma addirittura pretende di costruire l'inerzia come un particolare contenuto della volontà regionale. A questo modo, infatti, è lo stesso Stato che in realtà «provvede» in luogo della regione, indebitamente assumendone le vesti. In altre parole la disposizione qui impugnata assurdamente imputa alla regione un fittizio provvedimento: quel provvedimento che, integrando l'adozione comunale, è necessario per realizzare nel suo insieme la fattispecie del piano regolatore.

Ma ciò viola l'art. 118, primo comma, della Costituzione, in relazione al carattere autenticamente (e non per mera *fictio juris*, come nel caso) regionale dell'esercizio delle funzioni amministrative: per lo stesso motivo, viola anche l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione lesiva della Costituzione è contenuta in un atto avente forza di legge.

Sotto un secondo profilo, l'aver reso meramente eventuale il provvedimento regionale viola la costituzione in quanto rende con ciò stesso meramente eventuale la tutela di quei valori legislativi e costituzionali, ai quali il provvedimento di approvazione del piano regolatore generale è specificamente finalizzato.

Si consideri che, secondo l'art. 10 della legge urbanistica, la regione ha il potere-dovere di introdurre nel piano, tra l'altro, le modifiche che siano necessarie per assicurare: il rispetto del piano territoriale di coordinamento (cioè, in pratica, dei livelli superiori della programmazione); la razionale e coordinata sistemazione delle opere e impianti di interesse statale e regionale; la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici.

È agevole dunque osservare come il meccanismo introdotto dal d.-l. n. 274/1992 comporti il carattere anch'esso meramente eventuale della tutela di tali valori, ed in particolare di quei valori che trovano un sintetico ma ineludibile punto di riferimento nell'art. 9, secondo comma, della Costituzione.

2. — Illegittimità costituzionale per irragionevolezza ed eccesso di potere legislativo.

L'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, già individuata sotto il profilo del contenuto specifico, appare ulteriormente illuminata e resa evidente da un diverso punto di vista.

Non può sfuggire infatti che il decreto-legge che contiene la disposizione qui in questione non riguarda affatto, in generale, la disciplina urbanistica, ma è un decreto *omnibus* che variamente contiene, come ricorda la sua stessa intitolazione, «differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti». Ed in effetti il testo contiene una congerie veramente impressionante di disposizioni sugli argomenti più disparati, accomunati soltanto, come (tautologicamente) recita il preambolo dell'atto, dalla asserita «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti».

Ma in questo contesto normativo la disposizione impugnata appare illogica e costituzionalmente illegittima.

Intanto essa diametralmente contrasta con quel «differimento» dei termini che è l'unica ispirazione generale del decreto-legge: che anzi appare del tutto incongruo che, mentre tutte le altre disposizioni sui termini (artt. 1, 2, 4, 5, secondo comma, 7, 8, 10, 19, 22, 27, 28 e 30) sono dedicate — in coerenza con il titolo del decreto — al differimento di termini molto spesso già di per sé assai lunghi (si pensi solo ai termini per le occupazioni d'urgenza, di cui all'art. 1), l'art. 3 inopinatamente e contraddittoriamente dichiara perentorio un termine, di per sé non certo abbondante, di centottanta giorni (si ricordi che tale termine era di un anno quando era competente lo Stato)! Il solo termine che viene ora abbreviato, o per meglio dire imposto, *ex novo* (essendo prima meramente ordinatorio) è il termine dato alle regioni per provvedere su un atto di grande importanza, destinato a condizionare per anni la vita e lo sviluppo urbanistico delle comunità locali.

D'altronde, anche se considerata quale una delle «disposizioni urgenti» che proprio in quanto tali il decreto ha raccolto, la disposizione dell'art. 3 non appare certo meno irragionevole ed incongrua.

Sembra evidente infatti che una simile sede, nella quale trovano disciplina più o meno precaria gli oggetti più disparati (per limitarsi ad esempi, l'approvazione dei piani regolatori accanto alle «sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania», alle «sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri», agli interventi per la torre di Pisa, al consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e vari altri) non costituisce certo la sede ed il modo adeguato per porre norme che riguardano quel quadro di «principi fondamentali» che soltanto tocca allo Stato di stabilire nelle materie legislative regionali.

La ricorrente regione è ben consapevole che l'attuale conformazione costituzionale del sistema delle fonti — che ancora non contiene per le materie regionali l'auspicato livello della «legge organica», gerarchicamente intermedia tra la Costituzione e la normale legge ordinaria — non consente di prospettare in via generale in termini di illegittimità la violazione del sistema organico da parte di disposizioni estemporanee contenute in un qualsiasi atto avente forza di legge. Ma ciò non significa che non esistano già nell'attuale sistema principi costituzionali concernenti in generale la potestà legislativa ed in particolare la potestà di legislazione di principio nelle materie regionali, che conducono egualmente a prospettare in termini di illegittimità costituzionale almeno i casi estremi di violazione di tali principi.

Ed un caso estremo pare alla regione quello in discussione, nel quale, non solo nell'evidente assenza di qualunque urgenza, ma in assenza di qualunque interesse nazionale plausibilmente immaginabile, un atto del Governo direttamente dispone dell'attività amministrativa regionale, con un intervento privo di qualunque organicità e di qualunque collegamento razionale con il complesso della disciplina in materia di piani urbanistici.

Un intervento di tal fatta non può considerarsi in sostanza che come un intervento arbitrario, compiuto in difformità palese da quel principio di correttezza nei reciproci rapporti tra Stato e regione che, ad avviso della ricorrente, non può non costituire, accanto ad altri noti principi statuiti da codesta ecc.ma Corte, uno dei pilastri costituzionali del rapporto tra centro e autonomie regionali.

Deve ritenersi, in altre parole, che il Governo non possa, in assenza di un chiaro e cogente interesse nazionale, a suo arbitrio disporre dell'amministrazione regionale, in modo casuale e frammentario, all'interno di decreti *omnibus* come quello in questione.

Codesta eccellentissima Corte costituzionale, d'altronde, ha già avuto modo di affermare, tra gli argomenti capaci di comporre il complessivo giudizio di illegittimità costituzionale, la rilevanza del carattere estemporaneo o intruso di una disposizione: ciò ad esempio quando, in relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ha stabilito (sentenza n. 227/1992) che la disposizione impugnata sia «per il suo oggetto» che «per la sua formulazione testuale» non poteva ritenersi collegata con le finalità complessive della legge che la ospitava, e che proprio perciò essa si risolveva nell'attribuzione di un ingiustificato privilegio ad una specifica regione rispetto alle altre, argomentando «l'ingiustificatezza e l'irragionevolezza» della soluzione normativa in particolare dal suo essere «non coerente e comunque non necessaria rispetto alla stessa scelta di fondo della legge».

Certo, una simile valutazione rimane difficile da compiere quanto, come nel caso in discussione, addirittura manchi qualunque «intento complessivo» e qualunque «scelta di fondo». Ma ciò costituisce, ci sembra, non giustificazione, ma argomento ulteriore per dedurre l'illegittimità costituzionale di interventi lesivi dell'autonomia regionale.

3. — Illegittimità costituzionale per l'assenza nella disposizione impugnata del carattere di principio fondamentale della materia.

Sin qui si è illustrata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nel suo contenuto intrinseco e in collegamento con le modalità proprie dell'intervento.

Va ora considerato che in ogni modo tale disposizione appare illegittima in quanto impone alle regioni una disciplina, alla quale non può riconoscersi il carattere di principio fondamentale della materia.

Pur senza nascondersi che la determinazione di quali tra le disposizioni proprie di una certa materia abbiano carattere di principio può presentare margini di difficoltà, va osservato in primo luogo che la stessa disposizione non si autoqualifica come principio ma piuttosto, se si guarda sia alla norma in sé che al corpo nella quale è contenuta, essa si manifesta sin dall'inizio come intervento occasionale ed estemporaneo.

Di più: nella disposizione non appare nemmeno la consapevolezza di muoversi su un terreno proprio della legislazione regionale. Al contrario, in essa la regione appare come se si trattasse in modo puro e semplice di una delle tante autorità amministrative direttamente soggette al potere normativo dello Stato: ed anche ciò lascia presumere che il Governo non intendesse porsi sul piano dei principi (peraltro il solo piano che in astratto poteva legittimare il suo intervento), e forse che neppure fosse consapevole di doverlo fare.

Ma infine: è lo stesso contenuto della disposizione che appare di modesto dettaglio se commisurato a quelli che realmente sono in principi della legislazione statale in materia di pianificazione urbanistica. Ai principi potranno ricondursi l'esistenza stessa del piano regolatore generale, le regole sulla tipologia del suo contenuto, sul suo carattere di atto complesso a doppia approvazione, sui suoi effetti peculiari e caratteristici. Ma sullo stesso piano non può certo porsi una misura meramente acceleratoria quale quella qui disposta, l'operare o il non operare di un meccanismo di silenzio assenso nei rapporti tra amministrazioni.

Meno ancora, poi, si dirà che possa costituire «principio» della legislazione statale, vincolante per le regioni, la regola che il termine debba essere proprio di centottanta giorni, e non un termine diverso. Perché non centonovanta, o duecento, o centosettanta? La verità è che solo la regione, nella conoscenza della propria organizzazione e delle proprie procedure (organo competente, eventuali deleghe, personale e mezzi a disposizione degli uffici, ecc.) può eventualmente stabilire un termine che possa considerarsi adeguato.

Invece, la disposizione impugnata viene a coprire di un manto uniforme la varietà delle situazioni regionali, che costituiscono in quanto tali esclusivo oggetto del potere legislativo regionale.

4. — Ulteriore illegittimità costituzionale in quanto la disposizione direttamente stabilisce il termine per la tacita approvazione, anziché prescrivere alle regioni di prevederlo, anche in relazione alla propria organizzazione delle competenze.

Come detto, l'art. 3 del d.-l. n. 274/92 nemmeno mostra la consapevolezza di disporre in materia regionale: meno ancora dispone i suoi contenuti secondo la logica propria dei rapporti tra potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale.

Non è possibile disconoscere che — anche a voler ipotizzare che lo Stato possa nei casi giustificati da un cogente interesse nazionale (comunque qui assente) imporre alle regioni un meccanismo di silenzio assenso — esso dovrebbe farlo non direttamente statuendo questo meccanismo, ma piuttosto prescrivendo al legislatore regionale di introdurlo esso stesso. In tale ipotesi, il «principio» di tale meccanismo vincolerebbe il legislatore regionale, che rimarrebbe però libero di modularne le modalità secondo le esigenze del proprio ordinamento e della propria organizzazione.

Insomma, nella loro normalità e per la stessa natura dei rispettivi compiti, i rapporti tra livello legislativo statale e livello legislativo regionale non possono non essere improntati allo spirito che di recente, come è noto, è stato codificato in forma solenne e vincolante per la regione Trentino-Alto Adige, e per le province autonome in essa comprese, dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

In tale atto, i rapporti tra il legislatore regionale e quello statale sono stati in generale (cioè sia per la competenza primaria che per quella concorrente) impostati nei termini di un obbligo di adeguamento della disciplina regionale ai vincoli imposti da quella statale, e non nei termini di una diretta sostituzione della seconda alla prima.

Ora, benché i meccanismi specifici in cui si traduce tale principio nelle norme di attuazione per la regione Trentino-Alto Adige non siano direttamente estensibili alle altre regioni, sembra evidente alla ricorrente che difetta qualunque ragione per la quale l'impostazione generale dei rapporti tra i livelli legislativi possa essere, nei suoi principi primi, per queste differente.

D'altronde, si è già detto come anche sul piano della ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione solo le regioni possano, con la loro autonoma normazione, dare adeguata e flessibile attuazione ai principi della legge statale, e stabilire appropriate modalità e termini.

5. — Specifica illegittimità costituzionale in relazione ai piani per i quali i termini siano già scaduti o siano nell'immediata prossimità della scadenza.

Si noti, aggiuntivamente, che il meccanismo della diretta operatività della normativa statale si rivela particolarmente rozzo, e fonte di ulteriori illegittimi effetti distorsivi, proprio in relazione ad un tipo di intervento quale quello qui considerato, di asserito carattere «urgente».

Infatti, la diretta statuizione della «tacita approvazione» regionale dopo centottanta giorni fa sì che, per i piani per i quali tale scadenza fosse già prossima nel momento del sopraggiungere della nuova disposizione, o addirittura fosse già decorsa, una tempestiva attivazione regionale nemmeno sia ipotizzabile. Il d.-l. n. 274/1992, in altre parole, rende in pratica direttamente efficaci, senza nessun possibile intervento regionale, quei piani già presentati da quasi centottanta giorni, o da oltre centottanta giorni.

Ciò significa che l'esercizio della funzione amministrativa regionale, e la salvaguardia degli interessi ai quali essa è preposta, che già nel sistema generale diviene solo eventuale, qui rimane addirittura radicalmente esclusa.

Il carattere discriminatorio, arbitrario ed irrazionale di un simile intervento, ed in definitiva la lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione posto dall'art. 97, primo comma, della Costituzione è qui particolarmente palese, e si rivela proprio in relazione a quei più prossimi effetti «urgenti» che per sé sarebbero propri dello strumento prescelto del decreto-legge.

Ma ciò non costituisce che un aspetto di una generale illegittimità, che crediamo già dimostrata nel suo insieme.

6. — Illegittimità costituzionale sotto l'ulteriore profilo dell'impossibilità giuridica di operare e della violazione della certezza del diritto.

Infine, esiste un ulteriore ragione per la quale il meccanismo disposto dal decreto-legge appare illegittimo: ed è che esso, come disciplinato, non è — sul piano giuridico (e non solo sul piano del mero fatto) — suscettibile di funzionare, per le caratteristiche stesse degli atti previsti dalla disciplina urbanistica.

La disposizione impugnata dispone che con il decorso dei centottanta giorni si consideri tacitamente approvato «lo strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale». Ma questo «strumento urbanistico», in realtà, non esiste affatto, o almeno non esiste come un testo compiuto e definito.

Si consideri infatti che, nella stessa disciplina posta dalla legge urbanistica statale - seguita dalle leggi regionali (per l'Emilia-Romagna l'art. 14 della legge regionale n. 47/1978) i comuni che hanno adottato il piano hanno l'obbligo di «controdedurre» sulle osservazioni ad essi proposte. Ad alcune essi si dichiareranno favorevoli, ad altre contrarie. Ma in ogni caso essi non hanno né l'obbligo né il compito di rideliberare un testo definito, in relazione alle osservazioni: a ciò provvede l'autorità che approva: che introduce d'ufficio le modifiche conseguenti ad osservazioni accettate dal comune, e propone al comune stesso eventuali altre modifiche.

D'altronde, le osservazioni stesse non sono certo redatte in forma articolata, come proposte di modifica testuale: di conseguenza, è impossibile ricavare un articolato compiuto dall'insieme composto dal testo adottato e dalle osservazioni accolte.

In altre parole, è solo il provvedimento di approvazione che dà al testo la sua compiutezza, sia nella forma che nel contenuto, portando a sintesi complessiva ciò che è stato acquisito nelle diverse fasi del procedimento.

Si comprende da quanto ora osservato che il testo che va alla regione per l'approvazione è in realtà un testo in una certa misura indefinito, insuscettibile come tale di acquistare efficacia, e che l'atto di approvazione deve necessariamente essere espresso, e non può essere sostituito da una approvazione tacita. Voler affermare il contrario contrasta con la realtà dei fatti, e genera una evidente ed inaccettabile incertezza del diritto, di nuovo con lesione, tra l'altro, del principio di buon andamento dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso e per le suesposte ragioni, la ricorrente regione Emilia-Romagna, chiede che l'eccellentissima Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274.

Padova-Roma, addì 24 maggio 1992

Avv. prof. Giandomenico FALCON

92C0685

N. 52

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 giugno 1992 -
(della regione Liguria)*

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conv. in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscono alla sua inattività il significato di silenzio assenso.

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).

(Cost., artt. 3, 97 e 117).

Ricorso della regione Liguria, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto dell'avv. Giuseppe Petrocelli, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Gian Paolo Zanchini, via XX Settembre, 1, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente *pro-tempore* per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti».

FATTO

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1992 è stato pubblicato il d.-l. indicato in epigrafe ove, all'art. 3 è stato qualificato come perentorio il termine di centottanta giorni assegnato alle regioni dall'art. 9 del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, pena la formazione del silenzio-assenso.

La regione Liguria assume la illegittimità costituzionale della disposizione ridetta, e pertanto si vede costretta ad impugnarla davanti a codesta ecc.ma Corte, adducendo i seguenti motivi di

DIRITTO

I. — Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e agli artt. 79 e 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 16.

Com'è noto, l'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, nell'individuare le funzioni amministrative statali trasferite alle regioni in materia di «urbanistica», vi ha ricompreso la approvazione degli strumenti urbanistici ivi elencati.

Successivamente, il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha ancora ribadito il totale trasferimento alle regioni delle funzioni statali in detta materia, specificando la riconducibilità all'«urbanistica» di «tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo».

In tale ambito, trova piena applicazione il paradigma delineato dall'art. 117 della Costituzione ove è imposto il rispetto di quella rigorosa ripartizione di competenze tra Stato e regioni in virtù della quale nelle materie ivi elencate al legislatore statale spetta enunciare le sole scelte di indirizzo, mentre lo svolgimento e la attuazione di quelle scelte inerisce incontestabilmente alla sfera di attività del legislatore regionale, il quale realizza l'autonomia ordinaria mediante la creazione della c.d. «normativa di dettaglio».

Ora, appare evidente che la norma qui denunciata, lungi dal costituire un «principio» per l'ordinamento regionale afferente la materia «urbanistica», introduce una disposizione che per la limitatezza e settorialità del relativo contenuto, si appalesa come tipica norma di dettaglio (che interviene, tra l'altro, in un campo già ampiamente disciplinato dalla normativa regionale ligure: ll.rr. n. 8/1972 e 9/1980).

Ed invero, l'aver attribuito da parte del decreto-legge qui impugnato carattere di perentorietà al termine massimo di centottanta giorni assegnato dall'art. 9 del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, alle regioni per l'approvazione degli strumenti urbanistici, sanzionando il silenzio regionale con l'attribuzione del significato di «assenso» al mero decorso del suddetto termine, non costituisce sicuramente espressione di principio, ma comporta l'indebita interferenza statale nel potere regionale di autoorganizzazione, pacificamente riconosciuto alle regioni stesse quando si tratti di stabilire gli aspetti gestionali delle procedure ricadenti in materie elencate all'art. 117 della Costituzione.

Pertanto, in quanto norma di dettaglio statale, emanata in campo già coperto da copiosa normativa di fonte regionale, la disposizione qui impugnata si pone in insanabile contrasto con le norme di cui in rubrica.

II. — Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

L'attribuzione del carattere di perentorietà al termine di cui all'art. 9 del d.-l. n. 702/1978 confligge irrimediabilmente con il principio di buon andamento dell'attività amministrativa sancito dalla norma costituzionale di cui in rubrica, a cui il potere di autoorganizzazione regionale risulta funzionale.

Ora, la giurisprudenza di codesta Corte ha più volte insegnato che, in sede di giudizio di costituzionalità delle leggi, la violazione del principio del buon andamento «non può essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, della Costituzione» (v. sentenze nn. 277/1983, 217/1987 e numerose altre): ma per chi conosca a fondo la complessità delle valutazioni di competenza dell'amministrazione regionale nei procedimenti approvativi di strumenti urbanistici, è di tutta evidenza che la messa a disposizione delle regioni di un spazio temporale quale è quello di centottanta giorni, al termine del quale l'approvazione dello strumento urbanistico è da considerarsi intervenuta, appare davvero «arbitraria» e «irragionevole», al punto da poter sin da ora prevedere, nella maggioranza dei casi, l'impossibilità di qualsivoglia controllo da parte regionale.

Le affermazioni di cui sopra possono agevolmente trovare dimostrazione ponendo mente al fatto che — in sede di approvazione di strumenti urbanistici — sono richieste alla regione verifiche tecnico-amministrative di estrema complessità e varietà, avuto riguardo alla grande confluenza di interessi pubblici coinvolti nel procedimento *de quo*.

Sono, invero, richiesti all'apparato regionale pareri di varia natura, tra cui quelli di tipo geologico, idraulico, sismico, nonché valutazioni di conformità sotto il profilo paesistico-ambientale, che non è pensabile possano essere svolte nel perentorio termine assegnato.

Così come appare irragionevole ed arbitrario, è pertanto sintomo di negazione del buon andamento della p.a. privare le regioni del potere di decidere, una volta scaduto il limite di tempo imposto da parte statale.

III. — Violazione dei principi generali dell'ordinamento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Com'è noto, le disposizioni della legge n. 241/1990 costituiscono «principio generale dell'ordinamento» per le regioni a statuto ordinario. L'affermazione è contenuta nell'art. 29 di detta legge, ove è enunciata altresì la piena competenza regionale a disciplinare autonomamente i procedimenti amministrativi nelle materie di loro spettanza, tra cui rientrano, ovviamente, anche i procedimenti urbanistici. Il principio è stato altresì ribadito dalla recente sentenza di codesta Corte n. 465/1991, ove è affermato che la disciplina di vari procedimenti dovrà essere affidata a fonti statali o a fonti regionali, a seconda che gli stessi attengano all'esercizio di competenze materiali proprie dello Stato o delle regioni. E questo tanto più ove si consideri la connessione naturale esistente tra la disciplina del procedimento e la materia dell'organizzazione, connessione che conduce a individuare nella regolamentazione ad opera della regione dei procedimenti amministrativi di propria spettanza un corollario della competenza regionale, richiamata nell'art. 117 della Costituzione, concernente l'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalle regioni.

La norma che qui si denuncia viola pertanto anche il principio generale suddetto.

P. Q. M.

Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274.

Genova-Roma, addì 29 maggio 1992

Avv. Giuseppe PETROCELLI

92C0686

N. 317

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal pretore di Pordenone
nel procedimento penale a carico di Della Valentina Luigi*

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti - Identificazione, con legge regionale, della categoria dei residui industriali destinati alla combustione al fine di produrre energia utilizzabile nello stesso stabilimento - Sottrazione di tale categoria di residui dal regime autorizzatorio di cui al d.P.R. 19 settembre 1982, n. 915 - Conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevante per la normativa statale - Indebita interferenza della regione in materia riservata alla esclusiva competenza del legislatore statale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1991, n. 62, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

In base al rapporto del 12 giugno 1990 dei C.C. del Nucleo Operativo di Pordenone veniva contestato al sig. Della Valentina Luigi in qualità di responsabile dell'azienda Della Valentina Giuseppe e Figli S.p.a. il reato di cui all'art. 6 lett. d) del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli artt. 21 e 25, primo comma, del d.P.R. n. 915/1982 per aver attivato, senza autorizzazione, un impianto di smaltimento (inceneritore) di rifiuti speciali per conto proprio e/o per conto terzi.

In sostanza il prevenuto inceneriva, al fine di produrre energia, i residui legnosi derivanti dalle lavorazioni industriali della propria attività produttiva (trucioli o sfridi legnosi).

Orbene in data 16 dicembre 1991 la regione Friuli-Venezia Giulia promulgava la legge n. 62, con la quale agli artt. 4 e 5, identificava tre categorie di residui industriali: i residui-rifiuti veri e propri, i residui reimpiegati come materie prime in altre lavorazioni (materie prime secondarie) nonché i residui destinati alla combustione al fine di produrre energia utilizzabile direttamente od indirettamente nello stabilimento o, comunque, nell'azienda, tra cui ovviamente gli sfridi legnosi ed i cosiddetti «trucioli». Quest'ultima categoria veniva esplicitamente sottratta dalla citata normativa regionale dal regime di autorizzazione e controlli previsto dalla legge n. 915/1982 pur prevedendo per gli esiti della combustione, l'autorizzazione ex d.P.R. n. 203/1988.

La citata legge regionale appare manifestamente incostituzionale per violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione. Invero l'art. 21 della legge n. 915/1982 sanziona la mancata autorizzazione per aver attivato impianti di incenerimento di rifiuti.

L'art. 2 idem definisce «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali; abbandonato o destinato all'abbandono.

Con legge n. 475 del 9 novembre 1988, il legislatore nazionale costituiva la categoria di materie prime secondarie e cioè quei residui di lavorazione destinati ad essere reintegrati come materie prime nell'attività produttiva. In questo modo si contemperava l'esigenza dettata da un ampio controllo nella fase di smaltimento dei rifiuti con la possibilità di un reimpiego degli stessi, a determinate condizioni, che fosse meno gravoso, sia dal punto di vista economico che amministrativo, per l'intera categoria imprenditoriale. L'art. 2, n. 2, della legge n. 475/1988 esplicitamente escludeva, tuttavia, dal novero delle materie prime secondarie le sostanze, residui di lavorazione, «suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia». In base a quanto esposto la giurisprudenza della

s.c. fu costante nel classificare i «trucioli» quali rifiuti speciali (sez. III 28 gennaio 1991, n. 961 e sez. III 7 dicembre 1990, n. 3283), poiché nessuna modifica od innovazione alla disciplina dell'art. 21 della legge n. 915/1982 poteva ritenersi intervenuta all'entrata in vigore della n. 475/1988 introduttiva della categoria delle materie prime secondarie ma che, come già esplicito, escludeva dalle stese le sostanze destinate alla combustione. In buona sostanza la legislazione penale nazionale tassativamente indicata quei residui idonei al reimpiego e perciò stesso definibili «materie prime seconde» escludendoli dal regime autorizzativo e sanzionatorio della legge n. 915/1982.

Ogni altro residuo, sempre in base alla legislazione nazionale, doveva e deve intendersi rifiuto, soggetto alla più volte citata normativa *ex* 915/1982.

Orbene la legge Friuli-Venezia Giulia in esame, non rispettando la normativa nazionale in materia, ha esteso surrettiziamente la categoria di materie prime secondarie ai residui per combustione, tra cui quelli legnosi o «trucioli», inceneriti al fine di produrre energia utilizzabile nel ciclo industriale. Comunque ha configurato una «III categoria» di residui da lavorazione industriale definita «residui destinati alla combustione», che non trova riscontro nelle direttive quadro della normativa nazionale in merito, derivate dagli indirizzi C.E.E., e che costituisce in sostanza un tentativo di sottrarre i citati residui dalla dicotomia rifiuti-materie prime secondarie che appare l'unica riconosciuta dal legislatore penale. Infatti, mediante il provvedimento in esame, la regione Friuli-Venezia Giulia ha eluso l'applicazione penale di valenza nazionale, risultante dal combinato degli artt. 6, 21 e 25 nonché 2 del d.P.R. n. 915/1982 ed artt. 1 e 2 della legge n. 475/1988, restringendo, illegittimamente, il concetto di «rifiuto» e la conseguente necessità di autorizzarne lo smaltimento, così come prescritto dalla norma penale, ampliando correlativamente la nozione di «residuo riutilizzabile», nonostante l'esplicito, negativo, dettato della norma istitutiva delle materie prime secondarie circa le sostanze destinate ai processi di combustione e nonostante la mancata previsione da parte del legislatore penale nazionale di un *tertium genus* comprendente i residui destinati alla combustione.

La regione Friuli-Venezia Giulia appare, pertanto, violare la competenza, esclusivamente dello Stato, di legiferare in sede penale ai sensi degli artt. 25 e 117 della Costituzione restringendo, come sopra esplicito, il campo di applicazione di una norma penale con valenza super regionale e ciò al fine, si ritiene illegittimo, di applicare ai «trucioli» ed a ogni altro residuo idoneo alla combustione, una procedura amministrativa meno gravosa di quella prevista per lo smaltimento dei rifiuti in senso stretto.

Va infine sottolineato come la possibilità di controllo dell'attività di incenerimento dei residui di lavorazione attraverso l'autorizzazione di cui al d.P.R. n. 203/1988 (attinente le immissioni in atmosfera) non esaurisce le esigenze rappresentate dalla legge n. 915/1982 sia perché gli obiettivi del d.P.R. n. 203/1988 sono ben diversi, sia perché il citato d.P.R. non ha in concreto previsto la caducazione della norma penale contenuta negli artt. 21 e 25 del d.P.R. n. 915/1982.

Ritiene pertanto il giudice che la questione di non manifesta infondatezza circa la costituzionalità della norma in oggetto sia da accogliersi per le ragioni sopra indicate.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge regione Friuli-Venezia Giulia n. 62/1991 ed in particolare degli artt. 4 e 5 in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza;

Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della risoluzione della questione pregiudiziale di costituzionalità;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Pordenone, addì 23 gennaio 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 318

*Ordinanza emessa il 29 marzo 1992 dal pretore di Fermo
nel procedimento civile vertente tra Flaiani Paolo e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia per gli iscritti all'albo degli avvocati e procuratori legali - Fissazione di un limite minimo di reddito, ai fini della determinazione di detti contributi - Irragionevole presunzione *iuris et de iure* di un limite minimo di reddito senza possibilità di prova di aver percepito un reddito inferiore - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento di situazioni radicalmente difformi, quali quelle rappresentate da soggetti che abbiano svolto per periodi di diversa durata attività di lavoro ed in misura diversa guadagnato redditi - Riferimento alla sentenza della Corte n. 431/1987.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, quattordicesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia previdenziale tra Flaiani Paolo e l'I.N.P.S.;

Rilevato che il ricorrente domanda la restituzione del contributo da lui versato, ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al Servizio sanitario nazionale, contributo relativo al primo anno della sua attività di libero professionista;

Rilevato che la norma suindicata, fissa (mediante rinvio ad altra norma di legge, l'art. 1, terzo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233) un importo minimo, al disotto del quale non può scendersi, e che proprio di tale importo il ricorrente domanda la restituzione, previa declaratoria della incostituzionalità della normativa, che lo ha costretto al pagamento della somma in questione;

Poiché è stato ritenuto, per quanto concerne la normativa regolante la determinazione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale, con riferimento al reddito dell'anno precedente e con la fissazione di un reddito minimo presunto (e quindi di un contributo minimo comunque dovuto) che «in ogni caso, in un meccanismo, modellato sul reddito complessivo denunziato ai fini dell'Irpef, quanto descritto può portare a prelievi difformi, per uno stesso soggetto, a seconda del reddito effettivamente prodotto (per l'obbligo tributario) e del reddito presunto (per la contribuzione sanitaria)» sicché «ne risulta palmare e incoerente la disorganica enunciazione» e pertanto «la questione va accolta per la parte in cui la norma non consente — a fronte della forza probante, imposta in astratto dalla norma — la prova contraria» (sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1987, n. 431);

Ritenuto in particolare che il soggetto il quale, come il ricorrente, si trovi a pagare la contribuzione per il primo anno di attività professionale, e quindi sia tenuto a corrispondere l'importo minimo imposto dall'art. 5 cit., non esistendo un reddito dell'anno precedente a cui fare riferimento, non può dimostrare, neppure in un secondo tempo, di aver guadagnato, nel primo anno di attività, una somma inferiore al minimo presunto, e questo nemmeno se la sua attività si sia svolta per una frazione, anche infima, dell'anno in considerazione;

Ritenuto che il contribuente sarà quindi onerato, per il suo primo anno di attività, da contributo il cui importo sarà uguale, sia se abbia lavorato per l'anno intero, sia se abbia lavorato per un solo giorno di esso, e sia se abbia guadagnato una somma iperbolica, sia se i suoi guadagni siano stati inesistenti;

Ritenuto che deve pertanto dubitarsi che la norma in questione possa contrastare con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, regolando in modo uguale situazioni radicalmente difformi, quali sono: quelle rappresentate da soggetti che abbiano per periodi di diversa durata svolto attività, ed in misura diversa guadagnato reddito, attività e reddito che costituiscono i presupposti dell'onere contributivo, applicato in misura eguale (appunto il «minimo contributivo» per il primo anno di attività) malgrado la diversa entità dei presupposti (vedi la sentenza n. 431/1987 cit. - vedi anche l'ordinanza 30 novembre 1991 del pretore di Lecce. *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1992, n. 6);

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, quattordicesimo comma della legge 29 dicembre 1991, n. 407;

Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Fermo, addì 29 marzo 1992

Il pretore: JACOVACCI

92C0695

N. 319

Ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra 3 M Italia S.p.a. e l'I.N.P.S. ed altri

Fiscalizzazione degli oneri sociali - Esonero delle aziende dal pagamento del cinquanta per cento degli oneri contributivi all'I.N.P.S. per il prepensionamento di propri dipendenti nel caso abbiano presentato domanda giacente presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989 - Irragionevole subordinazione del trattamento di favore alla circostanza del tutto casuale e dipendente dalla solerzia degli uffici amministrativi nella trasmissione della domanda al CIPI - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 5, secondo comma, convertito in legge 1º giugno 1991, n. 169).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL PRETORE

RILEVA

La legge 1º giugno 1991, n. 169, ha convertito in legge il d.-l. 29 marzo 1991, n. 108, facendo salvi all'art. 1, secondo comma, gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti.

Si discute in causa dell'esistenza di un obbligo del datore di lavoro di corrispondere il 50% degli oneri contributivi per il prepensionamento dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge.

Si precisa che il datore di lavoro ritiene che tale obbligo non sussista e richiama l'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e successive modifiche, nonché le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lett. a), della legge n. 675 del 1977: norme applicabili a suo avviso alla domanda 1º dicembre 1988 di accertamento delle condizioni di riorganizzazione e ristrutturazione e di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni e prepensionamento.

Il regime legale preesistente è stato tuttavia modificato dall'art. 3 del d.-l. 1º aprile 1989, n. 119, il quale ha disposto al terzo comma, il pagamento a favore dell'I.N.P.S. da parte delle imprese richiedenti, del cinquanta per cento degli oneri contributivi derivanti dal prepensionamento ottenuto da ciascuno dei dipendenti (nel caso di specie circa 500 milioni per undici dipendenti).

Il d.-l. n. 119/1989 non era convertito in legge; tuttavia la disciplina sul prepensionamento in esso contenuta veniva riproposta senza variazioni in una lunga serie di decreti-legge, anche questi non convertiti: 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20.

Decaduto il d.-l. n. 20/1990, la materia era quindi disciplinata dal d.-l. 24 aprile 1990, n. 82, il quale stabiliva all'art. 4, secondo comma, l'applicazione dell'art. 5, primo comma, del d.-l. 11 gennaio 1989, n. 5, a tutte le domande presentate «dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989: cioè il pagamento della totalità degli oneri contributivi relativi al prepensionamento, come previsto dalle norme vigenti fino all'emanazione del d.-l. n. 119/1989, a carico dei fondi speciali.

Per le domande presentate a partire dal 1º marzo 1989 le aziende invece erano tenute al pagamento del 50% degli oneri contributivi all'I.N.P.S. (art. 4, secondo comma).

Il d.-l. 24 aprile 1990, n. 82, non veniva convertito in legge, ma la disciplina descritta veniva recepita in successivi decreti-legge 4 luglio 1990, n. 170, 15 settembre 1990, n. 259, 28 gennaio 1991, n. 29, tutti decaduti, nonché dall'ultimo d.-l. 29 marzo 1991, n. 108 è convertito in legge mediante legge 1º giugno 1991, n. 166.

La società ricorrente ha quindi presentato in data 28 giugno 1990 al CIPI domanda di esonero dal pagamento del 50% degli oneri contributivi; ma il Ministero del bilancio ha respinto la domanda, osservando che la domanda di prepensionamento «non era comunque giacente al CIPI alla data del 28 febbraio 1989» bensì al 13 marzo 1989.

La società ricorrente ha dimostrato di avere depositato la domanda presso l'ufficio competente il 7 dicembre 1988 (ma questi ha trasmesso gli atti solo dopo tre mesi al CIPI).

Il Ministero ha confermato che solo questa interpretazione letterale della norma è possibile, escludendo qualsiasi altra interpretazione possibile.

Tale posizione viene condivisa dal pretore, in considerazione della chiara dizione della norma che fa riferimento alle «domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989»: occorre in altre parole che la domanda sia non solo presentata dalle aziende, ma anche trasmessa al CIPI entro la data indicata dalla norma stessa.

Il termine «giacenza» indica chiaramente una fase ulteriore di pendenza della pratica, distinta da quella della materiale presentazione della stessa.

La norma così interpretata secondo l'unica interpretazione letterale e logica possibile urta tuttavia contro alcuni principi costituzionali: l'art. 3 e 97 della Costituzione. La prima norma vieta qualsiasi differenziazione di trattamento fondata su criteri irragionevoli. Nel caso di specie, per avere diritto al rimborso del contributo versato, sarebbe necessaria non solo la presentazione tempestiva della domanda all'ufficio competente del Ministero del lavoro, ma anche la materiale «giacenza» della domanda stessa entro una certa data presso un altro ufficio.

Poiché la trasmissione della pratica non dipende dalla società richiedente, ma esclusivamente dall'ufficio del Ministero, si attua una evidente ed assurda disparità di trattamento, subordinando il diritto di diversi soggetti, in possesso dei medesimi requisiti, alla maggiore o minore rapidità della trasmissione degli atti da parte degli uffici periferici, secondo un criterio dominato dalla piena casualità, o nella peggiore delle ipotesi destinato in buona sostanza a premiare quei soggetti che possono vantare maggiore influenza nei confronti della pubblica amministrazione: il tutto evidentemente in contrasto con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione che si ispirano al buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante poiché tutti i dipendenti prepensionati posseggono i requisiti prescritti dalla legge al 28 febbraio 1989 (v. elenchi agli atti).

Per altro verso, va sottolineato che non si discute in causa della validità dei prepensionamenti, sicché non può porsi alcun problema di litisconsorzio dei dipendenti medesimi, ma solo dell'obbligo del datore di lavoro di corrispondere all'I.N.P.S. un contributo del 50% degli oneri derivanti dal prepensionamento (come stabilito per legge per le domande presentate a partire dal marzo 1989) ovvero se questi oneri debbano gravare per intero sui fondi appositamente costituiti.

In ogni caso, questi oneri non graverebbero mai sui lavoratori interessati al pensionamento.

Poiché la questione di legittimità costituzionale della norma in questione non è manifestamente infondata e la causa non può essere decisa a prescindere da essa, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Sospende il processo in corso;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1º giugno 1991, n. 169, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Ordina alla cancelleria di provvedere agli avvisi di legge.

Milano, addì 5 marzo 1992

Il pretore: FILADORO

N. 320

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Coppi Fausto

Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale, anziché al g.i.p. - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della facoltà di chiedere il rito abbreviato - Disparità di trattamento tra imputati.

(C.P.P., art. 23, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 353/1991 contro **Coppi Fausto**.

Rilevato che con decreto emesso dal p.m. presso la pretura circondariale di Varese, **Coppi Fausto** è stato tratto a giudizio dal pretore di Varese per rispondere del delitto di cui all'art. 71, quinto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 «per aver detenuto, senza autorizzazione, fuori dall'ipotesi di cui agli artt. 72 e 72-bis, grammi 5,1 complessivi di sostanza stupefacente tipo hashish»:

che il pretore di Varese, con sentenza 18 ottobre 1991 ha dichiarato la propria incompetenza per materia sul rilievo che la ipotesi dilettuosa contestata non costituisce delitto autonomo bensì ipotesi attenuante del delitto di detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990;

che con tale sostanza è stata disposta, ex art. 23 del c.p.p., la trasmissione degli atti al tribunale di Varese;

che in data 30 novembre 1991 il presidente del tribunale ha fissato, per il dibattimento, la odierna udienza a carico del Coppi;

che il p.m. di udienza ha eccepito la nullità del decreto di citazione innanzi al tribunale sul rilievo che il pretore di Varese avrebbe dovuto trasmettere gli atti al g.i.p. presso il tribunale di Varese per lo svolgimento della udienza preliminare preveduta per i procedimenti di competenza del tribunale.

Ciò premesso si rileva: l'art. 23 del codice di rito dispone che ove il giudice del dibattimento di primo grado dichiara per qualsiasi cosa la propria incompetenza «ordina la trasmissione degli atti al giudice competente».

Tale giudice — stante il divieto di regressione del provvedimento — è, ovviamente, il giudice del dibattimento.

È evidente tuttavia, che nella ipotesi in cui — come quella di specie — il procedimento venga trasmesso dal pretore al tribunale (competente per materia) lo imputato avrebbe privato, dell'udienza preliminare e pertanto della facoltà di richiedere la definizione del procedimento con rito abbreviato;

Tale ritrazione determina una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati per i quali fin dall'inizio il procedimento è instaurato innanzi al giudice competente;

Ritenuto che le esigenze di celerità processuale poste a base del disposto art. 23 del c.p.p. non possono prevalere sull'interesse dell'imputato a conseguire, attraverso il rito abbreviato, una diminuzione della pena;

Considerato altresì che l'indicata disparità di trattamento viola il disposto art. 3 della Costituzione;

Ritenuto altresì che la norma di cui all'art. 23, primo comma, del c.p.p. deve essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in quanto la questione prospettata non appare manifestamente infondata nelle parti in cui tale norma non prevede che il pretore, dichiarata la propria incompetenza, disponga la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale;

Considerato infine, che la questione è altresì rilevante per la decisione sulla eccezione di nullità sollevata dal p.m. l'evidente interesse dell'imputato a conseguire, eventualmente, la definizione del procedimento con rito abbreviato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — sollevata d'ufficio — dell'art. 23, primo comma, del c.p.p. vigenti per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per le ragioni indicate in motivazione;

Sospende il dibattimento;

Ordinà la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Varese, addì 13 febbraio 1992.

Il presidente: (firma illeggibile)

92C0697

N. 321

Ordinanza emessa il 6 aprile 1992 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Livoti Giuseppe e I.N.A.I.L.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali nei confronti dell'Inail - Mancata previsione della responsabilità dell'ente nei limiti dell'art. 1224 del c.c. - Questione già decisa con restituzione degli atti per legge sopravvenuta (30 dicembre 1991, n. 412) - Ritenuta irretroattività di tale normativa anche per il contrasto con i principi della sentenza n. 156/1991 - Lamentata irrazionalità e irragionevolezza.

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 3432/90 promossa da Livoti Giuseppe col proc. dom. avv. Garlatti contro I.N.A.I.L. col proc. dom. avv. Polliere.

Successivamente sciogliendo la riserva che precede osserva quanto segue.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 60/1992 ha rimesso gli atti a questo giudice per riesaminare la rilevanza della questione di incostituzionalità sollevata con ordinanza del 27 maggio 1991 di fronte al sopraggiunto disposto dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che così recita: «L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito».

Ritiene il pretore di confermare il giudizio di rilevanza anche alla luce della nuova regolamentazione appena introdotta.

Invero trattasi di norma sicuramente innovativa (e quindi non interpretativa) che ad avviso del giudicante non è retroattiva in mancanza di espliciti riferimenti del legislatore ed in conformità al principio generale della irretroattività consacrato nell'art. 11 delle preleggi (non derogato).

Sopravvive perciò la rilevanza della questione nella specie che non soggiacerebbe sicuramente alla nuova normativa (*ratione temporis*) e tenuto conto della efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità nella interpretazione corrente (art. 136 della Costituzione).

Del resto la citata norma di cui all'art. 16 se interpretata come retroattiva sarebbe sicuramente in contrasto con la sentenza n. 156/1991 della stessa Corte costituzionale in quanto vanificherebbe gli effetti della stessa.

Né la predetta norma può dirsi processuale, e quindi di immediata applicazione ai processi in corso, avendo la stessa Corte di cassazione nel sollevare la eccezione di incostituzionalità, che è poi sfociata nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, definito sostanziale la norma contenuta nell'omologo art. 429 del c.p.c. (anche se in passato l'aveva considerata processuale: vedi infatti Cassazione 6 novembre 1982, n. 5825).

A volerla considerare sostanziale si deve fare puntuale applicazione dell'orientamento costante della Corte di cassazione per cui una norma, che non sia retroattiva, si applica agli effetti (non esauriti) del rapporto sorto anteriormente ad essa, sempre che questi vadano considerati per se stessi, prescindendo cioè dal loro collegamento col fatto generatore.

Nella specie la prima parte del citato sesto comma dell'art. 16 della legge n. 412/1991 si riferisce immediatamente al ritardo della liquidazione, contemplato quale fonte di interessi legali e svalutazione monetaria, come illustrato più approfonditamente nell'atto di riassunzione.

Perciò si deve ritenere che la nuova legge ricollegandosi a disposizioni che concernono il fatto generatore non estenda la sua forza agli effetti suddetti.

P. Q. M.

Dichiara rilevante la questione già proposta con ordinanza di questo giudice in data 27 maggio 1991;

Ritiene tuttora fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c. in quanto riserva un trattamento deteriore ai datori di lavoro e agli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni, i quali sono invece soggetti alla normativa contenuta nell'art. 1224 del c.c., ciò in violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il duplice profilo della irrazionalità e della irragionevolezza;

Dispone conseguentemente l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 6 aprile 1992

Il pretore del lavoro: BONAVITACOLA

92C0698

N. 322

Ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Torino nel procedimento penale a carico di Bougalmi Atem

Processo penale minorile - Minore indagato per il reato di furto tentato monoaggravato [art. 380, secondo comma, lett. e), del c.p.p.] - Richiesta del p.m. di custodia cautelare - Ritenuta non dovuta inclusione di tale reato tra i delitti di maggiore gravità - Lamentato eccesso di delega.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, modificato dal d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 42).

[Cost., art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, dir. h)].

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti relativi al minore Bougalmi Atem;

Vista la richiesta del p.m. di applicazione della misura della custodia cautelare;

Rilevato che l'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ha delegato il Governo della Repubblica a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni secondo i principi generali del nuovo processo penale con le modificazioni ed integrazioni imposte, tra l'altro, dall'attuazione del criterio del «potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità...» atteso che ai sensi dell'art. 23, primo comma del d.P.R. n. 448/1988, così come modificato dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, è prevista la possibilità di applicare la custodia cautelare «quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 380, secondo comma, lettere e), f), g), e h) del codice di procedura penale...»;

Osservato che nel caso concreto il minore è indagato per un furto tentato monoaggravato (ipotesi delittuosa rientrante nella previsione dell'art. 380, secondo comma, lett. ...) che, per sua stessa definizione, non rientra nella categoria dei cd. delitti di maggiore gravità né nell'ambito delle fattispecie penali in generali né nell'ambito delle fattispecie di furto;

Ritenuto che:

a) l'art. 23, primo comma del d.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui contrasta con i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, si espone al vizio di incostituzionalità per cd. eccesso di delega alla luce dell'art. 76 della Costituzione;

b) il presente giudizio, sulla richiesta del p.m. di applicazione della misura della custodia cautelare, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità appena esposta data la rilevanza del giudizio di costituzionalità sull'applicabilità o meno della custodia cautelare nel caso esaminato;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma del d.P.R. n. 488/1988 così come modificato dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in relazione all'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 87, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

Ordina, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti della Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere.

Torino, addì 13 marzo 1992

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

92C0699

N. 323

Ordinanza emessa il 9 maggio ed il 7 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 maggio 1992) dal tribunale amministrativo regionale per la Basilicata - Potenza, sui ricorsi riuniti proposti da Armento Vincenzo contro la regione Basilicata.

Regione Basilicata - Impiego pubblico - Corsi-concorso per l'accesso alla ottava qualifica funzionale del ruolo organico della regione - Ammissione a partecipare a detto concorso oltre che del personale di ruolo con un'anzianità di servizio di almeno tre anni anche del personale in servizio presso i gruppi consiliari, assunto ai sensi e nei limiti della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7 - Ingiustificata equiparazione del personale dei gruppi consiliari al personale di ruolo, attesa la finalità dei corsi-concorso di garantire la cosiddetta «mobilità» verticale del personale di ruolo e il diverso sistema di reclutamento delle due categorie di personale in questione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. nonché violazione dei principi informatori della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 relativi al reclutamento dei pubblici dipendenti - Riferimento alla sentenza n. 187/1990.

(Legge regione Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, art. 19).

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 117).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 29/89 e n. 30/89, entrambi proposti da Vincenzo Armento rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Petrone ed elettivamente domiciliato in Potenza alla via Due Torri n. 33, contro la regione Basilicata in persona del presidente della giunta *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cibarelli e dall'avv. Mirella Viggiani, per l'annullamento quanto al ricorso n. 29/89, del d.p.g.r. n. 1614, entrambi del 3 ottobre 1988, con i quali si è disposta l'esclusione del ricorrente dai corsi-concorsi banditi dalla regione Basilicata per l'accesso alla ottava qualifica funzionale, rispettivamente, per l'area A (giuridico-amministrativo-finanziaria), per l'area C (cultura e informazione);

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Basilicata e le memorie difensive dalla stessa depositate;

Viste le ordinanze nn. 39/89 e 40/89 del 25 gennaio 1989 con le quali sono state respinte le domande incidentali di ~~sospensione~~ cautelare proposte in entrambi i giudizi;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 9 maggio 1991 — relatore il magistrato Vincenzo Fortunato — gli avv.ti L. Petrone, P. Cibarelli e M. Viggiani;

FATTO

Vincenzo Armento, assunto ai sensi della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7 e, tuttora in servizio presso gli uffici dei gruppi consiliari ha presentato domanda di partecipazione ai corsi-concorsi per l'accesso alla ottava qualifica funzionale del ruolo organico della regione Basilicata dell'area A (giuridico-amministrativo-finanziaria) e dell'area C (cultura e informazione).

Essendo stato escluso dalle relative prove selettive di ammissione, con ricorsi nn. 29 e 30 notificati il 13 gennaio 1989 e depositati il 19 gennaio 1989, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

1) violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 1 del bando di concorso ed eccesso di potere per erroneità nei presupposti e illogicità;

2) mancata applicazione dell'art. 19 della l.r. n. 28/1986 ed eccesso di potere sempre sotto il profilo della erroneità nei presupposti e della illogicità.

Si è costituita in giudizio la regione Basilicata, che ha resistito.

Con ordinanze nn. 39 e 40 del 25 gennaio 1989 sono state respinte le domande incidentali di sospensione cautelare proposte in entrambi i giudizi.

Alla pubblica udienza del 9 maggio 1991 le cause sono state ritenute per la decisione.

DIRITTO

1. — Per la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva i due ricorsi vanno trattati congiuntamente e debbono, quindi, essere riuniti.

2. — In punto di fatto va rilevato che l'articolo 1 dei bandi di concorso in questione, nel regolare i requisiti di ammissione dei candidati, ha previsto la possibilità di partecipazione, in presenza di determinate condizioni soggettive, per tutto il personale dipendente di ruolo inquadrato nel settimo livello (cioè nel livello immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso) purché con una anzianità di servizio di almeno tre anni. Con una disposizione particolare (ultimo comma), poi, ha previsto la possibilità di partecipazione anche per una determinata categoria di personale non dipendente e cioè per quello in servizio presso i gruppi consiliari assunto ex l.r. n. 7/1984, stabilendo, tuttavia, che in quest'ultimo caso la partecipazione al corso-concorso è finalizzata esclusivamente all'immissione nel ruolo regionale («Può partecipare... soltanto ai fini dell'immissione nel ruolo regionale»).

L'amministrazione ha interpretato questa ultima disposizione nel senso, che, per il personale dei gruppi consiliari, la partecipazione ai corsi-concorsi in questione è consentita esclusivamente per la qualifica corrispondente al livello retributivo in godimento. Di conseguenza, beneficiando il ricorrente di un trattamento economico di livello inferiore a quello dei posti messi a concorso, la Regione intimata lo ha escluso dalle prove selettive di ammissione con la seguente testuale motivazione: «ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.p.g.r. n. 234/1988 per il personale dei gruppi consiliari la partecipazione al corso-concorso è ammessa esclusivamente ai fini dell'immissione nel ruolo regionale e per la qualifica corrispondente al livello retributivo in godimento. Nella fattispecie (il) candidato (o è stato assimilato)...., per quanto concerne, il trattamento economico al personale dell'ottavo livello».

3. Il collegio ritiene che vada disatteso il primo motivo di ricorso con il quale, censurando la suddetta interpretazione del bando fatta propria dall'amministrazione, si è sostenuto che il dato letterale dell'ultimo comma del citato articolo 1 consente l'ammissione ai corsi-concorsi in questione al personale dei gruppi consiliari alle medesime condizioni previste per quello dipendente dalla Regione e, quindi, consente l'ammissione di coloro che, come il ricorrente, sono in godimento di un trattamento economico corrispondente al livello inferiore a quello dei posti messi a concorso.

In particolare il ricorrente assume che l'unica differenza riscontrabile, quanto ai requisiti di ammissione tra personale dipendente della regione e quello dei gruppi consiliari, consiste nel fatto che, per individuare il livello di appartenenza, per i primi, deve farsi riferimento all'inquadramento, mentre, per i secondi, al trattamento economico in godimento.

L'interpretazione suddetta non può essere condivisa; con essa, infatti, sostanzialmente, si priva di ogni concreto significato l'ultimo comma del citato art. 1. È *Jus receptum*, invece, che, in base al generale principio della conservazione (art. 1367 del c.c.) va sempre preferita la soluzione interpretativa capace di conservare alla disposizione in esame un concreto contenuto precettivo, rispetto a quella che priva la stessa di ogni significato.

Nella fattispecie l'espressione «soltanto ai fini dell'immissione nel ruolo regionale», inserita in un articolo che, disciplinando i requisiti di ammissione del personale di ruolo, sostanzialmente, assicura la c.d. mobilità verticale, non può avere altro significato che quello di escludere il personale dei gruppi consiliari da questa ultima, nonché quello di limitare i benefici conseguenti al superamento dei corsi-concorsi alla immissione in ruolo, fermo restando il trattamento economico in godimento.

4. — Con il secondo motivo di ricorso, invece, si impugna direttamente la suindicata disposizione del bando per contrasto con l'art. 19 della l.r. n. 28/1986, il quale prevede che «il personale in servizio presso i gruppi consiliari ...,

assunto ai sensi e nei limiti della l.r. 12 marzo 1984, n. 7, è ammesso a partecipare ai concorsi regionali di cui agli artt. 27 e 28 della l.r. 6 giugno 1986, n. 9, secondo le forme e le modalità in esso indicati». Il ricorrente rileva che la citata legge regionale n. 9 del 1986 ha sancito una sostanziale e completa equiparazione, ai fini della partecipazione al corso-concorso, tra le due categorie di personale in esame, per cui ogni previsione contraria del bando deve ritenersi illegittima, perchè in violazione di detta legge.

Pregiudizialmente all'esame del secondo motivo di ricorso, si pone la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 19, che il collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio.

Evidente è, nella fattispecie, la sussistenza del prescritto requisito della rilevanza della questione, trattandosi della costituzionalità di una normativa regionale che il tribunale, una volta disatteso il primo motivo del gravame, è chiamato ad interpretare ed applicare come parametro di legittimità di un atto impugnato (bando di concorso).

Quanto al requisito della non manifesta infondatezza, il collegio ritiene che i parametri costituzionali da tenere in considerazione nella fattispecie sono gli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione.

Come si è già visto, il citato art. 19 rinvia agli artt. 27 e 28 della legge regionale n. 9/1986; l'art. 28 e il regolamento al quale il primo a sua volta, fa espresso rinvio, prevedono, in sede di prima applicazione della legge, un reclutamento straordinario di personale da effettuare attraverso l'espletamento dei corsi-concorsi che garantiscano la c.d. mobilità verticale intesa nel senso di consentire ai dipendenti il passaggio al livello di inquadramento superiore rispetto a quello di appartenenza.

Si tratta, com'è evidente, di una normativa di favore, che trova la sua giustificazione essenzialmente nell'esigenza per un verso di dare un giusto riconoscimento alle esperienze di servizio maturate dal personale dipendente all'interno dello stesso ente regionale e, per altro verso, di valorizzare a pieno e utilizzare nel modo più conveniente per la stessa amministrazione dette esperienze.

Le suindicate giustificazioni, tuttavia, sembrano venire meno nell'ipotesi in cui il beneficio sia esteso ad una categoria di personale diverso dai dipendenti di ruolo, com'è quello assunto direttamente dai gruppi consiliari.

Il collegio è consapevole del fatto che, di recente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/1990, ha sostenuto che i dipendenti dei gruppi consiliari, svolgendo funzioni istituzionali della regione, non possono ritenersi del tutto «estranei» a detto ente. Ciò, tuttavia, è stato affermato al fine di ritenere legittima l'estensione al personale *de quo* della disciplina transitoria prevista da specifiche leggi regionali a favore dei dipendenti non di ruolo assunti dalla regione con contratti a tempo determinato. Nella sentenza citata, infatti, si assume che i dipendenti dei gruppi consiliari possono essere assimilati «al personale già alle dipendenze della regione, sia pure con un rapporto a tempo determinato...».

Diverso è il caso in esame, nel quale ai dipendenti dei gruppi consiliari è stata estesa la disciplina prevista per i dipendenti di ruolo. La circostanza non è priva di rilievo pratico, atteso che le disposizioni ritenute legittime con la citata sentenza n. 187/1990 si limitano a favorire l'immissione in ruolo del personale *de quo* al solo fine di una «definitiva eliminazione delle conseguenze di un periodo eccezionale ormai da tempo concluso», mentre nella fattispecie si vuole anche assicurare a detto personale una progressione di carriera mediante l'inquadramento in un superiore livello retributivo-funzionale.

Tenendo presente che ai corsi-concorsi in questione possono partecipare solo i dipendenti di ruolo e non già quelli assunti dalla regione con contratti a tempo determinato, non appare manifestamente infondato il dubbio che la partecipazione agli stessi del personale assunto dai gruppi consiliari si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della disparità di trattamento che sotto quello della irragionevolezza della disciplina.

Né va dimenticato che l'art. 51 e l'art. 97 della Costituzione stabiliscono il principio della imparzialità dell'amministrazione alla quale tutti i cittadini possono accedere, con riferimento anche ai vari livelli retributivo-funzionali, in condizioni di eguaglianza. È noto, invece, che le esigenze peculiari essenziali per garantire il pluralismo democratico nell'ente regionale, impongono il reclutamento del personale in base a criteri non soltanto di professionalità, ma anche di omogenità e consonanza politica. Non appare, pertanto, neppure manifestamente infondata l'ipotesi di violazione nella fattispecie dei suindicati parametri costituzionali, così come dell'art. 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni la potestà legislativa «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» atteso che la procedura concorsuale per il reclutamento dei pubblici dipendenti è, ai sensi della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, un principio informatore del sistema.

5. — Gli atti vanno, quindi, trasmessi alla Corte costituzionale e, nelle more, il presente giudizio deve rimanere sospeso.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge regionale della Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione;

Disponè, ai sensi dell'art. 23 della legge 1^a marzo 1953, n. 87, chè la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al presidente della giunta regionale della Basilicata e comunicata al presidente del consiglio regionale della Basilicata;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa riunione dei ricorsi in epigrafe, e la sospensione del presente giudizio.

Così deciso in Potenza, addì 9 maggio e 7 novembre 1991 dal tribunale amministrativo regionale per la Basilicata in camera di consiglio.

Il presidente: ADOBBATI

Il componente-estensore: FORTUNATO

Il componente: DONADONO

92C0700

N. 324

*Ordinanza emessa il 7 aprile 1992, dal Tribunale di Piacenza
nel procedimento penale a carico di Conti Alberto ed altro*

Processo penale - Giudizio direttissimo - Richiesta per il rito abbreviato - Ritenuta non acquisibilità del fascicolo del p.m. a quello del dibattimento - Mancata previsione nella legge delega dello svolgimento di tale rito a dibattimento - Omessa previsione della decidibilità allo stato degli atti - Violazione delle direttive della legge delega - Disparità di trattamento tra giudizio abbreviato avanti al g.i.p. e quello avanti al giudice del dibattimento, nonché tra situazioni processuali omogenee.

(C.P.P. 1988, art. 452, in relazione agli artt. 440, primo comma, e 441, primo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 53).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione del difensore che non ritiene acquisibile al fascicolo del dibattimento il fascicolo del p.m. ai fini dello svolgimento del giudizio abbreviato richiesto dal difensore in sede di giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 452 del c.p.p.

RILEVA

L'art. 452 del c.p.p. risulta viziato di illegittimità costituzionale sotto vari profili, ed in particolare:

a) per eccesso di delega legislativa concessa al Governo dal Parlamento perché la legge 16 febbraio 1987, n. 81, prevede all'art. 2, sotto il n. 53, il potere di celebrare il giudizio abbreviato solo nella udienza preliminare e non anche nella fase del dibattimento come previsto dal citato art. 452 del c.p.p.

b) perché la stessa legge delega, sempre sotto il citato n. 53, prevede, quale condizione di ammissibilità del predetto rito abbreviato, che il giudice ritenga di poter decidere sullo stato degli atti, condizione non prevista dall'art. 452 del c.p.p.;

c) sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, nel senso di aver previsto una irrazionale disparità di trattamento tra il giudizio abbreviato, che si svolge avanti al g.i.p. (art. 440 del c.p.p.), ove è condizione di ammissibilità che il processo possa essere definito allo stato degli atti, e il giudizio abbreviato che si svolge avanti al giudice del dibattimento (art. 452 del c.p.p.) ove il giudice, quando non può decidere allo stato degli atti, deve svolgere di ufficio una anomala attività istruttoria, nelle forme previste dall'art. 422 del c.p.p., la cui applicabilità è invece espressamente esclusa nel giudizio abbreviato avanti al g.i.p. dell'art. 441 del c.p.p.;

È appena il caso di osservare che lo stesso art. 135 delle disp. att. c.p.p., nel disciplinare il potere del giudice di ordinare l'esibizione del fascicolo del p.m., contempla la sola ipotesi del procedimento speciale di cui all'art. 444 del c.p.p. e non anche quello di cui all'art. 438 del c.p.p., non consentendo, in tal modo, al giudice del dibattimento di valutare l'ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato, anzi la definibilità allo stato degli atti.

E, oltre a ciò, qualora l'attuale sistema si dovesse risolvere, come è stato già osservato dalla dottrina, un ... (illeggibile) ... caratterizzato da una riduzione obbligatoria della pena senza corrispettivo processuale, si evidenzerebbe un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale per irrazionale disparità di trattamento di situazioni processuali omogenee, con violazione dell'art. 3, della Costituzione, sotto il profilo della rilevanza, osserva il tribunale che, in sede di giudizio direttissimo, il Conti Alberto, imputato di concorso in tentata rapina aggravata e lesioni gravi, ha fatto istanza di giudizio abbreviato ex art. 452 del c.p.p. e che il p.m. ha prestato il proprio consenso, e che pertanto, l'eventuale accoglimento della proposta eccezione, viene direttamente ad incidere sia sulla natura del rito sia, in caso di condanna, sulla entità della pena.

P. Q. M.

Eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 452 del c.p.p. in relazione agli artt. 2, n. 53, della legge 13 febbraio 1987, n. 81, 440, primo comma, del c.p. e 441, primo comma del c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Ordina la sospensione del presente giudizio penale fino alla soluzione dell'incidente di legittimità.

Manda alla Cancelleria del Tribunale per gli adempimenti di rito.

Il pretore: (firma illeggibile)

92C0701

N. 325

Ordinanza emessa il 6 aprile 1992 dal tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Calati Roberto ed altro

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese all'a.g. dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato, giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle stesse persone quando si procede congiuntamente - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 91/92 nei confronti di Calati Roberto e Gallesio Daniele Costantino;

Premesso che il p.m. ha ritualmente richiesto l'esame di Giacchello Claudio imputato di reato comune;

che il nesso di prova è stato ammesso;

che il Giacchello si è avvalso della facoltà di non rispondere;

che il p.m. ha chiesto la lettura delle dichiarazioni da costui precedentemente rese all'a.g.;

che tale ultima richiesta deve essere respinta, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. (Cassazione 22 aprile 1991, n. 783 e 3 luglio 1991, n. 1645);

che, tuttavia, appare necessario sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 del c.p.p. che siano comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

OSSERVA

La questione di costituzionalità che si solleva appare rilevante e non manifestamente infondata.

Rilevante in quanto Giacchello Claudio, imputato di reato connesso e che, secondo l'assunto del p.m., avrebbe chiamato in correati gli odierni imputati, è certamente a conoscenza di circostanze, già riferite all'a.g., rilevanti ai fini della decisione.

Non manifestamente infondato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione poiché il fatto che si proceda separatamente nei confronti del Giacchello è circostanza del tutto accidentale, che assume, tuttavia, un rilievo sostanziale in ordine al regime di lettura degli atti. Infatti, se si fosse proceduto congiuntamente nei confronti del Giacchello e degli odierni imputati, si sarebbe potuto certamente dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dal primo, qualora questo si fosse rifiutato di rispondere in dibattimento, ai sensi dell'art. 513, primo comma, del c.p.p.

In tal modo viene irrazionalmente discriminata la posizione dell'imputato ex art. 210 del c.p.p. rispetto a quella del coimputato, pur essendo le due situazioni del tutto analoghe, con pregiudizio delle posizioni delle parti, pubblica o privata, pe quel che concerne l'acquisizione della prova.

Non manifestamente infondata, inoltre, in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto la disciplina dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p., comprime il diritto dell'imputato ex art. 210 del c.p.p. a far valere in giudizio le dichiarazioni eventualmente a sè favorevoli precedentemente rese dall'imputato di reato connesso o collegato che al dibattimento si rifiuti di rispondere.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non consente darsi lettura delle dichiarazioni rese all'a.g. dall'imputato di reato connesso o collegato che si sia avvalso, al dibattimento, della facoltà di non rispondere;

Sospende il procedimento nei confronti di Calati Roberto e Gallezio Daniele Costantino;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Savona, addì 6 aprile 1992

Il presidente: FIUMANO

92C0702

N. 326

Ordinanza emessa il 21 giugno 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 maggio 1992) dal tribunale di Varese nel procedimento civile vertente tra Giuliani Maurizio ed altri e Aero Club Varese ed altri

Navigazione aerea - Esercizio del volo - Previsione dell'obbligo dell'assicurazione contro i rischi del volo - Limitazione normativa della responsabilità risarcitoria a L. 10.400.000 di massimale per ciascun decesso - Lamentata inadeguatezza della prevista garanzia risarcitoria con incidenza sul diritto alla tutela della salute - Prospettata disparità di trattamento rispetto alla disciplina vigente per la circolazione marittima e terrestre.

(Codice della navigazione, artt. 935 e 941).

(Cost., artt. 2, 3 e 32; legge 19 maggio 1983, n. 213, art. 19).

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti e documenti della causa n. 795/87 r.g. promossa da Giuliani Maurizio e da Benzoni Rosa Maria il 26 marzo 1987 nei confronti dell'Aero Club Varese, di Mara Laura ved. Pontiggia, e di Fontana Amalia ved. Fassini e Fassini Chiara; con l'intervento per chiamata della Insurance Company of North America (ICNA) e di Pontiggia Gianluca e Pontiggia Giampaolo, in persona della madre legale rappresentante Mara Laura, nonché con la chiamata di Pontiggia Massimiliano e Pontiggia Pamela, contumaci.

Di seguito alla sentenza *inter partes* resa il 21 giugno 1991, non definitivamente solo tra gli attori e la ICNA, assicuratrice del volo di scuola conclusosi il 18 settembre 1986 in Mozzate con la caduta del veicolo Cessna 172 H marche I - FFSF e con il decesso del pilota istruttore Pontiggia Paolo e degli allievi piloti Fassini Luigi Maria e Giuliani Alessandro Andrea.

Rilevato che, come d'obbligo, l'esercizio del volo era assicurato, quanto alla vita ed all'incolumità di pilota istruttore ed allievi, con la ICNA, e che la polizza, con il massimale globale di L. 100.000.000, in conformità al combinato disposto degli artt. 935 e 941 del c.n. e, dell'art. 19 della legge 19 maggio 1983, n. 213, in relazione all'art. 10 della legge 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modifiche, reca la limitazione a L. 10.400.000 del massimale per ciascuna delle vittime.

Considerato che tale normativa si inserisce, con caratteri di organicità ed uniformità, nella disciplina della attività aviatoria civile, e che, quanto ai voli internazionali, essa risulta coordinata tra l'altro alla Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929 ed al protocollo dell'Aia 28 settembre 1955, ivi con limitazione della responsabilità del vettore ed assimilati — eccettuati i casi di dolo e colpa grave — nella misura cui la normativa nazionale si è uniformata.

Rilevato che la Corte costituzionale 6 maggio 1985, n. 132, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale — per contrasto con l'art. 2 della Costituzione — dell'art. 1 della legge 19 maggio 1932, n. 841, e dell'art. 2 legge 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui, dando esecuzione rispettivamente alla convenzione ed al protocollo, citt., pongono quella limitazione di responsabilità del vettore;

che, tra l'altro, vi è stato enunciato che mentre la limitazione di responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, si appalesa giustificata quando siano state predisposte adeguate garanzie di certezza e adeguatezza per il ristoro del danno, la tutela del danneggiato difetterebbe — con lesione della garanzia stabilita dagli artt. 2 e 321 della Costituzione a presidio inviolabile della persona — qualora la garanzia risarcitoria rimanesse siffattamente minimizzata e palesemente inadeguata alla possibile gravità dei danni.

Considerato che, per la rilevata organicità di disciplina giuridica del volo e delle sue possibili conseguenze dannose, nonché per la disparità di trattamento che ne rimarrebbe — ora che il traffico aereo ha raggiunto notoriamente un alto grado sia di diffusione che di sicurezza — rispetto alla circolazione terrestre e marittima, e così con possibile violazione anche dell'art. 3.2 della Costituzione, appare non chiaramente infondata, ed al contrario pertinente e meritevole d'essere rimessa al vaglio di detta Corte, la questione, che il tribunale solleva d'ufficio, della legittimità costituzionale di quella limitazione normativa di responsabilità risarcitoria;

che, nella specie, la rilevanza rispetto alla definizione della causa di merito appare *prima facie* evidente, alla stregua degli invalsi e risaputi criteri e metodi di liquidazione dei danni alla persona e verso i superstiti, in misura largamente superiore a quel modesto massimale individuale di L. 10.400.000.

P. Q. M.

Applica l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale del limite individuale di L. 10.400.000 di indennizzo assicurativo, per i rischi alla vita ed all'incolumità delle persone imbarcate su aerei civili, secondo il combinato disposto degli artt. 935 e 941 del codice della navigazione in relazione all'art. 19 della legge 19 maggio 1983, n. 213, e successive integrazioni e modifiche, ed agli artt. 2, 32.1 e 3.2 della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Varesc, addì 21 giugno 1991

Il presidente est.: ALIQUÒ MAZZEI

N. 327

Ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Assicurazioni «Bondon» S.a.s. e I.N.P.S.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 1397/1960 - Inapplicabilità nei confronti degli agenti di assicurazione anche se iscritti nei predetti elenchi - Violazione del principio di eguaglianza, attesa la efficacia retroattiva della norma impugnata, innovativa rispetto a consolidata contraria giurisprudenza - Incidenza sui principi di capacità contributiva nonché di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 586/1990.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, sedicesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389). (Cost., artt. 3, 53 e 97).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva che precede;
Letti gli atti del procedimento;
Sentiti i procuratori delle parti;

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 9 giugno 1989 la S.a.s. Assicurazioni Bondon aveva chiesto accertarsi il proprio diritto a pagare i contributi per la cassa unica per gli assegni familiari secondo l'aliquota ridotta di cui all'art. 20, primo comma, punto 1, del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (modificato dalle leggi nn. 160/1975 e 845/1978), e la conseguente condanna dell'I.N.P.S. a restituire le somme versate in più (in relazione all'aliquota intera e alle sanzioni civili corrisposte in occasione del c.d. condono) dal giugno 1982 a tutto il 1987; la ricorrente sosteneva che, poiché a seguito del costante orientamento della Corte di cassazione circa l'applicazione del suddetto beneficio agli agenti di assicurazione l'I.N.P.S. aveva emanato la circolare n. 125 del 1° luglio 1988 con la quale stabiliva che «agli agenti di assicurazione iscritti negli elenchi di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni e integrazioni, spetta il beneficio della riduzione contributiva, per gli adempimenti verso la CUAUF, di cui all'art. 20, punto 1), del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114», la stessa ricorrente, agente di assicurazione, aveva maturato il diritto di ottenere il rimborso di quanto versato all'I.N.P.S.; faceva notare la S.a.s. Bondon che la deliberazione n. 125 dell'I.N.P.S. espressamente stabiliva: «il beneficio suddetto spetta a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 114/1974 e, pertanto, nei confronti dei soggetti che hanno versato la maggior aliquota CUAUF deve provvedersi, a richiesta e nei limiti prescrizionali, alla restituzione degli importi versati in più nonché delle eventuali somme aggiuntive versate in sede di regolarizzazioni contributive».

Resisteva l'I.N.P.S. invocando lo *jus superveniens* di cui al d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e osservando che l'art. 2, sedicesimo comma (quindicesimo nella legge di conversione per soppressione del comma nove) di tale legge dispone che il beneficio dell'aliquota ridotta di cui alla legge n. 114/1974 non deve applicarsi agli agenti di assicurazione.

La ricorrente ora propone eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma, (quindicesimo nella legge di conversione) d.-l. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, per violazione degli artt. 3.53 e 97 della Costituzione.

IN DIRITTO

Il pretore ritiene che la questione sia rilevante, in quanto la norma sospettata di incostituzionalità è l'unica atto a risolvere la controversia.

Ritiene altresì il pretore che la questione sia non manifestamente infondata per le seguenti considerazioni.

In primo luogo occorre riportare, per chiarezza, il testo della norma sottoposta al giudizio della Corte costituzionale; il sedicesimo comma dell'art. 2 citato dispone: «le disposizioni di cui al numero n. 1) del primo comma dell'art. 20 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione».

È anzitutto necessario precisare che la presente questione è prospettata in altri termini rispetto a quella già decisa dalla Corte costituzionale con sentenza di rigetto del 12-28 dicembre 1990: in tale caso il giudice *a quo* aveva impugnato la norma in questione in quanto comportante una ingiustificata e irrazionale disparità di trattamento tra gli agenti di assicurazione e gli altri ausiliari del commercio, disparità «aggravata dall'efficacia retroattiva» propria della natura interpretativa della norma.

Pare invece a questo giudice che la norma impugnata non debba definirsi di interpretazione autentica, ma bensì norma di innovativa dotata di retroattività, che tocca situazioni già definite all'entrata in vigore del decreto n. 338/1989 (si ricorda la circolare n. 125 del 1° luglio 1988 con la quale l'I.N.P.S. aveva riconosciuto il diritto al rimborso degli agenti di assicurazione). Infatti l'art. 20 della legge n. 114/1974 dispone il beneficio della riduzione dell'aliquota del contributo dovuto alla CUIAF per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali; in verità la norma aveva sollevato dubbi interpretativi, dubbi però già ampiamente risolti dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. n. 5887/85, Cass. 10 marzo 1987, n. 2512, Cass. 11 aprile 1987, n. 3627, Cass. 29 gennaio 1988, n. 813, Cass. 13 giugno 1990, n. 5732 (nonché dallo stesso ente previdenziale nel senso voluto dalla società ricorrente. La c.d. norma interpretativa è dunque intervenuta su una situazione non più incerta o controversa, in quanto, in virtù della citata giurisprudenza, si era formato un «diritto vivente» univoco nel riconoscere il beneficio in questione agli agenti di assicurazione.

Il pretore, nonostante il diverso avviso autorevolmente espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza 8 ottobre 1990, n. 9899, ritiene che la legge impugnata non si ponga, rispetto ad un testo legislativo preesistente, come strumentale e accessoria, al fine di sciogliere dubbi o riserve sorte, in quanto tali dubbi non esistevano più quantomeno dal 1985, ma crei *ex novo* un diverso obbligo contributivo con effetto retroattivo, andando ad incidere su situazioni già «chiuse».

In quanto norma di sostanziale natura innovativa ma dotata di efficacia *ex tunc* la legge in questione pare contrastare con il principio posto dall'art. 3 della Costituzione, poiché opera retroattivamente su obblighi contributivi comunque già scaduti.

Ritiene pertanto il pretore che sia necessario rimettere al giudizio della Corte costituzionale quale giudice delle leggi l'esame della sollevata eccezione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma (ora quindicesimo stante la soppressione del nono comma in sede di conversione in legge) del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, nei termini sopra riportati;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso sino alla decisione della stessa Corte;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 10 aprile 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

92C0704

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 2 6 0 9 2 *

L. 7.200